IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:

ANNO XVIII
DICEMBRE 1972
11/12

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia

Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore
ENRICO GHIO

Condirettore responsabile
GIUSEPPE PIAZZONI

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967
Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122
Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
Numero doppio L. 1.000
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma
Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

dicembre 1972 **11/12**

SOMMARIO

Chiuso in tipografia il 30 novembre 1972

AI LETTORI

Per ricordare il ventesimo anniversario della costituzione dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani pubblichiamo il testo dell'atto costitutivo e una nota riassuntiva dell'attività svolta dall'UNCEM a servizio della montagna.

Sul valore della partecipazione riportiamo un articolo di Giovanni Gozio sulle esperienze in Valle Sabbia e un commento alle prime leggi regionali sulla partecipazione dei cittadini per la formulazione delle leggi.

Presentiamo la situazione a fine novembre della legislazione regionale per la montagna e pubblichiamo le leggi approvate in Toscana e le proposte di legge presentate dalle Giunte regionali del Veneto, Molise e Piemonte.

In Umbria si stanno costituendo le prime Comunità montane: presentiamo lo schema di statuto proposto dalla Delegazione regionale dell'UNCEM.

Gianromolo Bignami tratta del soccorso nelle zone montane.

Il notiziario reca notizie sulla suddivisione del fondo del 1972 alle Comunità montane, tramite le Regioni.

Seguono la puntualizzazione sul tema delle agevolazioni fiscali e previdenziali in montagna, alla luce dell'interpretazione data dal Ministero alle norme dell'art. 12 della legge 1102 e una nota sulle competenze in materia di edilizia scolastica.

Ricche di notizie le rubriche « Vita dell'UNCEM » e « Convegni e riunioni ».

Sui problemi europei pubblichiamo il testo della Carta europea del suolo, ed altre notizie.

Completa questo numero la rubrica « Dalla Gazzetta Ufficiale ».

AN UNSERE LESER

Anlässlich des 20. Jahrestago der Gründung der gesamtstaatlichen Vereinigung der Berggemeinden veröffentlichen wir den Text des Gründungsakt und einen Ueberblick über die Tätigkeit, die die UNCEM im Dienste der Berggebiete durchgeführt hat.

Über die Bedeutung der Beteiligung bringen wir einen Artikel von Giovanni Gozio über die Erfahrungen im Sabbia-Tal und einen Bericht über die ersten Regionalgesetze, der die Teilnahme der Bürger an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen betrifft.

Wir legen die Lage der Bergregionalgesetze dar, wie sie Ende November aussieht, dann veröffentlichen wir die in der Toskana verabschiedeten Gesetze, sowie die Gesetzentwürfe, die von den Regionalregierungen Venetiens, des Molises und Piemonts eingebracht worden sind.

In Umbrien werden die ersten Berggemeindeverbände gebildet: wir bringen den Satzungentwurf jener Regionaldelegation der UNCEM.

Gianromolo Bignami befasst sich mit der Berghilfe, einer aktuellen Frage in allen Bergzonen.

In der Rubrik « Kurzberichte » bringen wir Informationen über die Verteilung des Fonds 1972 zugunsten der Berggemeindeverbänden durch die Regionen.

Es folgen die Erörterung zum Thema der Steuer— und Fürsorgeerleichterungen im Berggebiet, im Lichte der vom Ministerium vorgennommenen Interpretation der Normen des Art. 12 des Berggesetzes Nr. 1102 und eine Kurze Mitteilung über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des Schulbauwesens.

Zahlreiche Informationen enthalten die Rubriken « Leben der UNCEM » sowie « Kongresse und Tagungen ».

Zu den europäischen Problemen veröffentlichen wir den Wortlaut der europäischen Boden- Charta sowie weitere Mitteilungen.

Die vorliegende Nummer unserer Zeitschrift schließt mit der Rubrik « Aus dem Amtsblatt ».

A NOS LECTEURS

Pour rappeler le 20e anniversaire de la constitution de l'Union Nationale des Communes de Montagne, nous publions le texte de l'acte constitutif et un résumé de l'activité déployée par l'UNCEM au service de la montagne.

Au sujet de la valeur de la participation nous rapportons un article de Giovanni Gozio sur les expériences en Vallée Sabbia et un commentaire sur les premières lois regionales, qui concerne la participation des citoyens à la formulation des lois.

Nous présentons la situation actuelle de la législation régionale pour la montagne, ensuite nous publions les lois approuvées en Toscane, ainsi que les projets de loi présentés par les Comités régionaux de la Vénétie, du Molise et du Piémont.

En Ombrie sont en train de se constituer les premières Communautés de montagne: nous publions le projet des statuts proposé par la Délégation régionale de l'UNCEM.

Gianromolo Bignami écrit sur le secours en montagne, qui est un problème de vive actualité pour toutes les zones de montagne.

La rubrique des nouvelles renseigne sur la répartition du fonds du 1972 entre les Communautés de montagne par les Régions.

Puis nous faisons le point sur le thème des allègements fiscaux et de prévoyance dans la montagne, suivant l'interprétation donnée par le Ministère aux normes de l'art. 12 de la loi 1102.

Suit une note sur les compétences en matière de bâtiment scolaire.

Riches en nouvelles sont les rubriques « La vie de l'UNCEM » et « Congrès et réunions ».

Sur les problèmes européens nous publions le texte de la charte européenne du sol et d'autres renseignements.

Ce numéro est complété par la rubrique « Du Journal Officiel ».

Ai lettori e a tutti gli Amministratori dei Comuni ed Enti Montani Buon Natale e Felice 1973.

Per un ritardo postale non è stato possibile inserire questa rivista tra quelle segnalate nel fascicolo

“Cultura - Riviste 1973”

D'intesa con la spett.le Cooperativa Cultura, comunichiamo che per chi sottoscrive l'abbonamento a mezzo di CULTURA (50121 Firenze - Via Gino Capponi 30 - c/c postale n. 5/24781), la quota di abbonamento a **Il Montanaro d'Italia** per il 1973 è ridotta a L. 4.500.

Ai nuovi abbonati sarà inviato in omaggio il numero 12 del 1972.

L'UNCEM HA VENT'ANNI

Il 20 *novembre* 1952 *in Roma, nel salone « parlamentino » del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, un centinaio di Sindaci provenienti dalle provincie di Novara, Savona, Cuneo, Trento, Forlì, Lucca, Vicenza, L'Aquila, Belluno, Avellino, Arezzo, Cosenza, Frosinone, Potenza, Torino, Firenze, Rieti, Macerata, Bolzano, Como, Parma, Bergamo, Sondrio, La Spezia, Roma ha costituito l'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani.*

L'Assemblea, dopo aver indicato gli scopi dell'Unione, in attesa della convocazione del primo Congresso nazionale dei Comuni ed Enti montani (poi svoltosi a Roma dal 23 *al* 25 *maggio* 1954*), ha eletto un Comitato provvisorio presieduto dal sen. Giovanni Sartori, eleggendo Segretario generale il dr. Giovanni Carlo Giraudo (oggi Senatore), entrambi di Cuneo.*

Il giorno 11 *dicembre* 1952 *si costituirono gli Uffici dell'UNCEM in Roma, via* XX *Settembre* 98*/G. Nello stesso mese nacque il periodico quindicinale « Il Montanaro d'Italia », trasformato in rivista mensile nel marzo* 1966.

In attesa di una manifestazione celebrativa, il Presidente dell'UNCEM, on. dr. Enrico Ghio, ha rivolto un indirizzo di omaggio ai componenti il Comitato eletto nel novembre del 1952, *che sono tuttora impegnati nell'UNCEM o nell'azione politica e amministrativa. Tra questi: al Presidente del Senato Amintore Fanfani (allora Ministro dell'Agricoltura e Foreste), al Ministro degli Interni on. Mariano Rumor (allora Sottosegretario nello stesso Di-*

castero), ai Ministri Emilio Colombo, Fiorentino Sullo e Athos Valsecchi (ora Vicepresidente dell'Uncem), al sen. Giovanni Giraudo (primo Segretario generale e ora Presidente onorario dell'UNCEM), all'avv. Tullio Odorizzi di Trento (Presidente del Credito fondiario), all'avv. Giovanni Rinaldi (Presidente del BIM Brembo-Serio-Lago di Como) e all'avv. Pino Simoncini (Consigliere regionale) di Bergamo, all'avv. Gilberto Bosisio (Presidente del Consiglio di Valle d'Intelvi) di Como, all'on. Carlo Russo di Savona, nonché al Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dr. Giuseppe Chiesa, promotrice della costituzione dell'UNCEM, il cui Presidente — il compianto sen. Giovanni Sartori — era stato eletto Presidente dell'UNCEM.

Il Presidente del Senato ha risposto con un caloroso telegramma, formulando ogni augurio per un sempre maggiore sviluppo dei Comuni montani. Il Ministro Rumor ha formulato voti « per attività Unione cui presenta at servizio Comunità montana est stata fattore promozione et sviluppo numerose aree ». Il Ministro Colombo ha rinnovato il suo impegno « per vigoroso sviluppo azione Enti locali montani ».

Pubblichiamo l'atto costitutivo dell'UNCEM e una breve nota sull'attività svolta.

20 novembre 1952: L'ATTO COSTITUTIVO

Si è svolta oggi 20 novembre 1952 in Roma, nel salone « Parlamentino » del Ministero dell'Agricoltura, la riunione di sindaci di Comuni montani, promossa dalla Camera di Commercio di Cuneo, allo scopo di procedere alla costituzione della Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani - UNCEM.

Sono presenti alla riunione un centinaio di sindaci di comuni montani provenienti dalle seguenti province: Novara, Savona, Cuneo, Trento, Forlì, Lucca, Vicenza, L'Aquila, Belluno, Avellino, Arezzo, Cosenza, Frosinone, Potenza, Torino, Firenze, Rieti, Macerata, Bolzano, Como, Parma, Bergamo, Sondrio, La Spezia, Roma.

La seduta è aperta con il saluto del Senatore Giovanni Sartori, Presidente del Comitato Promotore. Il Senatore Sartori spie-

ga le ragioni che hanno indotto la Camera di Commercio di Cuneo prima, il Comitato Promotore poi ad indire la riunione di Roma. Al termine della sua breve esposizione egli invita l'assemblea a nominare un presidente, che viene designato all'unanimità nella sua stessa persona.

Svolge quindi un'ampia relazione il Dottor Giovanni Carlo Giraudo dell'Ufficio della montagna della Camera di Commercio di Cuneo.

Si apre quindi la discussione con un primo intervento dell'Avv. Rinaldi di Bergamo che reca l'adesione prima dei Comuni della sua Provincia, ed enumera dettagliatamente alcune gravi necessità urgenti delle zone montane. Parla quindi l'avv. Bosisio, Presidente dell'Associazione Provinciale dei Comuni montani di Como. Egli aderisce all'iniziativa, che pure Como aveva già in animo di promuovere sul piano nazionale, e dà alcuni suggerimenti per garantire all'Unione dei Comuni efficacia ed agilità di azione.

L'On. Valsecchi di Sondrio sottolinea l'opportunità di non diluire la discussione nell'accennare a troppi problemi, e di fermarsi invece su quello che è stabilito all'ordine del giorno: costituzione di una organizzazione nazionale fra i comuni montani, aggiunge che anche in seguito l'Unione dei Comuni montani dovrà procedere con concretezza, ponendo un problema per volta.

L'On. Russo di Savona illustra i fini dell'Unione, fini che devono consistere: 1° nel sottolineare il carattere nazionale dei problemi della montagna; 2° nell'avere la forza da potere influire sulla legislazione e sui poteri esecutivi dello Stato; 3° nell'assistenza fra i Comuni montani in maniera da fungere da segreteria generale dei comuni montani suscitando, al centro come alla periferia anche la creazione di Uffici tecnici; 4° nel procurare ed armonizzare in ogni provincia gli interventi tanto della Amministrazione provinciale come della Camera di Commercio.

Il Prof. Costa di Asiago reca l'adesione dei Comuni montani di Vicenza ed indica al Comitato provvisorio che si costituirà due compiti principali: 1° mettere a fuoco i punti applicabili della Legge 25 luglio 1952 n. 991; 2° provvedere perché siano sollecitamente colmate le lacune della stessa legge con provvedimenti integrativi.

Il signor Squizzi di Novara, il signor Alpi di Forlì, il signor Sordello di Cuneo e il Dottor Bernardi della stessa provincia si soffermano a parlare delle necessità particolari delle loro zone montane, specialmente sul problema delle strade, degli acquedotti, delle scuole e dell'assistenza sanitaria.

L'On. Sullo di Avellino rileva che mancano oggi gli strumenti per una adeguata assistenza ai Comuni montani e che compito dell'Unione sarà appunto quello di suscitarli. Rileva che nel meridione la politica montana è rimasta fin qui una politica a carattere vincolistico, fatta di proibizioni, una politica quindi negativa nei confronti del montanaro. L'opera dell'Unione da costituire dovrà consistere essenzialmente in una battaglia di pressioni sul potere legislativo ed esecutivo, per ottenere nuove leggi, ma soprattutto per ottenere maggiori finanziamenti ed una più organica e pronta applicazione delle leggi già esistenti.

Il Senatore Marchini Camia di Parma, nel recare l'adesione dei Comuni della sua provincia, suggerisce fra l'altro che l'Unione più che essere unione fra comuni sia una federazione fra Enti provinciali della montagna. L'Ingegnere Zoli di Firenze sostiene la tesi di includere nell'Unione non solo i comuni ma anche i Consorzi già costituiti o che si costituiranno. Approva pienamente l'iniziativa dei Consigli di valle dato che in montagna, ai fini tecnici ed economici, più che la circoscrizione amministrativa del comune conta quella geografica ed idrogeologica della vallata.

Parla da ultimo il signor Guzzati di Sondrio che illustra l'esigenza di fissare precisi criteri da usare per la partecipazione dei comuni sia alla vita dell'organizzazione sia alle stesse ripartizioni delle provvidenze finanziarie. Richiede quindi che possano essere fissate specifiche graduatorie di necessità e di urgenza fra i comuni.

L'Avvocato Simoncini di Bergamo e l'Avvocato Bosisio di Como propongono al termine della discussione rispettivamente un proprio ordine del giorno che l'Assemblea approva alla unanimità.

Si procede quindi per acclamazione alla costituzione della Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani con sede in Roma.

Essa si propone: a) di promuovere l'attuazione organica di una politica montana che tenda alla restaurazione dell'economia delle zone di montagna e ne stimoli il progresso, al fine di creare per i montanari condizioni di vita conformi ai principi di civiltà e di giustizia; b) di sollecitare e curare ricerche e studi diretti a individuare per i singoli problemi della montagna le soluzioni da suggerire agli Organi locali e governativi; c) di dare la possibile assistenza agli Enti associati.

L'Unione rappresenta e tutela in sede nazionale e nell'ambito delle leggi gli interessi generali dei Comuni e degli Enti montani aderenti ed, a richiesta, presta la sua opera a favore dei loro interessi particolari presso gli uffici competenti.

L'Unione collabora con le Associazioni ed Enti che l'esperienza delle loro opere svolte altrove abbia dimostrato utili.

In attesa della convocazione di un Congresso nazionale dei Comuni ed Enti montani, che in aggiunta agli Enti promotori oggi presenti aderiranno all'UNCEM, l'Assemblea procede per acclamazione alla elezione del Comitato provvisorio che risulta così composto:

Senatore SARTORI di Cuneo con la carica di Presidente; On.le VALSECCHI di Sondrio; Senatore MARCHINI CAMIA di Parma; On.le RUSSO di Savona; Avv. BOSISIO di Como; Avv. RINALDI di Bergamo; Dott. TERENZIO di Frosinone; Dott. DE BIASE di Avellino; Avv. ODORIZI di Trento; Ing. ZOLI di Firenze; On.le COLOMBO di Potenza.

A Segretario Generale viene eletto il Dott. Giovanni Carlo GIRAUDO di Cuneo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sartori

IL SEGRETARIO
F.to Giraudo

A SERVIZIO DELLA MONTAGNA

Non è facile scrivere in poche pagine la cronaca di venti anni di attività dell'UNCEM. Cercheremo di farlo per richiamare fatti e notizie che certamente sono nel ricordo di molti amministratori di comuni ed enti montani, poiché essi in questi anni sono stati attivamente partecipi dell'attività dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani.

La lettura dell'atto costitutivo, rappresentato dal verbale della riunione di Roma del 20 novembre 1952, è estremamente chiara e non ha bisogno di molte aggiunte. Ricordiamo soltanto che l'Assemblea costitutiva era stata preceduta, il 21 ottobre dello stesso anno, da una riunione a Palazzo Vecchio di Firenze, promossa dal sen. Sartori di Cuneo, poi eletto Presidente dell'UNCEM.

La relazione del dr. Giovanni Giraudo, eletto Segretario generale, indicava alcuni dei problemi che si ponevano all'attenzione degli amministratori della montagna, e sottolineava le prime esperienze associative rappresentate dal Consiglio della Val Sesia costituito nel 1946, dai Consigli di Valle della provincia di Cuneo, sorti nel 1950, i quali avevano dato luogo a varie iniziative come la costituzione del convitto alpino e di cooperative nel settore agricolo e forestale.

Altri Consorzi di Comuni erano sorti ad Udine, Trento, Brescia, ed in alcune provincie del Veneto.

La conclusione della relazione Giraudo era altrettanto chiara.

« Reagendo così, sia al tradizionale, passivo isolamento della gente di montagna, sia all'insensibilità di un'opinione pubblica abituata ormai a considerare i montanari come dei sopravvissuti e l'economia montana come un elemento puramente marginale dell'economia italiana, la legge Fanfani, oltre ai benefici economici e finanziari da essa contemplati, ha, indirettamente, offerto anche l'avvio e l'occasione alla gente di montagna per la possibilità di una propria azione, di una propria iniziativa che, in clima di una democrazia sostanziale, non potrà restare senza successivi notevoli sviluppi.

« Inserita nel sistema giuridico del nostro Paese, la montagna come tale non potrà dirsi inserita nella democrazia se, a vitalizzare la lettera, non verrà anche lo spirito di una presenza consapevole ed operante. Ove la distinzione posta in essere dalla Legge dovesse infatti operare per sé sola, senza cioè essere accompagnata dall'iniziativa organizzata e costante dei Comuni montani stessi, vorrebbe dire che tutto sarebbe destinato a ridursi ad un'azione unilaterale dello Stato e del Governo sotto l'impulso di ragioni spesso contingenti e comunque con effetti assai limitati.

« La montagna resterebbe in questo caso ancora oggetto e non soggetto di una determinata politica montana e quindi praticamente senza cittadinanza attiva nella determinazione dei propri interessi ».

Il Comitato direttivo provvisorio era stato ricevuto dal Ministro dell'Agricoltura, on. Fanfani, e dal Sottosegretario on. Rumor.

* * *

L'apertura degli uffici dell'Unione in Roma avveniva pochi giorni dopo, esattamente l'11 dicembre 1952, con sede in via XX Settembre 98/G. La prima impiegata, signora Bianca Massaro in Di Carlo, è tuttora in servizio. Affiancava il Segretario generale Giraudo, con l'incarico di Direttore, il cuneese dr. Luigi Pezza, che doveva ricoprire la carica di Segretario generale dall'ottobre 1955 fino al 17 settembre 1966, data della sua repentina scomparsa.

Nello stesso dicembre 1952 è nato « Il Montanaro » quale periodico quindicinale, edito a Novara. La direzione del giornale venne trasferita a Roma dopo il Congresso del 1954 e dal gennaio del 1955, il giornale è stato edito direttamente dall'UNCEM col titolo « Il Montanaro d'Italia ». È stato trasformato nell'attuale rivista mensile nel marzo 1966.

Il primo Congresso dell'UNCEM ha avuto luogo a Roma, dal 23 al 25 maggio 1954, e una delegazione di congressisti è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, sen. Einaudi.

Dei Consiglieri nazionali eletti a quel Congresso sono tutt'ora presenti il sen. Giraudo, che ha ricoperto l'incarico di Presidente dal 10 luglio 1954 al 20 ottobre 1963, ora Presidente onorario e membro di diritto del Consiglio nazionale; l'avv. Neristo Benedetti, di Verona, ora Vicepresidente dell'UNCEM; il dr. Luca Puglia di Messina, Consigliere nazionale; l'avv. Gianni Oberto di Torino, Presidente della Delegazione regionale; il sen. Giorgio Oliva, già Presidente e ora Consigliere nazionale di diritto, nonchè l'on. Giorgio Bettiol, attualmente capo gruppo del PCI al Consiglio nazionale e Riccardo Degli Innocenti, attualmente Consigliere regionale della Toscana e componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alcuni dei Consiglieri eletti in quel Congresso sono tutt'ora Presidenti di Enti montani, dopo avere per molti anni fatto parte del Consiglio nazionale, quali l'avv. Rinaldi di Bergamo e l'on. Bosisio di Como.

Alla presidenza dell'Unione, dopo il ricordato sen. Giovanni Giraudo, si sono avvicendati il sen. avv. Giorgio Oliva (dall'ottobre 1963 al marzo 1965) e l'on. dr. Enrico Ghio, tutt'ora in carica.

Segretario generale, dopo Giraudo e prima di Pezza, precisamente dal 10 ottobre del 1954 all'11 ottobre del 1955, è stato l'on. Giacomo Sedati, successivamente Ministro dell'Agricoltura. Dal 19 settembre 1967 l'incarico è affidato al comm. Giuseppe Piazzoni, Consigliere nazionale dal 1956 e Vicepresidente dal 1963 al 1967.

* * *

I Congressi nazionali dell'UNCEM si sono svolti a Roma nel 1954, nel novembre 1956, nel dicembre 1958, nel marzo 1961, nel marzo 1963 e nel dicembre 1967 e a Firenze nel dicembre 1970.

* * *

La prima azione parlamentare che ha caratterizzato l'attività dell'UNCEM e che ha costituito una vera e propria battaglia condotta contro le opposizioni del monopolio idroelettrico, è stata la legge 27-12-1953 n. 959 con la quale si è istituito il sovracanone per gli impianti idroelettrici ubicati nell'ambito dei bacini imbriferi montani, delimitati con Decreto del Ministro dei LL.PP. di

concerto con il Ministro dell'Agricoltura. Ottenuta la legge, è stata necessaria una lunga azione per ottenere la sua piena applicazione, che si è avuta, dopo una legge interpretativa proposta dall'UNCEM, soltanto nel 1956, con il versamento dei primi 4 miliardi di sovracanoni arretrati a favore dei Consorzi dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani, che nel frattempo si erano costituiti in numero di 48, e a favore di altre centinaia di comuni compresi nei predetti BIM ma non riuniti in consorzio.

L'opera dell'UNCEM a favore dei Consorzi e dei Comuni interessati ai BIM è proseguita ed è tutt'ora in corso attraverso le intese che si cercano di raggiungere con la controparte — rappresentata dall'ENEL e dalle società idroelettriche private — per la riperimetrazione dei bacini imbriferi montani e il recupero dei sovracanoni a suo tempo contestati. Questa azione si svolge di comune intesa tra la FEDERBIM, costituita nel 1961 per iniziativa dell'UNCEM e che associa per gran parte i Consorzi dei bacini imbriferi montani, e l'UNCEM, che rappresenta i Consorzi non associati alla FEDERBIM e i Comuni non riuniti in Consorzio.

La legge delega approvata dal Parlamento nel 1955 per il riordinamento dei Ministeri aveva consentito di inserire — per iniziativa del Consigliere dell'UNCEM on. Lucifredi, allora Sottosegretario alla Riforma burocratica — la norma, poi recepita nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955 n. 987, relativa alla suddivisione del territorio montano in zone omogenee e alla costituzione dei Consigli di Valle. È l'iniziativa certamente più importante realizzata per merito dell'UNCEM e che ha portato, a distanza di 16 anni, alla emanazione della nuova legge della montagna 3 dicembre 1971, n. 1102, proposta dal sen. Mazzoli ed altri in adesione al voto del Consiglio Nazionale del 13-6-1969.

I 126 Consigli di Valle o Comunità montane, costituiti a seguito di quella iniziativa legislativa, hanno rappresentato una esperienza validissima per l'attività che ora interesserà non solo i 1.200 Comuni riuniti in questi Consorzi volontari ma tutti i 3.974 Comuni montani italiani.

* * *

Il Congresso del 1961 affrontò per la prima volta i problemi della programmazione nelle zone montane e avviò altre iniziative a livello di amministrazioni provinciali per una serie di



Il Convegno di Roma del 20 novembre 1952 per la costituzione dell'UNCEM.
L'avv. Bosisio di Como presenta l'ordine del giorno finale. Alla sua sin. il dott. San
ora Segretario Generale dell'ANCI.



Maggio 1954: 1° Congresso. Il Ministro on. Vanoni, tra l'avv. Maggio e l'on. Russo, con i congressisti all'Altare della Patria.



Dicembre 1958 - L'inaugurazione in Campidoglio del III Congresso.



Marzo 1963: Il Presidente del Consiglio on. Moro parla al V Congresso.
(Da destra, il prof. Rotini, il sen. Oliva, l'avv. Oberto, il cav. Piazzoni).

interventi atti a finanziare varie opere pubbliche nelle zone montane, in aggiunta ai provvedimenti dello Stato con la legge della montagna, che è stata rinnovata la prima volta nel 1962 e successivamente con proroghe di carattere finanziario, ha avuto durata fino al 31 dicembre 1970 con gli ultimi 64 miliardi del « decretone ».

Ancora al tema della programmazione è stato dedicato il Congresso del 1966 che ha impegnato l'opera dell'UNCEM a livello parlamentare per ottenere l'inserimento del paragrafo 161 del primo programma economico nazionale (legge 12-7-1967 n. 685) per considerare la zona montana « minima unità territoriale di programmazione » e la Comunità montana ivi operante quale « strumento decisionale ed operativo », ulteriore premessa all'attesa legge 1102.

L'ultimo Congresso (dicembre 1970 a Firenze) ha avuto come tema « I montanari protagonisti delle scelte a livello locale e nazionale per la rinascita della montagna sul piano tecnico, economico e sociale » ed è stato dedicato alla nuova politica per la montagna, da attuarsi principalmente dalle Regioni.

Non si possono dimenticare gli studi e le proposte della Commissione tecnico-legislativa che, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio nazionale, ha sempre accompagnato l'opera dell'UNCEM e che ha mantenuto i necessari collegamenti a livello parlamentare, portando avanti non solo la proposizione e l'azione per approvare nuove leggi, ma soprattutto l'azione tendente a modificare molti disegni di legge, adeguandone il contenuto alle esigenze più sentite della montagna.

Una elencazione di questo tipo di attività dell'UNCEM nel ventennio trascorso, sarebbe veramente troppo lunga e rischierebbe di dimenticare qualche punto importante. Ricordiamo soltanto che in tutte le leggi che hanno avuto diretta attinenza alla montagna, l'opera di molti parlamentari consiglieri nazionali o amici dell'UNCEM di ogni parte politica è stata veramente meritoria.

I provvedimenti per la difesa del suolo e la forestazione, quelli per la scuola, per il turismo o per la farmacia in montagna, gli interventi per il Mezzogiorno e per le aree depresse del Centro-nord e quelli più generali per le leggi di riforma tributaria, urbanistica ed altre — senza contare gli interventi particolari ed urgenti quali il riparto IGE a favore dei Comuni montani, gli interventi per le zone alluvionate, la legge Ghio (9 ottobre 1967 n. 973) sostitutiva dell'introito ICAP-ENEL — che ha consentito di recuperare quasi 11 miliardi all'anno di fondi a favore della ge-

neralità dei comuni montani — non sono che alcuni episodi di cronaca recente dell'attività svolta dall'UNCEM.

Il dibattito sui più svariati problemi interessanti la montagna si è arricchito dell'apporto di molti sindaci e amministratori della montagna in centinaia e centinaia di riunioni in sede comunale, zonale e provinciale, e in convegni regionali e nazionali.

* * *

Un costante collegamento si è avuto con le Associazioni nazionali dei Comuni e delle Provincie (ANCI e UPI) e con le organizzazioni rappresentative di altri organismi interessati alla montagna, quali la Confederazione Aziende Municipalizzate, L'Associazione Nazionale delle Bonifiche, l'Unioncamere, l'Unione degli EPT e l'Unione delle Aziende di soggiorno e l'Ass. Italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa.

* * *

L'azione organizzativa dell'UNCEM, spesso limitata dalle disponibilità finanziarie date dalle sole quote associative, ha portato ad una strutturazione degli uffici in modo da fornire adeguata assistenza e consulenza su vari problemi che hanno interessato via via i Consorzi dei BIM, le Amministrazioni Provinciali, i Consigli di Valle e le Comunità montane, le Aziende speciali e i Consorzi forestali, i Consorzi di bonifica montana, le Camere di Commercio e le Aziende autonome di soggiorno operanti in montagna.

Per molti comuni l'UNCEM è stata un prezioso consigliere e ha fornito un valido aiuto. Questa opera continua tutt'ora per alcuni problemi particolari interessanti i comuni montani.

L'adesione dei comuni e degli enti montani è costantemente aumentata ed ha raggiunto nell'ultimo Congresso del 1970 la somma di 2053 Comuni pari al 65 % dei Comuni classificati totalmente montani e di altri 345 Enti operanti nei territori montani.

L'iniziativa attuata in alcune regioni con la costituzione delle Consulte regionali dell'UNCEM ha trovato pieno riconoscimento nel Congresso del 1970, attraverso la riforma statutaria che ha stabilito la costituzione in tutte le Regioni e nelle Provincie autonome di Trento e di Bolzano delle Delegazioni regionali dell'UNCEM, attribuendo alle stesse — in relazione all'entrata in funzione delle Regioni e alle competenze primarie che le stesse

Regioni avranno in materie attinenti l'economia forestale e montana — il compito di rappresentare a livello regionale gli enti associati.

Nel corso del 1971 tutte le Delegazioni sono state costituite, per cui ora l'attività dell'UNCEM si svolge regolarmente anche a livello regionale.

Un collegamento con le Delegazioni regionali è rappresentato dalla nuova pubblicazione « UNCEM Notizie » che quindicinalmente perviene ai componenti dei Consigli delle Delegazioni regionali compresi i Consiglieri nazionali dell'Unione che sono membri di diritto.

* * *

L'UNCEM è stata attivamente presente in sede internazionale, in modo particolare nella IULA, l'Organizzazione mondiale delle città, nella CEA, la Confederazione Europea dell'Agricoltura, e nel Consiglio d'Europa attraverso la presenza nella Conferenza permanente per i poteri locali.

Un costante collegamento è mantenuto dall'UNCEM, anche attraverso la rivista « Il Montanaro d'Italia », con numerose associazioni di enti locali o di categorie agricole operanti nei territori montani, sia in sede europea che extraeuropea. Possiamo affermare che alcune nostre iniziative di carattere legislativo sono state recepite da altri paesi europei per l'adozione di provvedimenti inerenti i territori montani.

* * *

Questa sintesi dell'azione svolta — che gli amici di vecchia data considereranno affrettata e lacunosa — vuole semplicemente richiamare alla nostra memoria vent'anni di attività, nei quali a tutti i livelli e tutti insieme abbiamo collaborato perché fosse impostata e realizzata una nuova politica per lo sviluppo economico e sociale della montagna e per il soddisfacimento delle attese di tanta gente rimasta fedele alla montagna.

La legge 3 dicembre 1972, n. 1102, ha certamente aperto la nuova strada che Stato, Regioni, Comunità montane e Comuni percorreranno nei prossimi anni insieme con i montanari, divenuti artefici del proprio avvenire. L'UNCEM continuerà su questa strada ad accompagnare con il proprio sforzo l'impegno dei legislatori e la fatica dei pubblici amministratori.

LA COMUNITÀ MONTANA E LA PARTECIPAZIONE

Giovanni Gozio

L'A. riferisce sull'interessante iniziativa realizzata in Valle Sabbia (Brescia). Vi opera il Consiglio di Valle costituito con Decreto prefettizio del 19 *agosto* 1970 *in sostituzione del Consorzio Comuni BIM Bresciano del Chiese e del Consorzio Comunità Valle Sabbia (costituiti, rispettivamente, con D. Pref. il* 28-8-56 *e il* 14-1-67.

Il Consiglio di Valle comprende 33 *Comuni (ha.* 65.370, *pop.* 1961 69.247). *Poichè nella delimitazione delle zone montane previste nel disegno di legge della Giunta regionale, e condivisa dai Comuni, la zona della Valle Sabbia comprenderà* 25 *Comuni (ha.* 54.568, *abitanti* 1971 *n.* 47.652), *per tale territorio si svolgono gli studi preparatori del piano di sviluppo zonale.*

L'esperienza viene seguita con interesse dall'Assessorato regionale dell'economia montana e dall'UNCEM. Nel corso di un recente incontro della presidenza del Consiglio di Valle e del gruppo di tecnici incaricati della redazione del piano di sviluppo con la Commissione programmazione dell'Assessorato regionale, presente il Segretario generale dell'UNCEM, è stata positivamente considerata l'attività finora svolta.

I. - *Il termine « partecipazione » è molto usato*, da qualche tempo, oltre che nelle attività sociali ed educative, nell'attività politica. Quasi sempre si dà per scontata la conoscenza e la concordanza sul significato e sui contenuti del termine e questo fatto provoca non poche confusioni, sia nella predisposizione che nell'attuazione dei piani e dei programmi che interessano lo sviluppo economico-sociale.

In realtà esistono diversi modi di intendere la partecipazione fino a ritenere che sia un nuovo termine, coniato in sede politica, per definire modi di operare sostanzialmente tradizionali.

Per parlare di partecipazione, in modo da potersi intendere, è

perciò sempre necessario verificare se esiste un minimo di concezione comune, oltre che sul significato, sul contenuto operativo del termine. Sarebbe infatti inutile concordare, ad esempio, sul significato di partecipazione, intesa come possibilità per i cittadini di esprimere i propri pareri sulle scelte che interessano la comunità, quando praticamente, sul piano operativo, si può intendere che l'espressione sia, o possa essere manifestata, in grosse riunioni, assemblee, convegni dove, nella migliore delle ipotesi, è possibile esprimere solo consenso o dissenso su scelte già stabilite.

II. - *Una definizione di « partecipazione » è perciò necessaria per potersi inoltrare nella considerazione della questione*, dando pure per scontato il fatto che ogni definizione è quasi sempre parziale ed incompleta ed esprime il grado di conoscenza e di consapevolezza esistente al momento della sua formulazione.

La definizione di partecipazione che si propone in questi appunti è quella che è stata esposta nel programma di lavoro, del « Settore partecipazione », per il piano di sviluppo della Valle Sabbia.

Si può intendere per partecipazione la possibilità, capacità e volontà di decidere e di operare responsabilmente, di fronte ai problemi, avendo a disposizione elementi sufficienti al fine di stabilire scelte consapevoli tra quelle possibili.

Sia a livello individuale che sociale si potrà parlare perciò di partecipazione, parziale o totale, o di non partecipazione, in relazione alla presenza, o meno, al momento di effettuare le scelte, degli elementi che sono stati indicati nella definizione, nelle persone e nei gruppi sociali interessati ad effettuare le scelte medesime.

Si ritiene che sia sufficientemente chiaro il fatto che non si può parlare di partecipazione quando le scelte vengono effettuate solo sulla fiducia, per rispetto alla autorità (quale che sia: politica, tecnica o scientifica), per timori di vario genere, o per spinte di carattere emotivo, elementi che tradizionalmente e più o meno abilmente, vengono non poche volte giocati nelle diverse espressioni della vita sociale per imporre determinate scelte.

III. - *Sulla base della definizione che è stata data* e per gli elementi considerati in precedenza, si possono trarre le deduzioni ed avanzare le osservazioni che vengono di seguito esposte.

1) *La partecipazione, prima ancora che un'esigenza di natura politica, o un problema tecnico-organizzativo e metodologico,*

è un fatto di natura culturale (per cultura si intende qui, evidentemente, l'espressione umana legata non tanto all'istruzione quanto alla consapevolezza).

La fondamentale componente culturale della partecipazione può essere rilevata considerando, ad esempio, che il primo passo per il suo sviluppo è la convinzione della sua utilità per promuovere un profondo sviluppo economico e sociale. La convinzione contraria (che cioè sia tempo perso discutere e dibattere da parte dei cittadini problemi di comune interesse, quando dei politici illuminati e pochi bravi tecnici possono in poco tempo trovare ed attuare soluzioni soddisfacenti per tutti) così come la prima ha una sua componente culturale ed è perciò evidente che non si può promuovere la partecipazione se non si effettua preliminarmente una scelta chiara e motivata tra le due opposte convinzioni.

2) *La partecipazione, come fatto di cultura, è anche una conquista graduale ed un mezzo di maturazione sociale e politica,* sia a livello individuale che di gruppo e si attuerà tanto più rapidamente quanto più si organizzerà il suo sviluppo attraverso metodi e tecniche di lavoro che consentano una evoluzione del grado di consapevolezza esistente (1).

3) *L'organizzazione della partecipazione ai diversi livelli (a livello di base, di amministratori locali, di politici e di tecnici) pone l'esigenza di chiarire le funzioni* e le competenze non solo in modo formale e generico ma con riferimento alle responsabilità decisionali ed operative.

Sarà così necessario stabilire al di là delle tradizioni e delle norme, funzioni e competenze dei politici, degli amministratori locali, dei tecnici, della popolazione, in modo tale da poter verificare, in concreto, la coerenza delle decisioni e le responsabilità operative.

4) *Stabilito un orientamento di carattere generale,* coerente con la concezione di partecipazione che è stata esposta al punto

---

(1) Il dibattito in corso, in ambiti ed a livelli diversi, sulla possibilità o meno di organizzare una vera ed effettiva partecipazione dei cittadini (non solo nei comprensori ma anche nei quartieri cittadini) che non si limiti agli aspetti tecnici (soluzione di alcuni problemi) o amministrativi (priorità tecniche ed organizzative e non scelta dei fini) ma investa la ricerca delle scelte e delle soluzioni politiche, tocca l'aspetto fondamentale riguardante i contenuti più profondi della partecipazione.

È forse utile, a questo riguardo, mettere in evidenza che una vera e profonda partecipazione può essere concepita non all'interno di una logica privatistica (che in senso restrittivo si può anche definire economicistica) ma in una logica di tipo pubblico.

II), metodi e tecniche per organizzare la partecipazione potranno variare da zona a zona, da comprensorio a comprensorio e sia pur utilizzando tecniche di lavoro che si ritengono, allo stato attuale, sufficientemente collaudate, come la discussione in piccoli gruppi, gli incontri di studio su singoli argomenti da approfondire, la discussione e la definizione di schemi e fasi operative ecc. (2).

Si ritiene di poter affermare che, stabilito che l'organizzazione della partecipazione deve lasciare il più ampio spazio possibile alla espressione delle esigenze dei gruppi di cittadini che, ai diversi livelli, sviluppano l'attività, le forme organizzative ed i metodi dovranno adattarsi ad essere praticamente reinventati di volta in volta, per aderire alle esigenze, sempre diverse, dell'ambiente nel quale l'attività si svolge. È da ritenere, difatti, che l'organizzazione della partecipazione si sviluppi con gradualità e debba essere adeguata al livello culturale ed alla sensibilità sociale che esistono e maturano nell'ambiente umano interessato (3).

IV. - *L'esigenza di promuovere una sempre più profonda partecipazione dei cittadini* nella determinazione delle scelte riguardanti la attività pubblica era molto avvertita nell'immediato dopoguerra e fino all'inizio degli anni cinquanta. L'esigenza stessa era anche sostenuta dall'entusiasmo dei cittadini per la ripresa della vita democratica, che avrebbe potuto essere notevolmente e profondamente arricchita e vivificata da un contributo di idee e di attività, adeguatamente recepite ed organizzate. Il prevalere di orientamenti economicistici (che hanno prodotto lo sviluppo economico che tutti conoscono) ha praticamente spento e fatto rinviare la soluzione di un problema che si è presentato interamente

---

(2) Alcune tecniche del lavoro di gruppo, ad esempio, possono risultare molto utili per approfondire e rendere più agili dibattiti che è impossibile svolgere in assemblee con un contributo di tutti i partecipanti.

È risaputo, infatti, che nelle assemblee non si può parlare di partecipazione, non essendo possibile discutere a fondo idee, orientamenti ed esperienze. È d'altra parte provato che lo svolgimento, corretto, del lavoro in gruppi di 10-15 persone consente, oltre che l'approfondimento, la maturazione di nuove idee. È bene sottolineare, tuttavia, che le tecniche, come quelle del lavoro di gruppo, sono semplicemente degli strumenti che non vanno mitizzati, come purtroppo molte volte è accaduto ed accade, in esperienze di carattere sociale ed educativo.

(3) Un orientamento come quello che è stato ipotizzato presuppone, oltre alla disponibilità di operatori socialmente e culturalmente preparati, la disponibilità di amministratori pubblici capaci di accettare e di razionalizzare un tipo di rapporto non tradizionale con i cittadini.

da risolvere (a volte in presenza di drammatici avvenimenti) in questi ultimi anni.

Si può osservare che, se la nostra società si è molto arricchita economicamente (a confronto con i livelli di partenza del dopoguerra), sul piano della consapevolezza sociale non solo il progresso è stato limitato, ma si presentano in molti casi fenomeni di profondo ristagno, o di impoverimento a tutti i livelli ed in tutti gli strati sociali (4).

Se all'interno dell'attività pubblica, in generale, il problema della partecipazione veniva gradualmente dimenticato, alcune esperienze a livello di comprensori, volte a promuovere la partecipazione e a studiare gli aspetti culturali, metodologici e tecnici della questione, sono state promosse e sviluppate su dimensioni territoriali più o meno vaste, tra la metà degli anni cinquanta e la metà degli anni sessanta.

Queste esperienze che ordinariamente erano definite con il termine di « progetti », interessarono anche l'OECE che promosse e sviluppò un progetto sperimentale a carattere internazionale in Sardegna. Le altre principali esperienze sono conosciute con i nomi di Progetto Abruzzo (seguito dal CEPAS di Roma), esperienze di Borgo a Mozzano (promossa e seguita dalla Shell in un Comune della provincia di Lucca), esperienza del CECAT di Castelfranco Veneto (allargata gradualmente a molti Comuni del Trevigiano e del Veneto), progetto Molise (comprendente 11 Comuni della Provincia di Isernia, seguito dall'ISPES) (5).

Un'esperienza settoriale, ma che rientra nel filone delle esperienze in precedenza indicate, è stata quella dei Centri di Assistenza Tecnica Agraria promossi dall'Amministrazione Provinciale di Brescia con alcune decine di Comuni (6).

---

(4) Si può rilevare che la presa di coscienza della stessa classe operaia socialmente più avanzata, sui limiti dello sviluppo economico, è relativamente recente, nelle dimensioni di un orientamento che non sia solo di élite.

(5) Si citano queste esperienze che hanno avuto matrici culturali e sociali molto diverse, per sottolineare il fatto che, a tutti i livelli (locale, nazionale ed internazionale) e sia pur per interessi a volte opposti, è avvertita da tempo l'importanza di ricercare e sperimentare forme di partecipazione in grado di costituire basi più efficienti e stabili, se non sempre per favorire lo sviluppo sociale, per lo sviluppo economico.

(6) Questa esperienza svolta ed in svolgimento nel bresciano è stata la prima ad orientarsi ed a definirsi come attività di « tipo pubblico » (assistenza tecnica agraria di tipo pubblico). La stessa esperienza ha messo in evidenza fin dall'inizio (con la selezione e la formazione del personale da destinare all'attività medesima) l'interpretazione non istituzionale del termine « pubblico » al quale è stato dato un contenuto culturale e sociale, che si è manifestato poi attraverso il lavoro dei tecnici che scherzosamente

Nelle esperienze in precedenza indicate, che avevano come scopo dichiarato quello di promuovere lo sviluppo, non solo economico ma anche sociale delle zone interessate, sono stati considerati, proposti e verificati in misura diversa e nelle possibili soluzioni, molti problemi che oggi vengono posti come fondamentali per la formulazione e l'attuazione dei programmi e piani di sviluppo (problemi di delimitazione ed organizzazione di comprensori, di integrazione delle tecniche produttive e sociali nella redazione ed attuazione dei piani, profilo e formazione culturale e professionale degli operatori sociali e tecnici che operano nell'ambito pubblico, organizzazione e sviluppo della partecipazione, ecc.).

V. - *L'esperienza di partecipazione che si va sviluppando in Valle Sabbia* (7) è partita dalle basi culturali e da alcuni elementi metodologici che sono stati prodotti in quei « progetti » che avevano un più chiaro contenuto sociale, compresa l'esperienza, non marginale, anche se settoriale, accumulata nei Centri di Assistenza Tecnica promossi dall'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Il settore della partecipazione è uno dei settori interessati per la redazione del piano di sviluppo per il quale sono impegnati tecnici ed esperti di diverse discipline (8).

Compito del settore « partecipazione » è quello di impegnare il maggior numero di cittadini e di amministratori perché contribuiscano alla formulazione del piano ponendo nel contempo alcune prime basi per uno sviluppo più profondo della partecipazione nella Valle al momento della attuazione del piano stesso.

Dopo un anno circa di attività, l'articolazione del lavoro per la redazione del piano di sviluppo può essere esposta nello schema di seguito riportato.

Lo schema, è bene metterlo in evidenza, è solo un punto di arrivo (maggio 1972) e non rappresenta, evidentemente, il rap-

---

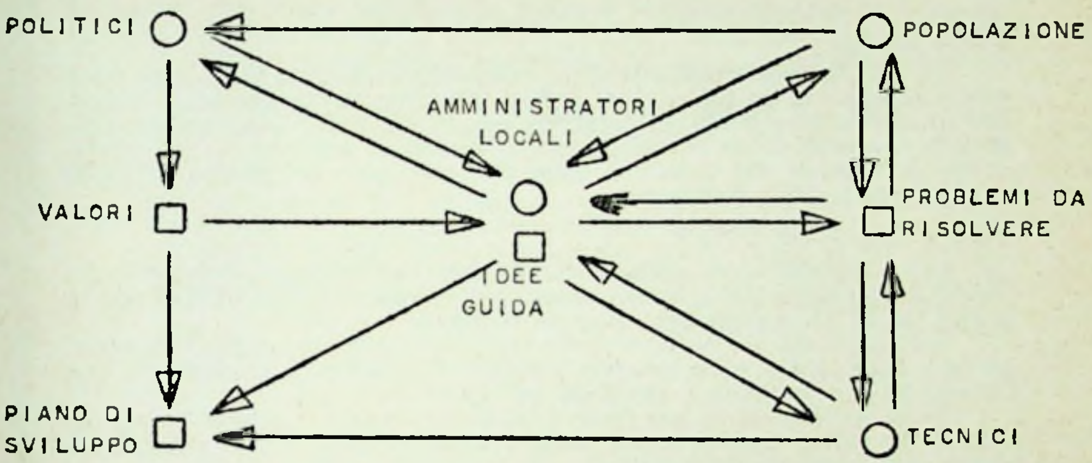
sono stati chiamati, all'inizio del loro lavoro, « tecnici filosofi », proprio per il distacco sostanziale manifestato nell'attività svolta, a confronto con un tipo di assistenza tecnica attuata in modo tradizionale nell'ambito pubblico e su matrici culturali proprie della logica privata (economicistica).

(7) La Valle Sabbia, che è una tipica Valle alpina bresciana, comprende 25 comuni, con una popolazione di circa 50 mila abitanti ed una economia mista (industriale, agricola, turistica).

(8) Il gruppo dei tecnici incaricati della redazione del piano, comprende, oltre alla competenza del settore della partecipazione quelle del naturalista, del forestale, del geologo, dell'economista, dell'agronomo, dello zootecnico, dell'urbanista, e del sociologo. Per alcune competenze sono costituiti dei gruppi di 2 o 3 tecnici.

porto « ideale » che dovrebbe potersi stabilire tra le realtà sociali ed economiche presenti nella Valle e le competenze che provvedono alla formulazione ed alla stesura del piano.

Sia pur con i limiti che lo schema presenta si può ritenere che anche una parziale realizzazione dei rapporti e delle conseguenze operative che lo schema stesso propone, rappresenti già un avanzamento non marginale nei confronti degli schemi di



rapporto che tradizionalmente si stabiliscono all'interno di una comunità quando si procede alla formulazione di programmi, o di piani, di intervento, economici e sociali.

Allo stato attuale (ottobre 1972) lo schema può già essere considerato, in parte, mutato e si ritiene possa ancora cambiare man mano che l'esperienza in corso si evolverà, consentendo una più chiara acquisizione della necessità di integrazione tra le esigenze della Valle, le disponibilità e possibilità tecniche di soluzione e la volontà delle componenti sociali chiamate a dare il loro contributo per la formulazione del piano.

Anche una semplice e sommaria considerazione dello schema mette immediatamente in evidenza la limitata possibilità attuale della popolazione di poter incidere sulle scelte politiche di fondo (sommariamente considerate nei valori), allo stesso modo si può rilevare come il dialogo con i politici sia, praticamente, inesistente e si svolga, sostanzialmente, attraverso gli amministratori locali, che, nel caso della Valle Sabbia hanno espresso le loro prime idee guida per la formulazione del piano (ipotesi e direttrici di svi-

luppo della Valle-proiezione di ciò che si vuole sia, o non sia, la Valle nel futuro) (9).

Altri due elementi si ritiene vadano messi in evidenza, con riferimento allo schema che si è presentato. Il primo riguarda l'espressione, quasi sempre indiretta (attraverso le scelte o la mancanza di scelte), dei valori da parte dei politici. Nel caso della Valle Sabbia i valori (definiti come elementi che si ritengono importanti e per il mantenimento e l'evoluzione dei quali si è disposti, in misura proporzionale alla loro importanza, a soppor-

---

(9) Le idee guida ordinate dagli amministratori della Valle sono state messe a punto in un incontro di studio articolato in tre gruppi di lavoro. Pur avendo le idee guida un carattere puramente indicativo e provvisorio (per la necessità di un confronto con le ipotesi di soluzioni e gli orientamenti prospettati dai tecnici e dalle problematiche dei gruppi di base) si riportano a titolo indicativo.

Sintesi delle IDEE GUIDA

Gli amministratori della Valle Sabbia nell'incontro di studio dei giorni 20-21 maggio 1972, hanno espresso le seguenti IDEE GUIDA per la redazione ed attuazione del piano di sviluppo.

Ritengono che sia indispensabile assicurare la permanenza della popolazione della Valle nelle proprie località di residenza, osservando che l'esodo ha già superato i limiti di tolleranza.

Se lo spopolamento non fosse totalmente frenato risulterebbe problematica la stessa conservazione delle risorse naturali e del patrimonio economico e sociale della Valle.

L'utilizzazione delle risorse esistenti e l'impiego di nuove risorse economiche, attraverso gli interventi che potranno essere previsti nel piano, è opportuno che abbiano, in primo luogo, lo scopo di frenare lo spopolamento, che provoca, tra l'altro, anche preoccupanti situazioni di impoverimento della vita sociale.

Si demanda ai tecnici il compito di verificare attentamente se esiste la possibilità di frenare l'esodo attraverso la creazione di fonti di reddito sufficienti per l'attuale popolazione della Valle considerando quanto di seguito esposto.

Settore industriale

È stata messa in evidenza la possibilità di assicurare l'insediamento di nuove attività produttive, di difendere e potenziare le attuali attività industriali e artigianali nel settore tessile attraverso interventi che sollecitino anche la partecipazione statale per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Le nuove industrie dovrebbero sorgere fuori dei centri urbani e non essere inquinanti. Per l'ubicazione nella Valle delle attività industriali viene lasciata agli esperti la scelta delle località mettendo tuttavia in evidenza, come indicazioni di massima, le seguenti zone: nella bassa Valle le zone di Sabbio Chiese, del Bosco, di Gavardo, di Cerreto nella fazione di Carpeneda; nella media Valle le zone dove maggiore è la disponibilità di manodopera.

Per la media montagna si ritiene utile sviluppare le sole attività artigianali, mentre nelle zone tipicamente turistiche si ritiene debbano essere ammessi insediamenti di attività produttive con il rispetto assoluto dell'ambiente.

È stato auspicato l'investimento del reddito prodotto dalle industrie

tare dei sacrifici) sono stati indicati dagli amministratori locali (anche in questo caso modificando già lo schema di riferimento che è stato riportato). Il secondo elemento da considerare riguarda l'incidenza della partecipazione locale sulle scelte politiche di fondo che riguardano non solo un comprensorio ma una comunità più vasta, da quella regionale fino alla comunità nazionale e, al limite, internazionale.

---

in servizi e strutture sociali nella Valle, il rispetto rigoroso delle norme di legge riguardanti il lavoro minorile, il lavoro familiare, le norme antinfortunistiche e il versamento dei contributi su tutta la retribuzione percepita dai lavoratori.

È stata rilevata infine, l'importanza di incentivare le attività artigianali con strumenti creditizi e di assistenza tecnica.

Settore agricolo

Viene sottolineata la necessità di sollecitare e favorire lo sviluppo dell'associazionismo per il progresso dell'attività agricola.

L'agricoltura dovrà essere considerata anche come forma complementare di altre attività produttive, oltre che un servizio reso alla comunità per la conservazione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici in relazione al potenziamento dell'attività turistica (Agroturismo).

Si ritiene anche utile, quando ciò sia possibile, la costituzione di unità aziendali di una certa consistenza ed efficienza tecnica ed economica.

Viabilità

È stata rilevata la necessità di più rapidi collegamenti nel fondo Valle, mediante un'arteria di grande respiro e collegamenti intervallivi che, inquadrati in una pianificazione urbanistica, siano rispettosi dei valori che sono stati indicati in precedenza.

Per quanto riguarda la viabilità minore è stata espressa l'esigenza di creare una razionale rete stradale che consenta rapidi collegamenti con il fondo Valle, al fine di favorire l'accesso e lo sviluppo ai servizi sociali ed alle attività produttive.

Per favorire l'ampliamento del periodo di tempo utile per l'esercizio dell'attività turistica si ritiene necessario migliorare i sentieri di alta montagna per renderli transitabili durante il periodo autunnale e primaverile.

Turismo

Potenziamento degli interventi nelle zone dove tale settore ha già assunto interessanti dimensioni economiche.

Sanità

È stata messa in evidenza la necessità che venga recepito dagli esperti, in modo tale, quanto è stato definito nel Convegno di Vobarno sui presidi sanitari (costituzione dell'unità sanitaria locale); si è ritenuto, inoltre, che vada considerata la necessità di creare le strutture in grado di salvaguardare la salute pubblica, attraverso forme di medicina preventiva.

Per quanto riguarda l'assistenza per le lunghe degenze viene indicata l'utilizzazione del nosocomio di Gavardo, quando sarà realizzato il nuovo ospedale di Roè Volciano.

Viene richiamato il Convegno di Fasano per la costituzione di un Centro di Assistenza medico psicopedagogica per i disadattati ed i subnormali.

Appare evidente che, allo stato attuale, l'esperienza in corso in Valle Sabbia potrà, al massimo e nella migliore delle ipotesi, avere una qualche incidenza, diretta o indiretta, su alcune scelte a livello provinciale e regionale. Resta aperto, perciò, il problema dell'ampliamento di una partecipazione che non sia solo di carattere tecnico-amministrativo (per dare una qualche definizione ad una partecipazione incompleta) ma di carattere politico. Per una partecipazione di questo genere è evidente che il discorso si allarga notevolmente e pone problemi di tali dimensioni, a livello politico-culturale, di analisi e di ricerca teorica, tecnica e metodologica, da non poter essere affrontati in questi appunti. È forse sufficiente, allo stato attuale, rilevare i limiti, oltre che le possibilità, di un tipo di partecipazione come quella qui considerata, rilevando che la sua corretta applicazione (al limite della accumulazione culturale e tecnico-metodologica esistente), oltre a consentire la soluzione di alcuni non marginali problemi di programmazione locale, potrà anche consentire, in qualche misura, riflessioni, orientamenti e maturazioni a livello culturale per affrontare in seguito anche forme di partecipazione politica.

Scuola

Nel campo culturale si è rilevata la necessità di conservare il patrimonio etico della Valle e di ampliare la formazione dei cittadini attraverso una adeguata educazione civica a tutti i livelli e mediante la creazione di strutture in grado di favorire la crescita culturale e la formazione sociale (biblioteche, centri di cultura, ecc.).

L'ampliamento della formazione sociale e la crescita culturale dei cittadini della Valle, potranno essere ottenute anche attraverso le istituzioni scolastiche, favorendo la partecipazione alla gestione della scuola di tutte le forze sociali.

Nell'ambito scolastico sono obiettivi da raggiungere: l'abolizione delle pluriclassi, la realizzazione della scuola a tempo pieno, la realizzazione di scuole professionali per i diversi settori, integrate possibilmente, con un biennio di scuole superiori.

Tra i problemi che interessano la scuola è stata messa in evidenza pure la necessità di creare una efficiente rete di trasporti ed è anche emersa la necessità di creare asili nido e scuole materne dove le attività produttive occupano manodopera femminile.

Per le scuole medie superiori ed inferiori si è ritenuto opportuno che, nella predisposizione del piano, venga attentamente considerata la possibilità di creare in Valle nuovi ed efficienti centri scolastici.

Sport

Vista la grande carenza di attrezzature sportive, si ritiene utile intervenire per la creazione di impianti a livello di zona, anche con il concorso di capitale privato, specialmente nel settore del nuoto.

Per l'attività venatoria si considera necessaria una completa revisione delle forme attraverso le quali la caccia viene attualmente esercitata, provvedendo alla creazione di riserve e zone di ripopolamento.

VI. - *Il lavoro per promuovere prime forme di partecipazione in Valle Sabbia è impostato nel modo di seguito riassunto.*

1) *Costituzione di un primo gruppo di persone (variamente qualificate e compreso almeno un terzo di donne) a livello di Valle,* per una prima considerazione dei problemi di carattere generale. Il Gruppo rappresenta il primo nucleo che si divide, in seguito, per la formazione di altri gruppi, con l'aggiunta di altre persone, in cinque diverse zone della Valle. Una successiva divisione dei gruppi zonali con la ricomposizione di altri gruppi, a livello comunale, consente di sviluppare un graduale approfondimento dei problemi che interessano la Valle, le zone ed i singoli Comuni (10).

Quando i gruppi sono composti da più di 10-12 persone si suddividono in sottogruppi per consentire una discussione più profonda dei problemi e nello stesso tempo una prima elemen-

---

Partecipazione

Si è ritenuto di fondamentale importanza, per la redazione e la attuazione del Piano di Sviluppo, potenziare le attività volte a promuovere la più ampia partecipazione possibile della popolazio-Valsabbina nella effettuazione delle scelte programmatiche ed esecutive che interessano la comunità.

La partecipazione va intesa anche come strumento per favorire lo sviluppo culturale.

I mezzi per promuovere una effettiva partecipazione possono essere identificati:

a) in una sistematica e diffusa informazione sull'attività dell'amministrazione pubblica;

b) in un dialogo costante tra amministratori e cittadini;

c) nella costante espressione di una volontà politica che stimoli i cittadini ad interessarsi maggiormente dell'attività pubblica.

Servizi

È opportuno che sia considerata la possibilità di poter disporre di assistenti sociali che operino a livello comunale e nell'ambito di tutta la vita sociale della comunità.

(10) La costituzione del primo gruppo a livello di Valle, è stata effettuata dopo una riunione preliminare dei sindaci dei singoli comuni ed una discussione sul profilo e la rappresentatività delle persone da segnalare tra cittadini non amministratori appartenenti a tutte le categorie sociali ed a tutti gli orientamenti appartenenti a tutte le categorie sociali ed a tutti gli orientamenti ideologici. Si è stabilito di riservare la segnalazione, su 8 persone per comune, per 1/3, come minimo, a cittadini di sesso femminile.

Tra i segnalati (circa un centinaio su tutta la Valle) è stato composto un gruppo di 40 persone, per il primo gruppo a livello di Valle, con una rappresentatività proporzionale all'importanza delle singole categorie sociali presenti nella zona.

Dopo le prime riunioni a livello di Valle e la suddivisione, dei componenti il primo gruppo, in gruppi di zona, sono stati chiamati a far parte dei gruppi zonali le rimanenti persone segnalate dai sindaci con altri cittadini interessati al lavoro, o segnalati dai partecipanti medesimi al lavoro del primo gruppo a livello di Valle.

tare introduzione della tecnica del lavoro di gruppo, che è una delle basi fondamentali per poter assicurare lo sviluppo di una discussione, quanto più possibile serena, dei problemi.

Il lavoro di segreteria, verbalizzazione e sintesi delle discussioni e delle indicazioni che scaturiscono dai Gruppi ed in alcuni casi il lavoro di introduzione per l'avviamento dell'attività dei Gruppi medesimi, è svolto da alcuni studenti universitari della Valle e si ritiene che i gruppi di lavoro stessi possano consentire (come è già avvenuto in alcuni casi) e man mano l'attività si sviluppa, di reperire altri collaboratori.

Per l'avviamento dell'esame dei problemi nei Gruppi di lavoro viene discussa in via preliminare, la traccia di seguito riportata e che ha consentito e consente di fare un primo elenco (un inventario) dei problemi da affrontare e da risolvere.

Traccia indicativa per la discussione e l'elencazione dei problemi

a) *Istruzione, formazione, cultura.* Dagli asili alle scuole superiori, dall'aggiornamento culturale degli adulti all'impiego del tempo libero.

b) *Assistenza.* Dal problema dell'assistenza sanitaria (ospedali, infermerie, servizio medico, ecc.) ai servizi per tutta la popolazione o per una parte della popolazione con esigenze particolari, fino alla assistenza per gli anziani e gli invalidi.

c) *Utilizzazione e conservazione del territorio e delle risorse naturali.* Esigenze, possibilità e problemi legati alla conservazione, al razionale sfruttamento ed al miglioramento dell'ambiente e del patrimonio naturale.

d) *Viabilità e problemi dei trasporti e dei collegamenti.* All'interno della Valle e tra la Valle e altre zone.

e) *Problemi legati allo sviluppo dell'attività produttiva, in generale e per singoli settori.* Possibilità ed esigenze di sviluppo nel settore agricolo, artigianale, turistico, commerciale, industriale e di altri settori.

f) *Problemi legati al rapporto con l'Amministrazione della cosa pubblica.* Rapporti con la popolazione, informazioni sulle attività amministrative, gestione di servizi, ecc.

g) *Problemi generali e di categoria.* Riguardanti i servizi pubblici civili, religiosi, sportivi, ecc. che interessano o possono interessare i giovani e gli adulti, gli operai, i lavoratori agricoli, i professionisti, i commercianti, gli industriali, gli artigiani, gli emigranti ed altre categorie.

h) *Altri problemi riguardanti la Valle,* che si ritiene utile mettere in evidenza.



13 dicembre 1967: l'udienza del Presidente della Repubblica al Consiglio Nazionale nel XV dell'UNCEM.



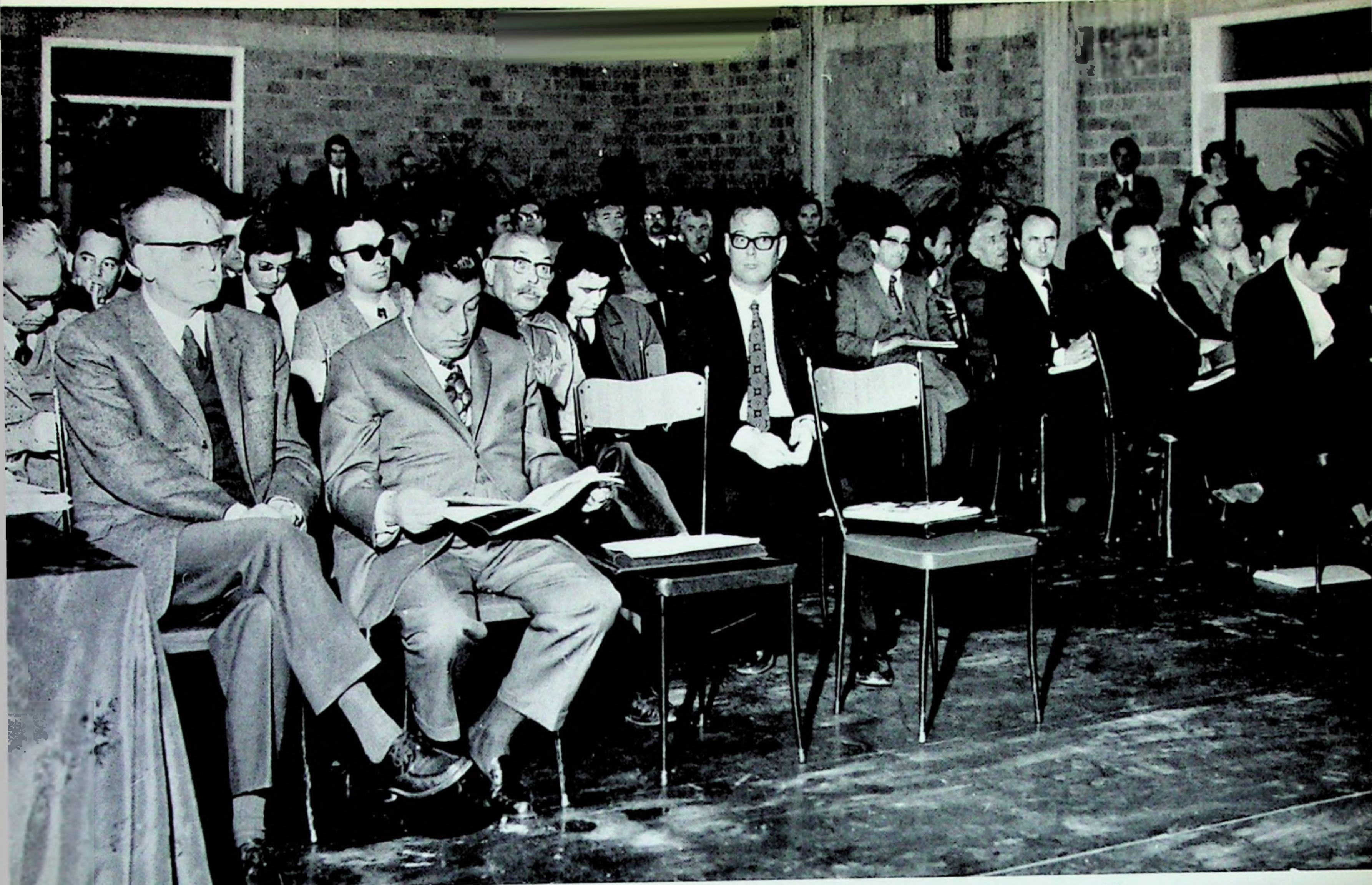
Una panoramica della seduta di apertura del 7° Congresso Nazionale dell'UNCEM
nel Palazzo Vecchio di Firenze, il 6 dicembre 1970.
La stampa quotidiana e periodica ha dato largo spazio al dibattito congressuale e alle proposte formulate dal Congresso
per il rilancio della politica a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna.



L'assemblea dei Presidenti dei Consorzi forestali svoltasi il 10 novembre 1972 a Frontone.



La presidenza del convegno di studio presieduto dal sen. Segnana, presente il sottosegretario sen. Venturi.



Il convegno nazionale di studio delle aziende speciali e Consorzi forestali. Frontone, 11 novembre 1972.

A livello Comunale i Gruppi sviluppano il lavoro sulla base delle fasi di seguito indicate (11).

Prima fase

Indicazione dei problemi da risolvere nel Comune.

Problemi che riguardano oltre al proprio Comune alcuni Comuni vicini (quali problemi e quali Comuni).

Problemi che riguardano tutta la Valle.

Problemi che interessano e possono essere risolti solo con il collegamento tra Valle Sabbia e altri territori vicini (all'interno della provincia).

Seconda fase

Quale è la priorità da darsi, nella soluzione, ai singoli problemi e come possono essere distribuiti i compiti, le funzioni e gli interventi per risolvere i problemi nelle singole dimensioni territoriali (comune, unione di comuni, valle, valle ed altri territori vicini).

a) problemi, o parte di problemi che possono essere direttamente affrontati e risolti dai cittadini, individualmente o attraverso adeguate forme di organizzazione o associazione (nel comune o nella Valle);

b) problemi che possono, o devono, essere di competenza dell'Amministrazione pubblica a livello comunale;

c) problemi che possono, o devono, essere affrontati solo attraverso forme di collaborazione tra Comuni vicini;

d) problemi che sono, o che devono, essere di competenza dell'Amministrazione pubblica a livello di Valle;

e) problemi che possono essere risolti solo attraverso accordi o con interventi non limitati alla Valle Sabbia.

Terza fase

Attraverso quali attività e con quali mezzi i cittadini possono essere impegnati a partecipare alla vita pubblica al fine di

---

(11) La composizione dei gruppi comunali è avvenuta attraverso varie segnalazioni: segnalazioni dei Sindaci, segnalazione delle persone provenienti dai singoli comuni che hanno partecipato al lavoro del gruppo di Valle e dei gruppi di zona, integrazioni con segnalazioni dei rappresentanti gli orientamenti ideologici presenti nei comuni. La dimensione dei gruppi degli invitati nei singoli comuni è compresa tra le 30 e le 40 persone, con punte di 60-70 persone. La partecipazione al lavoro dei gruppi varia dal 35 al 70 % degli invitati.

contribuire con le loro sollecitazioni nei confronti dell'amministrazione locale ma anche con il loro contributo di idee e di attività, a risolvere i problemi della collettività.

Quarta fase

Suggerimenti da dare e chiarimenti da chiedere agli Amministratori pubblici del Comune e della Valle ed agli esperti incaricati della redazione del piano di sviluppo.

C'è da rilevare che solo alcuni Gruppi comunali riusciranno, in questa prima esperienza, a sviluppare tutte le quattro fasi per presentare e discutere poi il lavoro svolto in una riunione allargata a tutti i cittadini del Comune.

2) *Avviamento di un dialogo, dopo l'inventario ed un primo approfondimento, dei problemi a livello comunale, con i tecnici e gli Amministratori.* Il dialogo potrà avvenire (in parte è già in corso) sui problemi di carattere generale, servizi sociali, amministrazione pubblica, ecc. o di carattere settoriale (agricoltura, industria, turismo, viabilità, ecc.) attraverso la ricostituzione del gruppo a livello di Valle il quale potrà disporre delle indicazioni emerse nei lavori comunali e di zona.

3) *Graduale precisazione*, man mano che il lavoro procede e si presentano necessità di chiarimento dei ruoli (tra popolazione, amministratori e tecnici incaricati alla redazione del piano), dei compiti che le parti interessate alla redazione ed attuazione del piano di sviluppo devono assumersi.

Conclusioni

L'esperienza in corso in Valle Sabbia, finalizzata, come si è già accennato, non solo alla redazione del piano di sviluppo economico e sociale ma alla costituzione di elementi tecnico-metodologici, organizzativi e concettuali in grado di facilitare lo sviluppo di una partecipazione quanto più possibile qualificata e profonda al momento dell'attuazione del piano, presenta, indubbiamente (come è già stato più volte rilevato) limiti ed esigenze di approfondimento non marginali. Si deve rilevare, tuttavia, che uno dei modi per uscire dalle semplici enunciazioni di principio, per quanto riguarda la partecipazione, è proprio quello di avviare e rilanciare esperienze che consentano di riflettere sulle possibilità esistenti, in concreto, per soddisfare un'esigenza ormai generalmente avvertita e che non si potrà più a lungo eludere

o rinviare se si vorranno evitare gravi forme di involuzione sociale.

È opportuno mettere in evidenza anche il fatto che, la scelta della via della partecipazione, per redarre un piano di sviluppo economico e sociale è, sostanzialmente, una scelta politica per gli amministratori di una comunità, scelta che, per la scarsa accumulazione tecnica, metodologica ed organizzativa oggi esistente non è priva di rischi e può, come minimo, esporre gli amministratori alla facile accusa di inefficienza per i tempi, relativamente lunghi, che la redazione di un piano di sviluppo può richiedere, in questo modo, a confronto con la forma tradizionale limitata all'affidamento di incarichi ai tecnici. Si deve d'altra parte considerare che una delle prime conseguenze, quando si sceglie una partecipazione aperta, non guidata (consapevole e non spontaneistica), è quella di incidere immediatamente sulle strutture e sulla tradizione amministrativa, si potrebbe dire sul modo tradizionale di amministrare. La figura dell'amministratore in questo caso finisce con l'essere considerata non più come quella della persona che sceglie e decide, ma della persona che organizza l'informazione e il dibattito sulle scelte, preoccupata non tanto di un efficentissimo realizzativo (che pure si renderà necessario) quanto di assicurare alla comunità scelte qualitativamente sempre migliori e più consapevoli.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Westcott R.H., *Nuove strutture democratiche sviluppate dalla partecipazione attiva delle associazioni volontarie*, in « Centro sociale », numero internazionale, VI, 28-29, 1959.

Robert Caillot, *Aménagement régional et partecipation*, in « Economie et humanisme », n. 127, supplement annuel 1960.

AA.VV., *Tavola rotonda sulla « Partecipazione politica »*, in « Tempi moderni », gennaio-marzo/luglio-settembre, n. 10, 1962.

William Heard Kilpatrick, *Educazione per una civiltà in cammino*, ed. « La nuova Italia », 1966.

ISPES, *Il « Progetto Molise »*, rapporto n. 1 del 1966.

A. Paci, *Appunti per la formulazione di un programma di interventi sociali ed educativi nei territori particolarmente depressi dell'Italia Meridionale*, rapporto ISPES n. 4, 1966.

Andreas Kasamias-Byron G. Massialas, *Tradizione e mutamento*, ed. Aldo Martello, 1967.

AA.VV., *Gli enti locali ed i programmi di intervento e di assistenza tecnica in agricoltura*, in « Esperienze amministrative », n. 8, 1967.

A. Meister, *Tipologia della partecipazione provocata*, in « Int. Review of C. Development », n. 17-18, 1967.

ISPES, *La partecipazione in agricoltura*, a cura di I. Antonangeli, rapporto n. 7, 1967.

AA.VV., *L'operatore sociale e il mutamento sociale*, Antologia di pagine scelte e saggi di Banfi, Bennet, Bettelheim, Ceriani, Sebregondi, Dolci, Gramsci, Warren, ed. Formez, 1969.

G. Gozio, *Gli operatori tecnici in agricoltura. Prima valutazione di esperienze operative sperimentali svolte da tecnici agrari impegnati in attività di assistenza tecnica di tipo pubblico*, Appunti di Lavoro ISPES, 1969.

E. Hitten, *Esperienze di sviluppo sociale nel Mezzogiorno*, SVIMEZ, Giuffré, 1969.

G. Mottura, *Sintesi valutativa di 9 progetti italiani di sviluppo comunitario*, in « Centro sociale », n. 81-84, 1969.

S. Cafierio, *Partecipazione e potere nell'esperienza italiana*, in « Int. Review of C. Development », n. 21-22, 1969.

A. Meister, *Alcuni problemi della ricerca sociale e sociologica applicata allo sviluppo partecipativo*, in « Int. Review of C. Development », n. 23-24, 1970.

G. Mottura, *Ancora su partecipazione e potere: osservazioni sulle prospettive del nuovo riformismo*, in « Centro sociale », n. 25-26, 1971.

G. Dell'Angelo, *La partecipazione alla predisposizione ed attuazione dei piani e programmi per l'agricoltura*, in « Atti del Convegno di Benevento », dicembre 1971, ISPES, Regione Campania (in corso di stampa).

B. Dente, *Il decentramento urbano in Italia e all'estero*, in « Amministrare », n. 37 del 1972.

LEGGI REGIONALI PER LA MONTAGNA

Situazione al 30 *novembre* 1972

Sicilia: La legge sulla montagna (17 luglio '72, n. 34) è stata approvata dall'Assemblea regionale il 6 luglio '72. Pubblicata sulla G.U. della Regione n. 34 del 22-7-72 e riportata sulla G.U. n. 227 del 31-8-72.

Per la delimitazione delle zone è stata demandata al presidente della Regione la suddivisione in zone omogenee del territorio montano, di intesa con una commissione composta da 15 Deputati regionali e con i Comuni interessati.

Umbria: Approvata la legge dal Consiglio regionale il 28 luglio. Legge n. 23 del 6-9-72, pubblicata sul Bollettino Uff. n. 25 del 9-9-72 e riportata sulla G.U. n. 268 del 13-10-72.

Delimitate 9 zone.

Puglia: Approvata la legge dal Consiglio regionale il 28 luglio. Legge n. 9 del 5-9-72, pubblicata sul Bollettino Uff. n. 79 del 15-9-72 e riportata sulla G.U. n. 269 del 14-10-72.

Delimitate 5 zone.

Toscana: Approvata la legge (proposta PCI) per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione il 17-7-72, n. 20. Bollettino Uff. n. 27 del 17-7-72 e G.U. n. 216 del 21-8-72.

Approvata la legge sulle Comunità montane il 27-10-72 sulla base delle proposte dei gruppi DC e PCI. Vedi testi a pag. 793 e note a pag. 791.

Approvata il 29 novembre la legge sulla delimitazione delle zone presentata dalla Giunta regionale nel maggio '72 (vedi testo su « Il Montanaro d'Italia » n. 4/5, pag. 260). Le zone sono aumentate da 20 a 24.

Liguria: Presentata la proposta di legge dalla Giunta il 18 aprile '72 sulla costituzione delle Comunità (cfr. testo su « Il Montanaro d'Italia » n. 3, pag. 148).

Iniziata la discussione in commissione, la quale ha chiesto alla Giunta di presentare la proposta di zonizzazione per approvare una unica legge.

Basilicata: presentata proposta di legge dalla Giunta nel giugno '72 (testo sul « Montanaro » n. 6/7, pag. 390).

Emilia-Romagna: presentata proposta di legge dalla Giunta nel giugno '72 (testo sul « Montanaro » n. 6/7, pag. 399).

Abruzzo: presentata proposta di legge dalla Giunta nel giugno '72 (testo sul « Montanaro » n. 6/7, pag. 411).

Calabria: presentata proposta di legge dalla Giunta nel settembre '72 (testo sul « Montanaro » n. 10, pag. 667).

Marche: presentata proposta di legge dalla Giunta nell'ottobre '72 (testo sul « Montanaro » n. 10, pag. 677).

Lombardia: presentata proposta di legge dalla Giunta nell'ottobre '72 (testo sul « Montanaro » n. 10, pag. 687).

Veneto: presentata proposta di legge dalla Giunta nel novembre '72 (testo a pag. 801).

Molise: presentate 2 proposte di legge dalla Giunta nel novembre '72 (testo a pag. 806).

Piemonte: presentata proposta di legge dalla Giunta nell'ottobre '72 (testo a pag. 815).

In queste Regioni (esclusa l'Emilia-Romagna) risulta presentata anche una proposta di legge del gruppo PCI.

Nella Basilicata risulta presentata anche una proposta del gruppo PSI.

Nell'Abruzzo risultano presentate anche due proposte di legge da un Consigliere DC.

Nel Molise risulta presentata una proposta anche del gruppo PLI.

Nelle rimanenti Regioni: Valle d'Aosta, Friuli V.G., Lazio, Campania, Sardegna e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano non risultano presentate proposte di legge da parte della Giunta.

Sono state presentate proposte di legge del gruppo PCI in Campania, nel Lazio e nel Friuli V.G.

LE LEGGI APPROVATE IN TOSCANA

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il 27 *ottobre la seconda legge per la montagna. Questa legge si aggiunge alla legge n.* 20 *del* 17-7-72, *concernente l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione.*

Il testo approvato è la risultanza dell'esame congiunto delle proposte presentate dai Consiglieri Barbagli ed altri, della DC, e dai Consiglieri Degl'Innocenti ed altri del PCI. Su questo testo si erano svolte le consultazioni con i comuni, gli altri enti e organismi di vario genere.

Esaminiamo il testo della legge, approvata dopo un lungo e polemico dibattito sia in Commissione che in Consiglio, anche con riferimento al testo delle leggi regionali approvate in Sicilia, Umbria e Puglia da noi commentate sul n. 8-9 *della rivista* (*pag.* 535).

L'articolo 3 *stabilisce che il coordinamento del piano della Comunità montana con l'attività degli enti operanti nel suo territorio, avviene sulla base delle « indicazioni degli altri enti anche se non espresse in atti di piano ». Stabilisce che la Comunità adotta il metodo della consultazione e della partecipazione, « assicurando la partecipazione anche delle organizzazioni sindacali e politiche e delle formazioni sociali della zona », e « garantisce la coerenza con le indicazioni dei programmi regionali ». Non sono indicate particolari norme per tale coordinamento, come invece è avvenuto in altre leggi regionali.*

L'articolo 4 *precisa le norme cui deve essere informato lo Statuto della Comunità, e negli articoli* 5-6-7-8 *ne dà alcune specificazioni. La rappresentanza dei Comuni è stabilita in modo uniforme con* 3 *membri, di cui uno della minoranza, mentre la composizione della Giunta*

è fissata da 3 a 13 Consiglieri, e comunque in numero che deve essere inferiore alla metà dei componenti il Consiglio. Il voto limitato a 2/3 per la elezione della Giunta, assicura la presenza della minoranza. Presidenti e Vice-Presidenti devono essere eletti a maggioranza dal Consiglio.

Per il caso della Comunità del Monte Argentario, composta di un solo comune, le funzioni del consiglio saranno assolte dal Consiglio comunale.

La legge contiene una norma (Art. 9) per il riparto dei fondi assegnati alla Regione, ai sensi della legge 3-12-71, n. 1102, e stabilisce di riservare il 75 % alla decisione del Consiglio regionale nel momento in cui lo stesso Consiglio (a norma della legge 17-7-72) approva i programmi presentati dalle singole Comunità. Il restante 25 % viene ripartito per 6/10 in proporzione alla superficie territoriale, e per i 4/10 in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Comunità montana, assicurando per i Comuni parzialmente montani che il conteggio dei dati venga effettuato per il solo territorio classificato montano.

Ricordiamo che nel testo approvato dalla II Commissione legislativa, e sul quale nel luglio scorso si sono svolte le consultazioni con i comuni e gli altri enti ed organismi interessati, agli articoli 1 e 9 si prevedevano oltre che i fondi dell'art. 5 della legge 1102 anche « quelli che risulteranno altrimenti disponibili ai fini della stessa legge ».

Finora nessuna legge regionale lasciava un margine, per di più molto ampio, alla decisione discrezionale della regione. Il progetto di legge del gruppo DC prevedeva il 40 % ripartito in parti uguali tra le Comunità montane, il 40 % in rapporto al territorio e il 20 % alla popolazione. Il testo unificato della Commissione (luglio 1972) prevedeva il 30 % in base alla popolazione, il 50 % in base al territorio e il 20 % in base al dissesto idrogeologico di ciascuna Comunità « accertato periodicamente da una apposita commissione nominata dal Consiglio regionale » (1).

Per la prima attuazione della legge è stabilito il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per la delimitazione delle zone omogenee (approvata il 29 novembre) per la nomina dei rappresentanti dei comuni. In caso di gestione commissariale, il Commissario dovrà sceglierli « tra i componenti del disciolto Consiglio comunale nel rispetto dei rapporti proporzionali in esso esistenti tra i vari gruppi politici ».

Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo annuale è fissato al 15 dicembre e quello per il conto consuntivo al 31 maggio.

Altre norme (artt. 11 e 13) stabiliscono lo scioglimento dei Consigli di valle o Comunità montane costituite in base al D.P.R. 10-6-55 n. 987 e

---

(1) Per altre forme di riparto del fondo regionale alle Comunità montane cfr. le note pubblicate sui precedenti numeri della rivista n. 6-7 (pag. 527) e n. 8-9 (pag. 535) e le proposte di legge regionali pubblicate su questo numero.

per il passaggio del relativo personale alle dipendenze delle nuove comunità. Si prevede anche l'assunzione per chiamata diretta del personale tecnico-amministrativo alle dipendenze dei Consorzi di Bonifica Montana e in servizio al 7 gennaio 1971.

Per maggiore chiarezza pubblichiamo, oltre alla legge sulle Comunità montane, la legge 17-7-72 n. 20 relativa alle competenze degli organi regionali.

(g. p.)

Legge regionale 17 luglio 1972, n. 20

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102.

(Pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 27 del 17 luglio 1972 e della G.U. n. 216 del 21 agosto 1972).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, è disciplinato, ai sensi degli articoli 21 lettera *p*, 46 e 47 dello statuto, dalla presente legge.

Art. 2

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

approva gli statuti delle comunità montane;

coordina ed approva i piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle zone;

approva le modificazioni dei piani di zona, proposte dalle relazioni annuali delle comunità sullo stato di attuazione dei programmi;

approva, su proposta della Giunta regionale, la relazione programmatica da inoltrare al Ministero dell'agricoltura e foreste per la ripartizione dei fondi da parte del C.I.P.E.;

dispone il finanziamento dei piani e ne controlla la esecuzione;

delibera l'acquisto o l'affitto dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

approva i piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento di terreni da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali;

delibera l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con le Casse di risparmio;

esercita le potestà regolamentari in ordine alla pubblicità degli statuti, dei bilanci e delle nomine dei rappresentanti legali delle comunioni familiari;

esprime il parere della Regione sulla carta della montagna ai sensi dell'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

autorizza e finanzia; in via transitoria, per il periodo di preparazione dei piani, opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

dichiara di interesse comune, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo;

procede all'espropriazione dei terreni ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

dispone il comando del personale regionale a favore delle comunità montane che ne facciano richiesta;

esamina e propone al Consiglio il coordinamento e l'approvazione dei piani di sviluppo economico-sociale delle zone;

provvede annualmente, sulla base della ripartizione compiuta secondo i criteri indicati dalla legge regionale, a finanziare i programmi stralcio predisposti dalle comunità montane;

esamina le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi annuali nel quadro del piano di sviluppo di ciascuna comunità proponendo all'approvazione del Consiglio le eventuali richieste di modificazioni;

autorizza la destinazione dei beni delle comunioni familiari ad attività turistiche.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 luglio 1972.

LAGORIO

Legge regionale n. 26/1972

Norme per la costituzione e l'attività delle Comunità Montane in attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1972

Art. 1

La presente legge disciplina la formulazione degli Statuti delle Comunità Montane di cui alla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102; l'articolazione e composizione dei loro organi; la preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali; i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio delle Comunità Montane ed i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati dalla suddetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2

Tra i Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee delimitate dalla legge regionale, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

La Comunità Montana è retta dal proprio Statuto, approvato nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto stabilisce il nome e la sede della Comunità.

Art. 3

La Comunità Montana ha per scopo la valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della propria zona, attraverso l'approntamento dei piani pluriennali per lo sviluppo economico-sociale e dei programmi annuali e la redazione dei piani urbanistici ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Nella preparazione dei piani e dei programmi, la Comunità Montana tiene conto delle indicazioni degli altri enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti. A tale fine gli enti forniscono ogni collaborazione per il settore di propria competenza anche trasmettendo alla Comunità i piani ed i programmi elaborati.

Nella preparazione del piano di sviluppo economico-sociale, del piano urbanistico e del programma annuale, la Comunità:

a) adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;

b) assicura la partecipazione delle organizzazioni sindacali e politiche e delle formazioni sociali della propria zona;

c) garantisce la coerenza con le indicazioni dei programmi regionali.

I Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana esprimono il loro parere in ordine agli atti indicati nel comma precedente, entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Delle istanze e delle proposte ricevute, nonché di altri eventuali pareri espressi, è fatta menzione nella relazione di accompagnamento dei piani o dei programmi.

I piani degli altri enti operanti nel territorio debbono adeguarsi, ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al piano di sviluppo economico-sociale della zona, formulato dalla Comunità Montana.

Art. 4

Sono organi della Comunità Montana: il Consiglio, la Giunta esecutiva e il Presidente.

Nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, lo Statuto della Comunità stabilisce la composizione, i compiti e la durata dei predetti organi; le modalità e i tempi di loro convocazione, nonché le norme per la revoca degli organi esecutivi o di singoli componenti il Consiglio e la Giunta.

Art. 5

Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità.

Esso è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti alla Comunità. Ogni Comune è rappresentato dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri, di cui uno della minoranza.

Ove la Comunità Montana sia costituita da un solo Comune, il Consiglio Comunale assume le funzioni di Consiglio della Comunità.

I componenti del Consiglio restano in carica finché non sono sostituiti dai successori, nominati dai rispettivi Consigli Comunali.

In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla Comunità Montana restano in carica fino a diversa nomina da parte del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 6

I compiti del Consiglio sono stabiliti dallo Statuto il quale deve prevedere che spetta al Consiglio:

a) eleggere la Giunta esecutiva, il Presidente, eventuali vice-presidenti;

b) adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale e le eventuali modifiche, i programmi annuali ed il piano urbanistico;

c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) stabilire l'eventuale contributo finanziario che i Comuni devono versare alla Comunità;

e) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili e i contratti relativi, nonché i contratti di lolazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni;

f) deliberare la contrazione di mutui;

g) deliberare ogni altro provvedimento di competenza della Comunità, per il quale le leggi, i regolamenti o lo Statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 7

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto della Comunità.

Ciascun componente la Giunta può essere incaricato, anche in via permanente, della cura di determinati affari.

La Giunta è composta da un minimo di tre ad un massimo di tredici consiglieri e comunque il numero dei suoi componenti deve essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio.

L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato a non più di due terzi dei componenti da eleggere.

Tra i componenti la Giunta il Consiglio elegge, a maggioranza, il Presidente della Comunità ed eventuali Vice Presidenti.

Art. 8

Il Presidente della Comunità presiede il Consiglio e la Giunta, rappresenta la Comunità di fronte ai terzi e in giudizio, sovrintende al suo buon andamento, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

Art. 9

Il venticinque per cento dei fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, viene ripartito fra le singole Comunità:

a) per sei decimi in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna Comunità;

b) per i quattro decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna Comunità Montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione ISTAT, per i Comuni compresi totalmente nella Comunità e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli il cui territorio è compreso parzialmente nella Comunità.

Il restante settantacinque per cento dei fondi viene destinato dal Consiglio Regionale al finanziamento dei piani e dei programmi di investimento presentati dalle singole Comunità.

Art. 10

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero della legge per la delimitazione delle zone omogenee di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualora quest'ultima entri in vigore successivamente; i Consigli Comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti ai sensi del precedente art. 5. Alla nomina dei rappresentanti dei Comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il Commissario, scegliendoli tra i componenti del disciolto Consiglio Comunale nel rispetto dei rapporti proporzionali in esso esistenti tra i vari gruppi politici.

Il Consiglio della Comunità si riunisce entro i successivi 30 giorni su convocazione del Presidente della Giunta Regionale e, come suo primo atto, dopo la nomina del Presidente e del segretario provvisori, redige e delibera lo Statuto.

Entro 30 giorni dalla approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio della Comunità si riunisce, su convocazione del Presidente, nel Comune ove è stabilita la sua sede, per l'elezione dei propri organi.

Art. 11

Le Comunità Montane ed i Consigli di Valle costituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1966, n. 987, sono sciolti e sostituiti dalle Comunità Montane costituite a norma della presente legge.

In assenza di diverse disposizioni statutarie, il patrimonio delle disciolte Comunità Montane o dei Consigli di Valle può essere ripartito, salvi i diritti di terzi, tra i singoli enti partecipanti in proporzione del rispettivo contributo, oppure destinato alla Comunità Montana costituita sullo stesso territorio a norma della presente legge.

I Consigli di Valle e le Comunità Montane di cui ai commi precedenti che, a norma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1962, n. 991, abbiano avuto il riconoscimento ad assolvere funzioni di bonifica montana, restano in vita, per svolgere tali funzioni, fino a quando non avrà inizio l'attività della nuova Comunità Montana, la quale subentrerà quindi nei compiti e nelle funzioni dei medesimi.

Art. 12

È fissato al 15 dicembre il termine entro il quale le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, debbono procedere all'approvazione del bilancio preventivo annuale. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 maggio successivo alla scadenza dell'esercizio.

Per l'esercizio finanziario 1973, le Comunità Montane approveranno il bilancio preventivo entro due mesi dall'approvazione dello Statuto.

Art. 13

Il personale dei Consigli di Valle o delle Comunità Montane disciolte ai sensi del precedente articolo 11, in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore della presente legge ed il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, passa alle dipendenze delle nuove Comunità istituite sullo stesso territorio.

È consentita l'assunzione per chiamata diretta del personale tecnico ed amministrativo che, alle dipendenze dei Consorzi di bonifica montana operanti nel territorio della Comunità Montana, abbia conseguito almeno un anno di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

LE PROPOSTE NEL VENETO, MOLISE E PIEMONTE

Veneto

La Giunta Regionale ha proposto la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina l'attività delle Comunità Montane nel territorio della Regione Veneta secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2

La Comunità Montana è retta da uno Statuto che dovrà stabilire fra l'altro:

a) le funzioni della Comunità in relazione alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché quelle perseguibili in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la sede e la denominazione della Comunità;

c) la ripartizione delle attribuzioni fra Consiglio, Giunta e Presidente quali organi della Comunità e la loro durata in carica;

d) il numero dei componenti la Giunta, oltre al Presidente;

e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità, nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere;

g) il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti da scegliersi in seno al Consiglio e le modalità per la loro elezione;

h) le norme e i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione;

i) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei Regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità.

Art. 3

Lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità.

Entro otto giorni dalla adozione la delibera è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo di ogni Comune appartenente alla Comunità. Non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali della Comunità può formulare osservazioni o proposte.

Il Consiglio della Comunità si pronuncia in merito.

Lo Statuto è approvato, entro sessanta giorni dalla sua recezione, con decreto del Presidente della Giunta su conforme parere del Consiglio Regionale.

Ogni successiva modificazione dello Statuto è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Art. 4

Il Consiglio della Comunità Montana è composto da tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri Comunali, di cui uno della minoranza.

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.

Art. 5

Ciascuna Comunità Montana programma i propri interventi mediante l'adozione di un piano zonale e di programmi annuali in base alle indicazioni del piano regionale.

In armonia con l'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il piano zonale deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali, che la Comunità intende perseguire;

b) l'individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi, del presumibile costo degli investimenti, della misura degli eventuali incentivi a favore degli operatori pubblici e privati.

Le localizzazioni degli interventi, di cui alle precedenti lett. *a*) e *b*) possono essere contenute in un piano urbanistico, avente i contenuti previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Il piano zonale e quello urbanistico redatti dalle Comunità Montane, possono riguardare l'intero territorio dei Comuni ancorché parzialmente classificati montani.

Le provvidenze e i vincoli di cui alla presente legge si applicano esclusivamente al territorio classificato montano.

Sulla base del piano zonale il Consiglio della Comunità Montana adotta ogni anno un programma annuale contenente le opere da eseguirsi e gli interventi, nonché i relativi oneri di spesa.

Per la preparazione dei piani e programmi annuali le Comunità possono costituire un Comitato tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti e gli organismi pubblici operanti nel territorio.

Il programma annuale viene trasmesso alla Regione per l'approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6

Gli enti operanti nei territori della Comunità, che per legge hanno competenza sulle materie formanti oggetto del piano zonale, in vista della formazione dello stesso, sono tenuti a far pervenire alle Comunità i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.

I piani zonali e i programmi annuali sono formati, adottati e pubblicati a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e, entro il termine di cui al 4° comma dello stesso art. 5, sono approvati dal Consiglio Regionale.

In sede di approvazione, il Consiglio Regionale, previa interruzione del termine di cui al precedente comma e sentito il Consiglio della Comunità, può introdurre d'ufficio le modifiche necessarie per adeguare le previsioni del piano zonale della Comunità alle previsioni del piano regionale. La nuova decorrenza del termine ha luogo dal ricevimento delle controdeduzioni.

Il piano zonale è attuato ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 6 e 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento le Comunità Montane possono delegare agli enti pubblici operanti nel territorio le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Art. 7

Ogni Comune della Comunità, quando trattasi di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, procede alla adozione delle conseguenti varianti senza l'obbligo della preventiva autorizzazione, di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8

Dalla data di adozione del piano zonale da parte del Consiglio della Comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali o delle loro varianti in conformità al piano zonale approvato, e comunque non oltre tre anni dall'adozione del piano stesso, il Sindaco di ogni Comune è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni, contenute nel piano urbanistico di cui all'art. 6.

Eventuali licenze in deroga possono essere concesse su conforme parere della Comunità e previo nulla-osta della Sezione Urbanistica regionale.

Art. 9

I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 o altrimenti disponibili saranno ripartiti tra le Comunità tenendo conto:

a) della superficie del territorio dichiarato montano;

b) della popolazione residente nei territori montani;

c) delle condizioni economico-sociali delle popolazioni, determinate con riguardo a:

— tasso di emigrazione;

— nuove costruzioni edilizie;

— nuovi impianti produttivi;

— distribuzioni della popolazione sul territorio;

d) dello stato di dissesto idrogeologico.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri e il loro peso.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i Comuni e loro Consorzi.

Art. 11

Il controllo sugli atti della Comunità è esercitato dalla Sezione provinciale di controllo sulle Provincie, sui Comuni e sugli altri enti

locali, competente per territorio. In caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più provincie il controllo compete alla Sezione provinciale del suddetto Comitato nella cui circoscrizione ha sede la Comunità Montana.

Art. 12

In sede di prima applicazione, ogni Comune della Comunità Montana provvede ad eleggere i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede di riunione.

La riunione del Consiglio sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente per la validità, la presenza della metà dei consiglieri assegnata alla Comunità.

Il Consiglio dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario redigerà ed approverà lo Statuto.

Non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio si riunirà nel Comune sede della Comunità, su convocazione del Presidente provvisorio, per l'elezione degli organi esecutivi della Comunità Montana.

Art. 13

Fino alla redazione del piano zonale gli organi della Comunità Montana elaborano ed adottano i programmi di spesa e gli interventi con le stesse modalità per il piano predetto.

I programmi sono trasmessi alla Regione per l'approvazione.

Art. 14

In sede di prima applicazione, ai fini della redazione del piano zonale, la Giunta Regionale è autorizzata ad anticipare alle Comunità Montane le spese generali di cui all'art. 15, 3° comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, salvo procedere ad eventuale reintegrazione con fondi di bilancio, nel limite di lire 80.000.000, da imputarsi al cap. 240 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973.

Alla ripartizione delle spese di cui al comma precedente tra le Comunità Montane provvede la Giunta Regionale in base all'estensione territoriale e alla popolazione residente.

Art. 15

Le disposizioni della presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore per la montagna.

Molise

La Giunta Regionale ha proposto le seguenti leggi all'esame del consiglio.

Delimitazione delle zone omogenee in applicazione della legge 3 *dicembre* 1971, *n.* 1102.

Art. 1

I terreni Montani della Regione Molise, determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952 n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 sono ripartiti in applicazione dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

1ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Agnone - Belmonte del Sannio - Vastogirardi - Castelverrino - Poggio Sannita - Carovilli - Pietrabbondante - Pescolanciano - Chiauci - Civitanova del Sannio - Sessano - Capracotta - S. Pietro Avellana - Castel del Giudice - S. Angelo del Pesco - Pescopennataro.

2ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Isernia - Monteroduni - Macchia d'Isernia - Sant'Agapito - Castelpizzuto - Carpinone - Pesche - Acquaviva d'Isernia - Forli del Sannio - Roccasicura - Rionero Sannitico - Miranda - Pettoranello del Molise - Longano.

3ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Venafro - Sesto Campano - Concacasale - Pozzilli - Filignano - Montaquila - Colli al Volturno - Scapoli - Rocchetta al Volturno - Cerro al Volturno - Castel San Vincenzo - Pizzone - Montenero Valcocchiara - Fornelli.

4ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Boiano - S. Massimo - Cantalupo nel Sannio - Castelpetroso - S. Maria del Molise - Macchiagodena - S. Elena Sannita - Spinete - Frosolone - Roccamandolfi - S. Polo Matese - Campochiaro - Guardiaregia.

5ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Riccia - Mirabello Sannitico - Gildone - Ielsi - Gambatesa - Tufara - Toro - Pietracatella - S. Giovanni in Galdo - Monacilioni - Macchia Valfortore - Campolieto - S. Elia a Pianisi - Bonefro - Colletorto - S. Giuliano di Puglia.

6ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Campobasso - Sepino - Cercemaggiore - Cercepiccola - San Giu-

liano del Sannio - Vinchiaturo - Colle d'Anchise - Baranello - Busso - Oratino - Casalciprano - Castropignano - Ripalimosano - Montagano - Matrice - Campodipietra - Ferrazzano.

7ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Pietracupa - Fossalto - Limosano - S. Angelo Limosano - Petrella Tifernina - Castellino sul Biferno - Ripabottoni S. Biase - Lucito - Morrone nel Sannio - Provvidenti - Casacalenda - Castelbottaccio - Civitacampomarano - Lupara - Guardiaffiera - Montorio nei Frentani.

8ª ZONA OMOGENEA comprendente i Comuni di:

Trivento - Torella del Sannio - Molise - Duronia - Bagnoli del Trigno - Salcito - Roccavivara - Montefalcone nel Sannio - Castelmauro - Acquaviva Collecroci - S. Felice del Molise - Montemitro - Palata - Mafalda - Tavenna - Montenero di Bisaccia.

Art. 2

Con successiva Legge Regionale sarà costituita in ciascuna zona omogenea prevista dal precedente articolo la Comunità Montana, Ente di diritto pubblico in applicazione dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

* * *

Norme sulla costituzione e sul finanziamento delle Comunità Montane.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle Comunità Montane nei limiti e secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2

Costituzione Comunità Montane

In ciascuna delle zone omogenee, che saranno delimitate con legge regionale, è costituita, tra i Comuni che in essa ricadono, la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3

Variazioni territoriali

Le variazioni delle delimitazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, sentiti i Comuni che ne fanno parte e le Comunità Montane interessate.

Il Presidente della Regione disciplina la conseguente separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

Art. 4

Estinzione della Comunità Montana

La Comunità Montana si può estinguere solo con legge regionale che, modificando la ripartizione delle zone omogenee, elimini integralmente la zona che ne costituisce il substrato territoriale.

L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

Lo stesso decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

TITOLO II
STATUTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 5

Adozione ed approvazione

La Comunità Montana adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità.

Ogni successiva modificazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Lo statuto e le eventuali variazioni sono approvati dal Consiglio Regionale.

Art. 6

Contenuto dello Statuto

Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della Comunità;

b) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli organi deliberanti ed esecutivi, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 9;

c) le modalità per la convocazione della Giunta e del Consiglio;

d) le modalità per l'elezione e la revoca del Presidente, della Giunta e dei suoi membri;

e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri degli organi della Comunità e di cessazione anticipata dell'intero Consiglio;

f) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali, in conformità a quelle vigenti per gli enti locali territoriali;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nell'adozione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della comunità;

h) i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune.

Titolo III
ORGANI DELLA COMUNITÀ

Art. 7

Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente.

Art. 8
Composizione del Consiglio

La durata in carica del Consiglio è di cinque anni.

I membri del Consiglio della Comunità Montana sono eletti dai Comuni che ne fanno parte.

I Sindaci ne sono membri di diritto.

I Comuni con meno di cinquemila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di due, di cui uno appartenente alla minoranza, da scegliere tra i Consiglieri in carica.

Gli altri Comuni eleggono i propri rappresentanti in numero di cinque, di cui due appartenenti alle minoranze.

I Comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal Commissario.

Art. 9
Poteri del Consiglio

Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità. Spetta al Consiglio:

a) deliberare lo Statuto dell'Ente e le sue modificazioni;

b) deliberare il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della propria zona, di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, numero 1102;

c) deliberare il piano urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) deliberare il programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge n. 1102;

e) approvare il bilancio preventivo, il consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;

f) provvedere a tutti gli altri compiti che verranno ad esso assegnati dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 10
Della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri, da determinarsi con norme statutarie, non inferiore a quattro e non superiore a otto, eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11
Compiti della Giunta

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità. Esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Provvede inoltre a tutti i compiti ad essa demandati dallo Statuto.

Art. 12
Del Presidente

Il Presidente:

a) rappresenta la Comunità;

b) presiede il Consiglio e la Giunta;

c) stipula i contratti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;

d) rappresenta la Comunità in giudizio;

e) esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 13
Del Personale

Le Comunità Montane provvederanno alla costituzione dei propri uffici con personale comandato da Enti Locali e dalla Regione, avvalendosi dell'istituto del comando, a termini dell'art. 4 della legge n. 1102 e dell'art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62.

Titolo IV
COMPITI DELLA COMUNITÀ E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 14
Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e programmi stralcio annuali

In relazione al disposto dell'art. 5 della legge n. 1102, le Comunità adotteranno, entro un anno dalla costituzione, in armonia con le indicazioni del piano regionale e, in mancanza di esso, delle direttive regionali in materia di pianificazione, un piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico della zona corrispondente alla Comunità. Il piano dovrà indicare le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale e le scelte prioritarie interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi, secondo le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 1102.

Sulla base del piano pluriennale la Comunità Montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, secondo un ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

In pendenza dell'adozione dei piani la Regione autorizzerà e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità Montane.

Art. 15
Rapporti con altri Enti a partecipazione

Ai fini del coordinamento del piano di sviluppo zonale con i piani e programmi elaborati dagli enti operanti nel territorio della Comunità, i quali dovranno adeguarsi al piano suddetto a norma dell'art. 5, comma quinto, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nella fase di preparazione del piano e dei programmi stralcio annuali la Comunità Montana manterrà con i predetti Enti il necessario collegamento.

A tale scopo verrà costituito dalla Comunità un Comitato Tecnico consultivo nel quale saranno rappresentati gli enti stessi, che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità dedicate all'esame ed alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali.

Saranno chiamati a far parte del Comitato Tecnico anche rappresentanti di associazioni sindacali e culturali operanti nella zona.

Gli enti di cui al primo comma, a richiesta della Comunità, sono tenuti a fornire ogni collaborazione per il settore di propria competenza e a trasmettere i propri programmi.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al piano di zona saranno dalla Comunità segnalate alla Regione.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento le Comunità

Montane si avvalgono di norma degli enti operanti nel territorio per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni.

Art. 16
Piani urbanistici

La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve dotarsi di un piano urbanistico al fine di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della Comunità ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modifiche.

Il piano urbanistico della Comunità Montana vincola anche direttamente l'attività dei privati e degli enti operanti nel territorio della Comunità stessa.

Art. 17
Ufficio di piano

Per gli adempimenti tecnici connessi con la formulazione del piano di sviluppo pluriennale e del piano urbanistico, l'elaborazione dei programmi stralcio annuali, nonché di singole direttive di intervento in pendenza dell'adozione dei piani, la Comunità Montana può costituire un ufficio di piano, assumendo a contratto il personale necessario.

Art. 18
Approvazione del piano zonale e del piano urbanistico
Norme comuni

Entro dieci giorni dalla sua adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene depositato per trenta giorni in ogni Comune della Comunità e di esso viene data pubblica informazione con le modalità fissate dal Consiglio della Comunità.

Esaminate le osservazioni di cui all'art. 5 comma quarto della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed eventualmente rielaborato il piano, la Comunità lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Per l'adozione e l'approvazione del piano urbanistico della Comunità, si osserva lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.

Entro 90 giorni dalla ricezione il Consiglio regionale approva il piano urbanistico della Comunità, sentito il parere della Sezione urbanistica regionale.

Nel medesimo termine, il Consiglio può deliberare il rinvio del piano alla Comunità, quando ritenga che tale piano non si conformi alle direttive od ai criteri stabiliti dal piano regionale o, in mancanza, alle linee dell'assetto territoriale definite dalla Regione, o contrasti con le vigenti disposizioni di legge.

Ove la Comunità Montana non apporti le modifiche necessarie entro 60 giorni dal rinvio, il Consiglio regionale provvede d'ufficio ed approva il piano così modificato. La delibera consiliare di approvazione del piano è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e un esemplare del piano approvato sarà depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano.

Il piano urbanistico della Comunità ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato, col medesimo procedimento previsto per la sua formazione, quando ricorrano gravi ragioni di interesse pubblico.

Art. 19

Misure di salvaguardia del piano urbanistico

A decorrere dalla data dell'adozione del piano urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e fino alla data della deliberazione consiliare di approvazione, il Presidente della Regione, su richiesta della Comunità Montana, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordinare al Sindaco del Comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta della Comunità, e per il periodo suddetto, il Presidente della Regione, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione che siano tali da compromettere o rendere onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte per oltre 6 mesi dalla data di adozione del piano.

Titolo V

Art. 20

Controlli

Il controllo sugli atti della Comunità Montana è esercitato dalla Sezione decentrata dell'Organo regionale di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In caso di zona omogenea compresa nel territorio di una sola Provincia, è competente la Sezione decentrata istituita in quel Capoluogo di provincia.

In caso di zona omogenea compresa nel territorio di due province è competente la Sezione decentrata nella cui circoscrizione ha sede la Comunità Montana.

Il controllo sostitutivo sugli atti della Comunità Montana è eser-

citato dalla competente Sezione decentrata. Il controllo sostitutivo sugli organi è esercitato dal Consiglio Regionale a norma dell'art. 62 dello Statuto della Regione.

Titolo VI

Art. 21

Criteri per la ripartizione dei fondi tra le Comunità Montane

La Giunta Regionale ripartisce tra le Comunità Montane i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili, nella seguente misura:

a) per 3/10 in proporzione diretta della popolazione residente nel territorio di ciascuna Comunità Montana, quale risulta dai dati annuali dell'ISTAT;

b) per 3/10 in proporzione diretta della superficie della Comunità Montana;

c) per 4/10 in relazione agli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità Montana, quali risultano dagli atti dell'Ufficio del Lavoro ed allo stato di dissesto idrogeologico accertato dagli uffici tecnici della Regione.

Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi del comma precedente la Giunta Regionale provvede a finanziare i programmi stralcio presentati dalle Comunità entro il 30 settembre di ogni anno.

Il finanziamento è disposto contestualmente al provvedimento della Giunta Regionale che approva il programma.

Titolo VII
NORME TRANSITORIE

Art. 22

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Consigli Comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana, nei modi di cui al precedente art. 8, dandone partecipazione alla Regione.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 30 giorni dalla data della sua costituzione su convocazione del Presidente della Giunta Regionale e, come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà e delibererà lo Statuto.

Entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio della Comunità si riunirà, su convocazione del Presidente provvisorio nel Comune ove è stabilita la sua sede, per la elezione degli organi della Comunità.

Piemonte

La Giunta Regionale ha proposto il seguente disegno di legge:

Delimitazione delle zone montane omogenee
Costituzione e funzionamento delle comunità montane

Titolo I

ZONE MONTANE OMOGENEE

Art. 1

I territori della Regione Piemonte già classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25-7-1952 n. 991 e dell'articolo unico della legge 30-7-1957 n. 657, sono ripartiti, d'intesa con i Comuni interessati ed ai sensi dell'art. 3 della legge 3-12-1971 n. 1102, nelle seguenti zone montane omogenee:

Provincia di Alessandria:

1) Val Curone
2) Val Borbera
3) Alta Valle Lemme - Alto Ovadese
4) Alta Valle Orba - Valle Erro

Provincia di Cuneo:

5) Valli del Po - Bronda - Infernotto
6) Valle Varaita
7) Valle Maira
8) Valle Grana
9) Valle Stura
10) Valli Gesso - Vermenagna - Pesio
11) Valli Monregalesi
12) Valle Tanaro
13) Valli Mongia e Cevetta
14) Alta Langa Montana

Provincia di Novara:

15) Valle Antigorio e Formazza
16) Valle Vigezzo

17) Valle Antrona
18) Valle Anzasca
19) Valle Ossola
20) Val Strona
21) Cusio
22) Mottarone
23) Val Grande
24) Alto Verbano
25) Val Cannobina

Provincia di Torino:

26) Valle Pellice
27) Valli Chisone e Germanasca
28) Pinerolese pedemontano
29) Val Sangone
30) Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
31) Alta Valle di Susa
32) Val Ceronda e Casternone
33) Valli di Lanzo
34) Alto Canavese
35) Valle Orco e Soana
36) Valle Sacra
37) Valchiusella
38) Dora Baltea Canavesana

Provincia di Vercelli:

39) Valsesia
40) Valle Sessera
41) Valle di Mosso
42) Pre-Alpi Biellesi
43) Alta Valle del Cervo
44) Bassa Valle del Cervo
45) Alta Valle dell'Elvo
46) Bassa Valle dell'Elvo

Ogni zona montana omogenea indicata nel presente articolo comprende i territori dei Comuni elencati nell'allegato (A) della presente legge.

Titolo II

COMUNITÀ MONTANA

Art. 2

In ogni zona montana omogenea è costituita, tra i Comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, ente di diritto pubblico. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta esecutiva, il Presidente.

Dopo 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si estinguono i Consorzi di Comuni denominati Consigli di Valle o Comunità montane, costituiti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10-6-1955 n. 987.

Art. 3

Il Consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni appartenenti alla Comunità stessa.

Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti, due di maggioranza e uno di minoranza, eletti nel proprio seno da ciascun Consiglio Comunale.

In caso di gestione commissariale i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 4

Il Consiglio della Comunità montana elegge tra i propri membri, con votazioni separate ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente e la Giunta esecutiva.

Ai fini della validità di tale seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Comunità montana.

Per la elezione del Presidente, qualora anche dopo la seconda votazione la maggioranza assoluta non venisse raggiunta, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Per la elezione dei membri della Giunta, se anche dopo la seconda votazione non si è raggiunta la maggioranza assoluta, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

La carica di Presidente e di membro di Giunta è incompatibile con quella di Deputato, Senatore, Consigliere Regionale e Consigliere Provinciale.

Art. 5

La Giunta esecutiva, oltre che dal Presidente è composta:

a)) da 4 membri, nel caso in cui la Comunità montana sia costituita da non più di 8 Comuni;

b) da 6 membri, nel caso in cui la Comunità montana sia costituita da 9 a 14 Comuni;

c) da 8 membri, nel caso in cui la Comunità montana sia costituita da oltre 14 Comuni.

Art. 6

Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta esecutiva, designa chi, tra i membri della Giunta stessa, adempie alle funzioni di Vice Presidente.

Art. 8

Il Consiglio della Comunità montana decade con il decadere della maggioranza dei Consigli dei Comuni che la costituiscono. Il Presidente e la Giunta esecutiva rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 8

Il controllo sugli atti delle Comunità montane è esercitato dalla Regione tramite il Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali a norma delle disposizioni di cui al Capo III, Tit. V, della legge 10-2-53, n. 62.

Il controllo sostitutivo sugli Organi della Comunità montana è esercitato dal Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa.

Titolo III

STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 9

Lo Statuto della Comunità Montana, in armonia con la legislazione sull'ordinamento comunale e provinciale, deve stabilire:

a) scopi, denominazione e sede della Comunità;

b) modalità per la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio e per le riunioni della Giunta esecutiva;

c) le attribuzioni del Consiglio, della Giunta esecutiva e del Presidente;

d) le modalità per la nomina del Segretario della Comunità e le funzioni ad esso attribuite;

e) le modalità per la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

f) le modalità per la nomina di tre revisori dei conti;

g) le modalità per l'organizzazione degli uffici, del personale proprio e di quello eventualmente comandato;

h) criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune e le norme per la nomina del Tesoriere;

i) norme in merito al demanio ed al patrimonio della Comunità montana;

l) le modalità per l'approvazione di integrazioni o modifiche allo Statuto della Comunità montana;

m) modalità per la consultazione di Enti ed Associazioni operanti sul territorio della Comunità montana.

Art. 10

Lo Statuto della Comunità montana, approvato dal Consiglio, è trasmesso al Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti Locali entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Su conforme parere di legittimità del Comitato di Controllo, lo statuto della Comunità montana è reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con analoga procedura sono rese esecutive eventuali modifiche od integrazioni allo Statuto della Comunità montana.

TITOLO IV

PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE

Art. 11

Ogni Comunità montana provvede a programmare i propri interventi mediante l'adozione di un piano pluriennale di sviluppo economico sociale ai sensi dell'art. 5 della legge 3-12-1971 n. 1102. Il piano deve essere adottato con approvazione del Consiglio della Comunità montana entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro 90 giorni dalla data di adozione, il piano è trasmesso alla Regione per l'approvazione.

Il piano di sviluppo economico-sociale della Comunità montana è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme parere della Giunta stessa.

Art. 12

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo la Comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente la indicazione in ordine di priorità degli interventi da realizzare e le relative previsioni di spesa.

Tale programma dev'essere trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno per gli adempimenti di cui al VII comma dell'art. 5 della legge 3-12-1971 n. 1102.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 13

I fondi assegnati alla Regione per il finanziamento dei programmi-stralcio delle Comunità montane o altrimenti disponibili ai fini della legge 3-12-1971 n. 1102 sono ripartiti fra le Comunità montane stesse secondo i seguenti criteri:

a) 2/10 del fondo disponibile in parti uguali fra tutte le Comunità montane della Regione;

b) 4/10 del fondo disponibile in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'ultimo censimento;

c) 4/10 del fondo disponibile in proporzione diretta alla superficie delle zone montane omogenee.

Con proprio decreto il Presidente della Giunta Regionale su conforme parere della Giunta stessa provvede all'assegnazione delle somme spettanti a ciascuna Comunità montana.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 14

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascun Comune compreso nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 1 provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana di appartenenza dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 15

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale convoca la prima seduta del Consiglio della Comunità montana, che è presieduta dal Consigliere presente più anziano di età. Fungerà da Segretario della seduta il Segretario del Comune in cui la seduta stessa ha luogo. Nel corso della prima riunione il Consiglio provvede alla elezione del Presidente e della Giunta esecutiva.

Art. 16

Le Comunità montane costituite con la presente legge subentrano in ogni rapporto patrimoniale ed amministrativo agli Enti di cui al II comma dell'art. 2.

Ove il territorio di competenza di una Comunità montana non coincida con quello dell'Ente cui la stessa subentra, il Presidente della Giunta regionale regola con proprio decreto, su conforme parere della Giunta stessa, i rapporti patrimoniali ed amministrativi di cui al comma precedente fra gli Enti interessati.

LO STATUTO PROPOSTO ALLE COMUNITÀ MONTANE DELL'UMBRIA

Il Consiglio della Delegazione regionale umbra dell'UNCEM, nella seduta del 30 settembre 1972, ha predisposto, e poi approvato alla unanimità, lo schema di statuto-tipo per le Comunità montane della Regione, in accoglimento di richieste avanzate in tal senso da Comuni associati e in adempimento di una precisa norma statutaria dell'Unione.

Lo statuto proposto risulta dalla trasposizione, pressoché letterale, della normativa dettata sia con la legge regionale 6-9-1972 n. 23, sia con la legge nazionale 3-12-1971 n. 1102 (opportunamente, per ogni articolo dello statuto, sono state richiamate, in nota, le disposizioni legislative cui le stesse norme statutarie si riferiscono) e costituisce quindi, la base minima, sul piano per così dire tecnico-strutturale, per la redazione del testo definitivo della carta costituzionale di ciascuna Comunità.

Il Consiglio della Delegazione ha tenuto a mettere in evidenza tale impostazione e i suoi limiti, lasciando ovviamente alla piena libertà ed autonomia di ciascuna Comunità, l'eventuale rielaborazione, il completamento della disciplina proposta con altre norme che soprattutto valgano a precisare e concretizzare, ulteriormente, talune modalità e procedure di principi ivi richiamati, adattandoli alla effettiva realtà di ciascuna zona emogenea, in riferimento a peculiari esigenze e a specifici problemi. Ciò anche in ossequio ad una precisa norma della citata legge regionale n. 23, l'art. 5, in base al quale « ciascuna Comunità montana si dà il proprio statuto con il più largo concorso degli Enti e delle forze sociali interessate », che è in linea con lo stesso metodo di lavoro che la Regione si è dato

con una recente legge sulla partecipazione (la legge regionale 10-7-1972 n. 4) la quale stabilisce strumenti e metodi per garantire appunto la partecipazione di tutti i cittadini, in via preventiva e successiva, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale della Regione stessa.

Lo statuto — tipo suggerito dall'UNCEM umbra è composto di 32 articoli i cui titoli — per dare una indicazione globale di tale articolazione e del suo contenuto — sono i seguenti: Costituzione e sede della Comunità; norme che la regolano; scopi; attuazione dei fini istituzionali; gli organi; il Consiglio: composizione, compiti, validità delle sedute, sedute ordinarie e straordinarie, convocazione, procedimento di discussione durata in carica; la Giunta: compiti, sedute, durata in carica; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti; il segretario della Comunità, il Direttore tecnico; norme sul personale della Comunità; il Comitato tecnico consultivo e i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio; partecipazione alla Comunità e alle sue attività; Piano pluriennale di sviluppo zonale e programmi stralcio annuali; verbali e deliberazioni; tesoriere; finanziamento; demanio e patrimonio; rimborso spese ai componenti gli organi; adesione all'UNCEM; integrazioni e modifiche allo statuto; entrata in vigore delle norme statutarie; estinzione della Comunità e, infine, una norma transitoria.

Tralasciando il contenuto di taluni articoli dello statuto-tipo, che riproducono sostanzialmente le norme suggerite a suo tempo dall'UNCEM nazionale, va detto che nell'articolo intitolato « Scopi della Comunità » si è ritenuto opportuno riportare integralmente le norme di cui agli artt. 1 e 2 della legge nazionale n. 1102, con un'unica specificazione integrativa che scaturisce dal rilevante fenomeno dell'emigrazione notoriamente presente nella regione umbra ed intesa ad indicare l'obiettivo di « impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti » in aderenza al dettato dello Statuto regionale.

Per quanto riguarda il Consiglio della Comunità (che per legge regionale è formato, come è noto, dal Sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza), si è ritenuto di precisare che il Delegato del Sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente per la durata della sua carica nella persona di un componente la Giunta municipale e che nel caso tale delegato sia eletto a componente la Giunta della Comunità, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante; potrà essere sostituito nella Giunta mediante elezione del Consiglio nel caso il Sindaco provveda alla designazione di altro candidato; è stato previsto — nulla dicendo al riguardo la legge regionale — che in caso di gestione commissariale il Comune sarà rappresentato dal Commissario o da suo delegato.

Le sedute ordinarie del Consiglio sono state previste in numero di tre, di cui una da tenersi entro il mese di luglio per l'approvazione

del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale; un'altra, entro il mese di settembre, per approvare il programma stralcio-annuale e la terza, entro il mese di ottobre, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo. È stato previsto che le sedute del Consiglio possano tenersi anche in luogo diverso dalla sede della Comunità.

È stato previsto che i componenti il Consiglio e la Giunta, che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

Viene suggerita la elezione del Vice Presidente della Comunità da parte del Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, come per il Presidente.

Per quanto riguarda i componenti la Giunta il cui numero viene liberamente fissato nel proprio statuto da ciascuna Comunità, così come stabilisce la legge regionale, si è precisato, sempre in applicazione di un principio stabilito dalla legge regionale, che essi vengono eletti dal Consiglio nel proprio seno con voto limitato ai 2/3 per assicurare la rappresentanza della minoranza consigliare anche nell'organo esecutivo.

La rappresentanza della minoranza è assicurata anche nel Collegio dei revisori dei conti.

È stato previsto che la Giunta si riunisca in sessione ordinaria mensilmente. È stata prevista, in quanto voluta dal legislatore regionale, la procedura di revoca del Presidente e dei componenti la Giunta.

Per quanto riguarda il personale della Comunità, il quale ai sensi della legge regionale deve essere comandato dalla Amministrazione della Regione o da quelle degli altri Enti locali, si è ritenuto di precisare « su richiesta della Comunità » e si è fissata l'altra soluzione, pure voluta dalla legge regionale, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità, costituita dalla utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri Enti operanti nel territorio, demandando ogni decisione circa le modalità applicative al Consiglio della Comunità.

Oltre ad un segretario è stata prevista, come eventuale, la nomina di un Direttore tecnico della Comunità.

Per quanto riguarda l'altro organo della Comunità, con funzioni consultive, anch'esso voluto dalla legge regionale, il *Comitato tecnico*, destinato a coordinare anche sul piano operativo l'attività della stessa Comunità con gli altri Enti operanti nel territorio si è specificato in via esemplificativa — fatte salve cioè le eventuali integrazioni legate alla particolare situazione di ciascuna Comunità — che questi Enti sono, di norma, l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, il Consorzio di bonifica, la Camera di commercio, il Consorzio BIM, l'Azienda Turismo.

È stato previsto che tali Enti, e le Associazioni ed altre istituzioni portatrici delle istanze sociali economiche e sindacali della zona, siano costantemente consultati, informati ed invitati alle attività della

Comunità mediante le iniziative e le procedure da decidersi dal Consiglio della Comunità medesima.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'UNCEM, sono in atto nel territorio della regione molteplici iniziative per anticipare i tempi della redazione e della approvazione degli statuti in modo da poter mettere in condizione le nuove Comunità montane costituite di iniziare senza indugi la loro attività non appena — entro il 24 novembre prossimo — i rispettivi Consigli saranno stati tutti insediati dal Presidente della Giunta regionale.

SCHEMA DI STATUTO

COMUNITÀ MONTANA DEL ... (1)

STATUTO (2)

N.B. - Nel testo della bozza di statuto sono indicate, fra parentesi e con note in calce, le norme della legge nazionale n. 1102 e della legge regionale n. 23 cui si riferiscono le varie disposizioni statutarie: si avverte che dette leggi vengono citate, rispettivamente, con le seguenti abbreviazioni: *L.N. 1102* e *L.R. 23*.

È ovvio che nel testo definitivo dello Statuto il riferimento alle norme di legge suddetto può essere omesso.

Art. 1
Costituzione e sede della comunità montana
(art. 4 L. N. 1102; artt. 3 e 6 L.R. 23)

Tra i Comuni di... i cui territori, classificati « montani » in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25-7-1952 n. 991 e dell'articolo unico della legge 30-7-1957 n. 657, ricadono nella zona omogenea... (3), delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6-9-1972 n. 23 ai sensi dell'art. 3 della legge 3-12-1971 n. 1102, è costituita la Comunità montana del ... (4), ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102.

La Comunità ha sede in ... (5).

---

(1) Denominazione della Comunità: art. 6 legge regionale 6-9-1972 n. 23.

(2) Art. 4, 1° comma lettera a) legge 3-12-1971 n. 1102 e artt. 5, 6 e 22 ult. comma legge reg. n. 23.

(3) Indicare la lettera alfabetica con la quale è stata contrassegnata la « zona omogenea » all'art. 1 della L.R. 23.

(4) Denominazione della Comunità: art. 6 L.R. 23.

(5) Art. 6 L.R. 23.

Art. 2
Norme che regolano la Comunità

La Comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3-12-1971 n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge (6), dalla legge regionale 6-9-1972 n. 23 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna (7), nonchè dalle norme del presente statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

Art. 3
Scopi della Comunità
(artt. 3 e 6 L.R. 23; artt. 1, 2 L.N. 1102)

La Comunità, organo zonale di programmazione (8), si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate (9), il piano pluriennale (10) per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale (11) e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà essere organicamente inserito e coordinato (12), e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura (13);

b) di predisporre, coordinare e attuare (14) programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico (15);

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa (16);

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo

---

(6) Art. 17 L.N. 1102.
(7) Art. 4 lettera c) 1° comma e n. 3 terzo comma e art. 16 L.N. 1102.
(8) Art. 3 ultime parole pen. comma L.N. 1102 e art. 16 L.R. 23; vedi anche legge di programmazione nazionale.
(9) Art. 1 L.N. 1102 e art. 16 L.R. 23; vedi anche art. 22, 3° comma presente statuto.
(10) Art. 5, 1° comma L.N. 1102.
(11) Art. 1 e art. 2, n. 1 L.N. 1102.
(12) Art. 2 punto 2 L.N. 1102.
(13) Art. 2 punto 1 L.N. 1102.
(14) Art. 6 2° comma L.N. 1102.
(15) Art. 2 punto 1 lettera a) L.N. 1102.
(16) Art. 2 punto 1 lettera b) L.N. 1102.

alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti (17);

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona (18);

f) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica (19).

Art. 4
Attuazione dei fini istituzionali
(art. 6, 2° e 3° comma L. N. 1102 e art. 20 u.c. L.R. 23)

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

a) può assumere funzioni proprie degli Enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle (20);

b) può delegare ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale (21);

c) può assumere le funzioni di Consorzio di b.m., a norma dell'art. 30 della legge 25-7-1952 n. 991, qualora non esista o non si intenda costituire il Consorzio dei proprietari (22);

d) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli Enti persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3-12-1971 n. 1102;

e) può acquistare o prendere in affitto, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102.

Art. 5
Organi della Comunità
(art. 4, 2° c. L.N. 1102 e artt. 6, 7 e 18 L.R. 23)

Sono organi della Comunità montana:

— Il Consiglio

(17) Art. 2 punto 1 lettera c) L.N. 1102.
(18) Art. 2 punto 1 lettera d) L.N. 1102.
(19) Art. 7 L.N. 1102. La redazione di questo piano è facoltativa.
(20) Art. 6 u.c. L.N. 1102.
(21) Art. 6 2° c. L.N. 1102 e art. 20 u.c. L.R. 23.
(22) Art. 17 L.N. 1102.

— La Giunta

— Il Presidente

— Il Collegio dei revisori dei conti (23).

Art. 6

Il Consiglio (composizione)

(art. 4, 2° c. L.N. 1102 e art. 8 L.R. 23)

Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Il Delegato del Sindaco può essere dallo stesso designato in modo permanente, per la durata della sua carica, nella persona di un componente la Giunta municipale.

Nel caso il delegato del Sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità, lo stesso non potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da altro rappresentante. Potrà essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

Quando un Comune membro della Comunità abbia gestione Commissariale, il Commissario o suo delegato rappresenterà il Comune in seno al Consiglio della Comunità.

Art. 7

Compiti del Consiglio

(art. 4, 2° c. L.N. 1102 e artt. 6, 9 e 13 L.R. 23)

Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità (24).

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali (25).

In particolare:

a) approva lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti (26);

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale e il piano di sviluppo urbanistico (27);

c) elegge il Presidente, il Vice Presidente (28), la Giunta (29) e il Collegio dei revisori dei Conti (30);

---

(23) Art. 18 L.R. 23.
(24) Art. 4, 2° c. L.N. 1102 e art. 9, 1° c. L.R. 23.
(25) Art. 9 u.c. L.R. 23.
(26) Art. 6 e art. 22 u.c. L.R. 23.
(27) Artt. 5 e 7 L.N. 1102 e art. 9 lett. b) L.R. 23.
(28) Facoltativo: art. 14, 2° comma L.R. 23.
(29) Art. 10 L.R. 23.
(30) Art. 9 lett. c) L.R. 23.

d) approva il bilancio preventivo (31), il conto consuntivo (32) e la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli Enti associati (33);

e) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo (34);

f) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21 (35);

g) approva le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei Comuni su delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la Comunità (36);

h) approva il regolamento degli uffici della Comunità (37);

i) adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri Enti operanti nel territorio di cui al successivo articolo 20 (38);

l) nomina il Segretario, l'eventuale Direttore tecnico e il Tesoriere della Comunità (39).

Art. 8
Validità delle sedute del Consiglio
(art. 12 L.R. 23)

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per la elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l'approvazione dello statuto e integrazioni e modifiche del medesimo (40).

Art. 9
Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione
(art. 13 L.R. 23)

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria 3 volte all'anno:

— entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale (41);

---

(31) Art. 5 pen. c. L.N. 1102.
(32) Art. 5 u.c. L.N. 1102.
(33) Art. 17 L.R. 23.
(34) Art. 5, 4° c. L.N. 1102.
(35) Art. 4, 3° c. L.N. 1102 e art. 20, 2° c. L.R. 23.
(36) Art. 6 u.c. L.N. 1102 e art. 20 u.c. L.R. 23.
(37) Art. 4, 3° c. L.N. 1102 e 6 e 18 L.R. 23.
(38) Art. 20 pen. c. L.R. 23.
(39) Art. 4, 3° c. L.N. 1102 e 6 e 18 L.R. 23.
(40) Vedi artt. 12 e 29 presente statuto.
(41) Art. 5 u.c. L.N. 1102.

— entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale (42);

— entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo (43).

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 6 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La 2ª convocazione potrà avere luogo non prima di 3 giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di 1ª convocazione.

Art. 10
Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio
(art. 12 L.R. 23)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente (44).

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11
Durata in carica del Consiglio
(artt. 10 e 11 L.R. 23)

Il Consiglio dura in carica 5 anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità (45).

---

(42) Art. 5 terzultimo comma L.N. 1102.
(43) Art. 5 penultimo comma L.N. 1102.
(44) Eventuale: art. 12, 2° comma art. 14 L.R. 23.
(45) Art. 10 L.R. 23.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Art. 12
La giunta (composizione)
(art. 4, 2° c. L.N. 1102 e art. 13 L.R. 23)

La Giunta della Comunità è costituita:

— dal Presidente e dal Vice Presidente (46), eletti dal Consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti;

— da n. ... membri, eletti dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato ai 2/3, per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 13
Compiti della Giunta
(art. 4, 2° c. L.N. 1102 e 14 L.R. 23)

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità, ispirato a una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

La Giunta:

— assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità;

— pone in essere gli interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività dei singoli Enti;

— nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso altri Enti, organizzazioni o Commissioni;

— delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

— adotta in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono esclusi i piani di sviluppo, il piano stralcio annuale e l'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

---

(46) Eventuale: art. 14 L.R. 23.

— predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio;

— provvede per quanto di competenza degli altri organi al buon andamento e allo sviluppo dell'attività della Comunità.

Art. 14
Riunioni della Giunta
(art. 14 L.R. 23)

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

— in sessione ordinaria ogni mese;

— in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi membri.

La Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche

Art. 15
Durata in carica della Giunta - Revoca
(art. 14 L.R. 23)

Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente per lo stesso incarico.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

L'assenza a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza secondo la procedura prevista al precedente art. 11.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'organo di controllo e deve avvenire con il voto favorevole palese dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

La revoca non produce effetto se entro 30 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

Art. 16
Il Presidente - (Attribuzioni)
(art. 14 L.R. 23)

Il Presidente:

— rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

— convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;

— firma i verbali dele riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

— compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità con Enti pubblici nazionali, regionali e provinciali, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio o della Giunta.

Il Vice Presidente (47) coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 17
Collegio dei Revisori dei Conti
(art. 18 L.R. 23)

Il Consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della Giunta i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Il Collegio dura in carica un anno.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nela seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o il regolare funzionamento del collegio. Vale la procedura prevista al precedente art. 15.

Art. 18
Segretario della Comunità
(art. 4, 3° comma L.N. 1102 e artt. 6 e 18 L.R. 23)

Il segretario della Comunità è nominato dal Consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

Sovrintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità.

---

(47) Eventuale vedi art. 12, 2° comma L.R. 23.

Art. 19
Direttore tecnico (48)
(art. 4, 3° comma L.N. 1102 e artt. 6 e 18 L.R. 23)

Il Direttore tecnico della Comunità è nominato dal Consiglio.

Art. 20
Personale della Comunità
(art. 4 u.c. L.N. 1102 e artt. 15 e 20, 3° c. L.R. 23)

Il personale dipendente dalla Comunità dovrà essere comandato dalla Amministrazione della Regione e da quelle degli altri Enti locali, su richiesta della Comunità medesima (49).

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità si avvale anche degli uffici dei Comuni o dei Consorzi tra i Comuni o degli uffici degli altri Enti operanti nel territorio (50).

Il Consiglio della Comunità decide in merito.

Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta con gli Enti interessati.

Art. 21
Comitato tecnico consultivo - Rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio - Partecipazione alla Comunità
(art. 4, 1° comma lett. d) e pen. comma, artt. 5 e 7 L.N. 1102
(art. 19 e 20 L.R. 23)

Il Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico, di cui agli artt. 5, 2° e 5° comma e 7 della legge 1102, nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli Enti operanti nel territorio della Comunità quali l'Amministrazione provinciale, l'Ente di sviluppo, il Consorzio di Bonifica, la Camera di Commercio, il Consorzio BIM, l'Azienda Turismo, nonché tecnici ed esperti.

I rappresentanti di detti Enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità, dedicate all'esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio-annuali nonchè dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la Comunità montana e gli Enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità medesima, anche mediante quanto previsto al 2° e 3° comma del precedente art. 20 e alla lettera b) dell'art. 4.

---

(48) Eventuale.
(49) Art. 4 u.c. L.N. 1102 e art. 15 L.R. 23.
(50) Art. 20, 3° comma L.R. 23.

Gli Enti suddetti, nonchè le Associazioni ed altri eventuali Enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità, sono costantemente consultati, informati e invitati alle attività della Comunità mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità.

Art. 22
Piano pluriennale di sviluppo della Comunità
e programmi-stralcio annuali
(artt. 5 e 6 L.N. 1102 e art. 16 L.R. 23)

Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale (51), partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana (52), o dei piani degli altri Enti operanti nel territorio (53), con i quali viene stabilito il coordinamento previsto all'art. 21 del presente statuto, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali (54).

Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona (55), ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta di programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità (56), viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni (57).

---

(51) Art. 5, 1° comma L.N. 1102.
(52) Art. 5, 2° comma L.N. 1102.
(53) Art. 5, 5° comma L.N. 1102.
(54) Art. 5, 2° comma L.N. 1102.
(55) Art. 1 L.N. 1102 e art. 16 L.R. 23.
(56) Vedi art. 7, lettera b) presente statuto.
(57) Art. 5, 3° comma L.N. 1102.

Il Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il Piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione (58).

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa (59).

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge (60).

Il Consiglio inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione (61).

Il piano generale di sviluppo e i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4 lettera b) del presente statuto (62).

La Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali, relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previste all'art. 4, lettera c) della legge 1102.

Art. 23
Verbali e deliberazioni
(artt. 12 e 21 L.R. 23)

I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità montana e a tutti i membri del Consiglio.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità nei termini di legge.

Debbono essere inoltre inviate alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Provincie, sui Comuni e sugli altri Enti locali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 6-9-1972, n. 23.

I Comuni membri della Comunità e gli altri Enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 21 sono impegnati ad inviare in visione alla Comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che inte-

---

(58) Art. 5, 4° comma L.N. 1102.
(59) Art. 5, terzultimo comma L.N. 1102.
(60) Art. 5, penultimo comma L.N. 1102.
(61) Art. 5, u.c. L.N. 1102.
(62) Art. 6, L.N. 1102.

ressano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e l'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità (63).

Art. 24
Tesoriere
(art. 18 L.R. 23)

Il Tesoriere della Comunità è nominato dal Consiglio.

Il pagamento delle spese dovrà essere fatto esclusivamente dal Tesoriere in base a regolari mandati.

Art. 25
Finanziamento della Comunità
(artt. 6 e 17 L.R. 23)

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi.

Art. 26
Demanio e patrimonio
(art. 9 L.N. 1102 e art. 17 L.R. 23)

La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3-12-1971, n. 1102.

Art. 27
Rimborso spese componenti organi Comunità

Nessuna carica in seno alla Comunità è retribuita, salvo il rimborso delle spese, con modalità da determinarsi dal Consiglio.

Art. 28
Adesione all'U.N.C.E.M.

La Comunità montana aderisce all'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani (U.N.C.E.M.) con sede in Roma.

Art. 29
Integrazioni e modifiche allo Statuto
(art. 6 L.R. 23)

Le integrazioni e modifiche al presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Con-

---

(63) Art. 5, 5° comma L.N. 1102.

siglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale basterà la maggioranza semplice.

Art. 30
Entrata in vigore delle norme statutarie

Il presente Statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso entrano in vigore non appena hanno riportato l'approvazione della Regione.

Art. 31
Estinzione della Comunità
(art. 4 L.R. 23)

La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Art. 32
Norma transitoria

Entro 7 giorni dalla approvazione del presente statuto da parte della Regione (64), il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.

---

(64) Art. 4, 4° comma L.N. 1102 e art. 5 u.c. L.R. 23.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della FIAEL

Direzione, Redazione: Via Mozart, 21
20122 MILANO - Tel. 70.24.78

Direttore: Pietro Bassetti

SOMMARIO
N. 4-5 - Ottobre 1972

Abbonamento annuo: L. 3.500; abbonamento sostenitore: L. 10.000; questo numero: L. 1.000. Conto corrente postale N. 3/21026 intestato al Notaio dr. Raffaello Meneghini, via Monte di Pietà, 15 - MILANO

IL SOCCORSO NELLE ZONE MONTANE

Gianromolo Bignami

Queste note sono un insieme di appunti e di osservazioni raccolti direttamente dalla viva voce della popolazione delle nostre vallate, filtrate attraverso le esperienze di anni di lavoro in montagna di tecnici, di amministratori e mie personali.

Non farò scoperte di cose nuove, perché a chi s'interessa delle zone montane quello che dirò già è noto, ma si tratta di sottolineare delle situazioni, di rappresentare dei problemi, di formulare degli interrogativi a cui tutti quanti assieme, in modo concorde, democratico, nel civile confronto di idee e di opinioni, dobbiamo dare urgentemente una risposta.

Questo perché la stagione estiva è brevissima, l'inverno con i problemi che stiamo discutendo batterà ancora una volta alle nostre porte, quindi è chiaro che non si deve fare dell'accademia su problemi così gravi e scottanti, ma agire, forti anche della esperienza del duro inverno trascorso che ha visto un impegno pronto e sensibile di Autorità, di Enti, di Corpi dello Stato e la pazienza tenace dei nostri montanari.

Come già ho detto, più che dare giudizi e prospettare soluzioni dogmatiche, porrò dei problemi per suscitare una proficua, concreta discussione che deve però sfociare in soluzioni operative sollecite.

Credo che alla base di tutto il nostro discorso ci sia una serena, umana valutazione dell'attuale situazione di umanizzazione delle nostre vallate e della Langa montana.

Non è qui la sede per fare l'analisi del perché del problema dello spopolamento, risalendo a cause, origini e colpe che fuori dubbio vi sono e in tante occasioni ho con altri contribuito a sviscerarle e dibatterle.

In questa sede si deve prendere atto di una situazione obiettiva, di una popolazione ridottissima nelle alte vallate, nelle borgate, nei cascinali sparsi e isolati delle zone altimetriche del castagno e delle alte colline.

Si deve altresì prendere atto del tipo e della qualità della popolazione esistente: vecchi, prevalenza di donne a causa delle pesanti e sensibili perdite delle guerre, invalidi di guerra e civili per il pesante lavoro della terra.

Questo è in sintesi il panorama umano, il quale deve però essere completato da una diagnosi della situazione organizzativa: rarefazione dei medici, condotte scoperte, sedi comunali semi abbandonate per carenza di segretari, non presenza di amministratori sul posto, linee telefoniche ed elettriche aeree destinate quindi ad essere interrotte dalle valanghe e dal perdurare del maltempo, nonostante gli interventi, non sempre umanamente possibili, delle squadre di manutenzione, interruzioni stradali.

Su tre piani possiamo invece porre il problema generale del soccorso:

a) l'organizzazione preventiva

b) l'organizzazione di normale intervento

c) l'organizzazione d'intervento eccezionale.

Tutti questi discorsi sono diventati di palpitante attualità e forse proprio l'eccezione assume carattere di regola per due motivi:

1) perché vi è la situazione umana e organizzativa prima schematicamente delineata;

2) si è registrato un rincrudirsi della stagione invernale con concentrazione di precipitazioni nevose.

Venendo ai problemi posti dirò:

a) *Organizzazione preventiva*

Occorre innanzi tutto, a monte di ogni ulteriore discorso, porre l'accenno sui problemi di assetto del territorio montano.

Cioè molti fenomeni che comportano poi l'intervento di soccorso, possono essere eliminati, controllati, ridotti con opere di sistemazione idraulico-forestale e nel caso specifico di rottura delle valanghe con la creazione di fascie di rimboschimento e di rottura.

Si tratta cioè di dare, anche nel nuovo assetto regionale, mezzi operativi adeguati al Corpo Forestale dello Stato perché possa continuare l'opera concreta e positiva, che da tempo ha in atto nella nostra provincia.

Dopo questa premessa pregiudiziale possiamo entrare nel discorso di soccorso vero e proprio e individuare i problemi che comporta l'organizzazione preventiva e cioè:

— individuazione, per tutte le zone interessate, di aree di atterraggio di elicotteri e loro indicazione cartografica, con rilievo di tutti i fili a sbalzo per evitare pericoli mortali agli equipaggi dei mezzi aerei, e sul problema elicotteri ritornerò oltre;

— riorganizzazione sollecita delle condotte mediche e dotazione nei punti nevralgici di armadietti di pronto soccorso con affidamento a persona responsabile, opportunamente istruita sulle principali norme d'intervento. Tale persona può essere individuata nel parroco, nel messo comunale, nell'insegnante.

Comprendiamo molto bene che è estremamente facile affermare che occorre riorganizzare le condotte mediche, ma sappiamo benissimo che i concorsi, faticosamente condotti avanti, vanno deserti o, se si concludono positivamente, il vincitore non prende servizio, rinuncia, attratto da altre prospettive.

Prendendo però atto di questa ben nota situazione contingente, sono del parere che qualcosa è possibile fare esaminando i singoli casi con la collaborazione dei Comuni che devono sempre di più comprendere che questi problemi si risolvono soltanto su un piano di consorzio di zona.

— richiedere la collaborazione dell'Enel e della Sip (ove la luce dell'Enel o il telefono della Sip siano giunti, perché le carenze nelle nostre montagne sono ancora tante, ma di questo problema parleremo dopo), perché provvedano come già stanno facendo, a procedere in cavo sotterraneo nelle zone soggette alle più frequenti e ricorrenti interruzioni, perché riteniamo che mantenere luce e collegamenti, senza porre a repentaglio la vita degli uomini delle squadre di manutenzione, sia essenziale su un piano umano, nel senso più completo che può esprimere questa parola.

b) *Organizzazione di normale intervento*

Oserei dire che questa è la struttura che deve sempre esistere, estate e inverno, a servizio delle popolazioni locali e dei turisti ed è direttamente collegata al discorso « preventivo ».

La cosa si accentua nell'inverno, ovunque e con particolare

sensibilità nelle zone dei centri sportivi, specialmente quando sono all'inizio della loro attività, perché le stazioni turistiche affermate dispongono di proprie autonome e sufficienti organizzazioni di soccorso.

Si tratta, sia per la popolazione che per i turisti, di coordinare gli interventi delle autoambulanze con opportune dislocazioni nei punti nevralgici.

I Comitati della Croce Rossa, il Soccorso stradale dell'ACI, i Vigili del Fuoco, alcuni ospedali dispongono, oltre a qualche privato, che non considererei, di questi mezzi.

I mezzi della Croce Rossa che non sono molti, sono dislocati nelle città di un certo rilievo della provincia e ritengo che siano già sensibilmente occupati nelle normali operazioni di ricovero ospedaliero normale e di traumatizzati da incidenti stradali.

I mezzi del soccorso stradale ACI hanno una precisa finalità istitutiva, anche se talvolta avviene il loro intervento.

Ritengo che il discorso interessante sia quello del benemerito Corpo dei Vigili del Fuoco che sappiamo dibattersi in ristrettezze d'organico e in altri problemi per i reparti volontari.

Comunque a prescindere da queste situazioni, dobbiamo prendere atto dell'esistenza di questo Corpo molto ben organizzato, che ha compiti non solo antincendi, ma di protezione civile per cui sarebbe auspicabile che alcuni distaccamenti, di zone facilmente individuabili, fossero muniti di autoambulanza con personale di guida fisso.

Perché il problema, ed è proprio quello dei piccoli ospedali, non è tanto quello di acquistare un'autoambulanza, perché l'Ente che desidera far scrivere la propria ragione sociale sullo sportello presto o tardi lo si trova e l'autoambulanza arriva, ma il problema vero è quello di mantenere un servizio efficiente di autisti.

c) *L'organizzazione d'intervento eccezionale*

Per completezza ho desiderato fare un discorso graduale, ma il vero argomento che interessa è questo.

Da che cosa è rappresentata l'eccezione nelle zone montane: è presto detto: nevicata persistente, isolamento di zone per caduta di valanghe, caduta di linee elettriche e telefoniche.

Dovrebbero subito scattare i provvedimenti tesi a ristabilire la normalità, cioè riapertura strade (tenendo però presente che occorre per la sicurezza degli uomini addetti alla guida dei mezzi, attendere i limiti di sicurezza imposti da condizioni di stacco naturale di altre valanghe o slavine per la concomitanza

di particolari fenomeni atmosferici), ristabilendo le linee elettriche e telefoniche tenendo presenti le stesse cautele appena ora indicate.

Ma mentre si tende a ristabilire la situazione normale qual è l'emergenza che deve scattare?

Occorre ancora ricordare di quale tipo di umanizzazione abbiamo parlato, quindi si tratta di popolazione che ha bisogno di immediata assistenza morale e materiale.

Occorre procedere all'immediata battitura di piste tra casa e casa, foraggiare gli animali, spalare i tetti; trenta, quarant'anni fa questi non erano problemi per le nostre zone montane, perché vi erano uomini validi ed efficienti; oggi talvolta abbiamo nuclei di quattro donne e di un uomo invalido.

Sui tetti a spalare non si può salire se non si è almeno in due, perché una caduta senza testimoni può essere fatale.

Delineata così sommariamente la situazione chi può assicurare un intervento efficiente: ritengo che soltanto l'esercito e precisamente l'Arma dei Carabinieri, per la sua organizzazione capillare e la preparazione tecnica in vari campi, e i reparti alpini, ove addestrati, sia gli uni che gli altri, veramente a tali compiti, potrebbero risolvere questa grave situazione e ritengo altresì che proprio nello spirito della nostra costituzione, sarebbe questo il servizio più concreto che renderebbero le forze armate ad una parte bisognosa di assistenza della comunità nazionale, quali sono le popolazioni delle nostre vallate.

La presenza efficiente dell'esercito dovrebbe concretizzarsi con questi provvedimenti:

a) rotazione di piccoli reparti altamente specializzati ed equipaggiati nelle località nevralgiche degli isolamenti invernali. Ciò dovrebbe voler dire: presenza di un infermiere, di un apparato radio, di piccoli gruppi elettrogeni, lo sgombero dei tetti, la battitura di piste, l'apertura dei punti d'atterraggio già preventivamente previsti per gli elicotteri, per il ricupero degli ammalati e per i rifornimenti.

Parlo di piccoli reparti efficienti e completi, perché la loro presenza abbia ad essere positiva e non aggiunga altro disagio a situazioni già pesanti.

b) Istituzione di un centro cinofilo dell'esercito o di altre forze armate, per poter disporre di cani da valanga.

c) Istituzione di un nucleo elicotteri in località idonea ai piedi delle vallate affinché si possa disporre sollecitamente di eli-

cotteri medi efficienti e di piloti, che per addestramento usuale, conoscano le località.

L'uso di elicotteri non adatti all'impiego in alta montagna, con carichi esterni di materiali e infortunati deve essere scartato per motivi obiettivi di economicità, rapidità e sicurezza d'impiego.

L'uso eccezionale di personale di volo non a conoscenza delle località, nonostante la capacità operativa dei singoli, non può dare buoni risultati.

Occorre poter disporre di personale che conosca nelle condizioni estive e invernali le località ove deve operare e possa disporre di sicuri e presegnalati punti di atterraggio.

Avrei così posto sinteticamente gli argomenti di discussione e a questo punto vi è una domanda di fondo da porsi: è ammissibile che certe zone d'inverno vengano ancora abitate?

Sovente si sente questa domanda e molte volte non si tratta più di un interrogativo, ma di un'affermazione.

Ho meditato lungamente su questo punto e devo dire che la risposta che potrebbe apparire così facile e semplice, senza ombra di retorica o di demagogia, ma su un piano essenzialmente pratico, non lo è.

Occorre innanzi tutto affermare che nessuna imposizione può essere fatta, si tratta di una scelta di abitabilità non fatta oggi per un capriccio o una prova estemporanea, ma per la normale copertura umana di una zona.

Troppe tragedie hanno già toccato questa gente, da allontanare ogni pensiero di forzare situazioni umane, perché vorrei soltanto dire a coloro che trovano facile la risposta che provino per un momento a ribaltarsela addosso a se stessi; abbandonare tutto, i luoghi dove si è nati, si è vissuti, dove si pensa di morire, soli e abbandonati perché i figli non sono tornati dalle guerre, perché lo Stato non è stato più pronto e sollecito a mutare queste situazioni e allora la risposta non sarebbe più facile, ma meditata, giungerebbe alla conclusione che è dovere della comunità nazionale assicurare ad ogni comunità locale condizioni umane di vita, tenendo presente le situazioni geografiche del nostro paese.

Questa è la risposta morale vera che deve dare la nostra coscienza, dopo di che non vi saranno più remore ad adottare i mezzi tecnici efficienti, atti a salvare le situazioni umane contingenti.

Il discorso del domani è un altro, passa attraverso la politica della Comunità montana, i nuovi strumenti operativi dei piani

sociali ed economici, le scelte vocazionali umane ed economiche, una copertura umana ridotta, efficiente, qualificata, concentrata nei punti atti ad ospitarla.

Ma se vogliamo che questa impostazione della montagna di domani abbia una minima possibilità di concretizzarsi e di non essere teoria utopistica, dobbiamo oggi, subito, al prossimo inverno poter attuare quello che modestamente ho sopra richiamato, se no invece di vita vi sarà rapida morte delle nostre povere realtà umane delle vallate alpine, si vivrà soltanto più di storia e di ricordi, ma ciò ha importanza per i popoli vivi e non per i morti.

Grave sarebbe la responsabilità di quell'organismo politico-amministrativo che si assumesse il carico di non attuare questi discorsi.

Il coordinamento e l'iniziativa in questo settore così importante e delicato spetta alla Prefettura. Il mio è un positivo apporto collaborativo, dettato da modesta ma vissuta esperienza in una atmosfera di dialogo democratico, al fine di ottenere con l'apporto di tutti, risultati sempre più validi in favore delle nostre popolazioni.

LA BONIFICA

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Anno XXVI - N. 3 Luglio-Settembre 1972

Sommario

URBANISTICA RURALE

Abbonamenti:	Italia	L. 5.000	- Estero	L. 6.000
Un fascicolo:	Italia	L. 900	- Estero	L. 1.200

Direzione e Redazione: Via di S. Teresa, 23 - 00198 ROMA
Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:

EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 940.178
C.c. postale n. 17/28672

IL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO DELLE AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FORESTALI

Si è svolto a Frontone l'11 novembre un incontro di studio promosso dall'UNCEM, con la collaborazione della Azienda Speciale consorziale del « Catria », per approfondire i problemi della gestione tecnico-economica del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni ed altri Enti, alla luce della nuova legge della montagna e delle competenze regionali in materia silvo-pastorale.

Il Convegno è stato preceduto da una assemblea dei Presidenti e Direttori delle 42 Aziende speciali o Consorzi forestali, svoltasi il 10 novembre presso la sede dell'Azienda speciale del « Catria », sotto la presidenza del cav. Sonego delegato dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM per questo settore di attività.

Ha presieduto il Convegno il sen. dr. Remo Segnana, Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, presenti alcuni rappresentanti delle Delegazioni regionali dell'UNCEM.

Hanno recato il saluto augurale al Convegno il Sindaco di Frontone, cav. uff. Fatica, il Presidente dell'Azienda speciale sig. Tesei, l'Assessore regionale all'Agricoltura dr. Messi e il Sottosegretario all'Agricoltura e Foreste, sen. avv. Venturi.

Il sen. Venturi ha dato atto all'UNCEM dell'impegno con il quale da molti anni segue questa attività e alle Aziende del notevole lavoro svolto, sia sul piano operativo, per la gestione del patrimonio, che per fornire assistenza tecnica agli operatori agricoli e forestali.

Il sottosegretario ha quindi annunciato la firma dei decreti per la proroga del finanziamento del 75 % dello Stato a tutto il 1973, per la spesa di circa 1 miliardo utilizzando fondi residui del Piano verde.

Si è augurato che, nel frattempo, da parte delle Regioni si provveda alla normativa di loro competenza.

La relazione introduttiva è stata svolta dal Segretario generale dell'UNCEM, comm. Giuseppe Piazzoni, sul tema « La consistenza e l'attività delle Aziende speciali e dei Consorzi forestali per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale di Comuni ed altri Enti ».

Richiamandosi ai Convegni nazionali del 1968-1969-1970, il relatore ha presentato una panoramica dei problemi che le Aziende e i Consorzi hanno dovuto affrontare, ed ha poi illustrato la consistenza delle 31 Aziende silvo-pastorali e dei 12 Consorzi forestali per l'amministrazione del patrimonio di proprietà dei Comuni per l'estensione di 404.602 ettari (di poco superiore al demanio forestale statale) e pari al 20 % della proprietà silvo-pastorale dei Comuni.

È seguita la relazione: « Problemi tecnico-economici e organizzativi », svolta dal prof. Umberto Bagnaresi, incaricato di selvicoltura e colture legnose industriali, dell'Università di Bologna.

L'avvocato Cesare Trebeschi, Presidente dell'Azienda Servizi municipalizzati di Brescia, ha svolto la relazione « Problemi giuridico-amministrativi ». Ha definito pericoloso adottare soluzioni uniformi per problemi del tutto eterogenei, essendo necessario, regione per regione, scegliere una normativa specifica.

L'avvocato Trebeschi ha concluso prospettando l'utilità di affidare alle Aziende silvo-pastorali, eventualmente per delega da parte degli Enti istituzionalmente competenti, nonché di gestire direttamente dalle Comunità montane, compiti addizionali nel campo della tutela naturalistica e del tempo libero.

Il testo delle relazioni sarà pubblicato sul prossimo numero.

Nella discussione sono intervenuti: il dr. Zanzucchi di Parma, il dr. De Matteis di Benevento, l'on. Angelini di Pesaro, il prof. Castellani, Presidente della V Sezione del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, il dr. Gallucci di L'Aquila, il dr. Bruno della Direzione generale di Economia montana, il sig. Filipponi di Terni, il prof. Bermond e il dr. Loss di Oulx, l'on. Castellucci di Ancona, il sig. Tesei, il sig. Panico di Cantiano.

Il Convegno, dopo le repliche dei relatori, si è quindi concluso con l'approvazione unanime del seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO FINALE

*Il Convegno Nazionale di Studi indetto dall'UNCEM sulla gestione tecnico-economica dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti montani, riunito a Frontone l'*11-11-1972, *sotto la presidenza del sen. Remo Segnana ed alla presenza del Sottosegretario all'agricoltura e foreste senatore Giovanni Venturi e dell'assessore regionale dr. Ferdinando Messi,*

udite *le relazioni del comm. Giuseppe Piazzoni, del prof. Umberto Bagnaresi e dell'avv. Cesare Trebeschi, a conclusione dell'ampio*

dibattito, svoltosi con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e di Amministratori e tecnici delle Aziende speciali e dei Consorzi forestali, fa proprie le seguenti indicazioni *emerse dalle relazioni e dal dibattito*:

1) *Nello sviluppo economico sociale delle zone montane, la gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti agli Enti pubblici e collettivi assume un'importanza determinante.*

Queste proprietà devono essere considerate, non solo quale patrimonio da conservare ai fini produttivi, ma come base territoriale indispensabile per la formazione — nel quadro di una nuova politica forestale delle Regioni e delle Comunità Montane — di efficienti Aziende silvo-pastorali aventi finalità pubblica ed in grado di utilizzare, con la più ampia partecipazione delle popolazioni montane, le risorse naturali del territorio.

2) *I problemi silvo-pastorali devono trovare una definitiva soluzione attraverso l'intervento legislativo della Regione, le cui competenze — in questo settore — sono primarie rispetto allo Stato.*

3) *La definizione dello strumento operativo e responsabile della gestione del patrimonio silvo-pastorale degli Enti locali e collettivi deve essere adattata alle esigenze della politica forestale delle singole regioni: tale gestione aziendale può essere assicurata attraverso organismi autonomi amministrati direttamente dalle rappresentanze degli Enti proprietari.*

Riafferma pertanto che le attuali Aziende speciali e Consorzi forestali corrispondono alle esigenze sopracitate, pur migliorati ed inseriti nell'ambito programmatico ed operativo delle Comunità Montane.

Il convegno ringrazia il Governo per il finanziamento concesso per l'anno 1973 *e, mentre esprime il proprio plauso all'UNCEM per l'azione svolta a favore dello sviluppo e del potenziamento dell'attività silvo-pastorale degli Enti locali e collettivi,*

impegna *l'UNCEM stessa affinché sia provveduto ad assicurare il proseguimento ed il miglioramento del finanziamento alle Aziende speciali e Consorzi forestali esistenti, e ad estendere — in ogni comprensorio montano — la formazione di tali Enti, in quanto rappresentano strumenti essenziali per il democratico sviluppo delle zone montane nell'interesse dell'intera collettività.*

Invita *le Regioni a prendere ogni provvedimento di loro competenza atto a promuovere e valorizzare le Aziende speciali e i Consorzi forestali degli Enti pubblici e collettivi nel contesto di un più equilibrato sviluppo dell'economia montana.*

Ritiene *che possano essere utilizzati a tale scopo anche i fondi che il disegno di legge governativo propone di assegnare alle Regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore agricolo anche al fine di garantire la funzionalità degli Enti in attesa dei provvedimenti legislativi ed esecutivi regionali.*

IL CIPE ASSEGNA ALLE REGIONI IL FONDO 1972 DELLA NUOVA LEGGE DELLA MONTAGNA

Sul n. 6/7 di questa rivista (pag. 468) abbiamo riportato la circolare dell'UNCEM in data 12 giugno 1972 indirizzata alle Delegazioni regionali e alle Comunità montane e Consigli di Valle, unitamente allo schema di possibile riparto del fondo di 26 miliardi stanziato dalla nuova legge della montagna (art. 15, punto 1) per il 1972.

Dopo un primo esame dell'argomento compiuto dalla Commissione interregionale (composta dai Presidenti delle Giunte regionali), convocata dal Ministro del Bilancio e Programmazione, on. Taviani, il 14 luglio, il Ministro dell'Agricoltura, on. Natali, ha sollecitato alle Giunte regionali la relazione programmatica prevista dall'art. 5, 6° comma, della legge 3/12/71 n. 1102, già richiesta con la circolare n. 23 in data 31 maggio 1972, allo scopo di presentare al CIPE la proposta di riparto del fondo 1972.

Purtroppo non tutte le Regioni hanno risposto tempestivamente alla richiesta del Ministro dell'Agricoltura, per cui soltanto per il 27 novembre il Ministro del Bilancio ha riconvocato la Commissione interregionale per esprimere il parere sulla proposta di riparto del fondo di 26 miliardi.

La proposta, sottoposta dal Ministro dell'Agricoltura all'esame della Commissione e che ora sarà oggetto di decisione da parte del Comitato interministeriale della Programmazione economica (CIPE), prevede l'accantonamento di 170 milioni per il pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi per la attuazione dei piani di acquisto e di rimboschimento per la costituzione del demanio forestale delle Regioni, delle Comunità montane e dei Comuni (art. 9, legge 1102) e la ripartizione del residuo importo di 25 miliardi e 830 milioni.

Trattandosi del primo esercizio di applicazione della nuova legge e in mancanza delle relazioni programmatiche di tutte le Regioni a loro volta formulate sulla base dei programmi pluriennali di sviluppo predisposti dalle Comunità montane, che avrebbero potuto fornire valida documentazione sulle condizioni economico-sociali delle zone montane, il Ministro Natali ha proposto il riparto del fondo utilizzando tre parametri di uguale valore: territorio, popolazione e superficie dei bacini montani.

La Commissione interregionale ne ha discusso nella seduta del 27 novembre, presenti i ministri Taviani e Natali.

Ora si attende la decisione formale del CIPE.

GLI ENTI LOCALI O L'IRI COSTRUIRANNO LE SCUOLE?

Due iniziative di notevole rilievo sono state poste in essere nelle scorse settimane in materia di edilizia scolastica. La prima da parte del Governo, che ha deciso di affidare all'IRI la realizzazione dell'edilizia scolastica utilizzando i finanziamenti arretrati disponibili e quelli che saranno stanziati nei prossimi esercizi finanziari, e una proposta di legge approvata dal Consiglio regionale lombardo per la presentazione al Parlamento, che invece vuole affidare queste competenze alle Regioni, quali coordinatrici delle iniziative e dei programmi, e alle Provincie e ai Comuni, anche riuniti in Consorzio, per la pratica attuazione.

Entrambe le notizie sono state oggetto di polemica sia sulla stampa che nell'ambito di Consigli comunali e provinciali. Vediamo brevemente come stanno i termini del problema.

La ITALSTAT, società italiana per le infrastrutture e l'assetto del territorio costituita dall'IRI, secondo l'intenzione del Governo, dovrebbe risolvere in collaborazione con altri Enti e nel più breve tempo possibile, la crisi dell'edilizia scolastica, sbloccando i 600 miliardi accantonati dal bilancio 1967.

Il piano IRI-Scuola prevede, secondo la proposta presentata dal Governo Colombo e ora fatta propria dal Governo Andreotti, che nella fase di progettazione delle scuole, i Comuni saranno sostituiti dall'ISES (Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale), mentre la realizzazione delle opere verrebbe affidata all'ITALSTAT, la quale opererà d'intesa con altre due società del gruppo IRI: l'ITALEDIL e la FINSIDER utilizzando anche il sistema della prefabbricazione.

Il programma governativo prevede che, oltre all'utilizzo dei 600 miliardi — di cui al bilancio 1967 — si abbia un ulteriore stanziamento nel quinquennio '72-'76 di 1.200 miliardi « per la realizzazione di un programma ordinario di interventi per l'edilizia scolastica e universitaria ».

L'importo sarebbe ripartito con delibera del CIPE tra i vari territori regionali.

Non è ancora chiara la funzione che le Regioni avranno in questa attività perché pare che anche le Regioni debbano affidare all'ISES la realizzazione dei programmi.

Questa decisione governativa, che peraltro dovrà essere trasformata in una norma legislativa, ha suscitato aspre dichiarazioni contrarie.

Riprendendo gli orientamenti emersi dalla Assemblea dell'ANCI di Bordighera, i sindaci dei grandi centri hanno chiesto all'esecutivo dell'ANCI di intraprendere le azioni più opportune al fine di ottenere « un mutamento profondo delle attuali competenze al fine di permettere alle popolazioni ed ai Comuni che ne sono rappresentati, la possibilità di intervento nel campo dell'educazione pubblica, in una chiara ed aperta prospettiva di sviluppo democratico della scuola e della società ». Da ciò deriva «l'esigenza non di semplici correttivi tecnici o miglioramenti della vecchia legge n. 641, ma di una regolamentazione coerente al dettato costituzionale e che attui il più ampio decentramento e affermi l'autonomia e la responsabilità dell'ente locale riconoscendo alla regione un ruolo insostituibile anche nella programmazione dell'edilizia scolastica.

Alla elaborazione del provvedimento debbono contribuire i Comuni, che degli errori e dei difetti della legge n. 641, hanno fatto diretta esperienza ».

Il Consiglio nazionale dell'ANCI del 10 luglio scorso ha approvato all'unanimità la relazione del Presidente, avv. Boazzelli, il quale, riferendosi alla revisione dei sistemi di controllo, ha affermato che « anche i sistemi che impongono ai Comuni una posizione subordinata attraverso la approvazione di opere finanziate dallo Stato (es.: edilizia scolastica, opere igienico-sanitarie, opere stradali) non hanno più ragione di sussistere. L'esecuzione di tali opere deve essere integralmente affidata ai Comuni con il solo controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione ».

Il senatore Antonino Maccarone, segretario nazionale della Lega delle autonomie locali, ha dichiarato (pochi giorni prima della repentina scomparsa) che « l'inerzia ministeriale ha fatto cumulare per anni programmi e progetti per centinaia di miliardi ed ha costretto le amministrazioni locali a risolvere con mezzi propri problemi che per legge dovevano essere risolti dallo Stato. Ora il Governo ha il dovere di rimuovere gli ostacoli procedurali e finanziari per affrontare positivamente i gravi problemi dell'edilizia scolastica e a questo dovere deve essere richiamato dai poteri locali, dal mondo della scuo-

la e dal Parlamento. Il proposito del Governo di affidare all'IRI l'intera esecuzione del piano scolastico è gravissimo e suscita profonda indignazione ».

Da parte degli imprenditori privati, a mezzo dell'Associazione Nazionale Costruttori, vi è stata una presa di posizione contraria ad affidare all'IRI la costruzione delle scuole, provvedimento che si aggiunge a quelli più recenti di affidare ad aziende a partecipazione statale la costruzione di ospedali, carceri, aereoporti ed uffici postali. I giornali hanno riportato dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'ITALSTAT, il quale ha affermato che « l'IRI assumerà semplicemente un compito di coordinamento nel settore dell'edilizia scolastica, in cui verranno chiamati ad operare anche i progettisti ed imprenditori privati ». Ma nessun cenno è stato fatto alla posizione degli Enti locali che apparirebbero del tutto esclusi da iniziative che finora e tradizionalmente hanno caratterizzato una competenza sia del Comune che della Provincia.

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato una proposta di legge, inviata al Parlamento, nella quale si stabilisce che una serie di finanziamenti viene predisposta « al fine di incrementare gli interventi di competenza delle Regioni a statuto ordinario e speciale in materia di edilizia scolastica ».

I finanziamenti predetti — continua la proposta — « sono destinati alla acquisizione delle aree, alla costruzione, ampliamento, completamento, riattamento ed arredamento di edifici destinati alle scuole statali, di ogni ordine e grado, nonché alle scuole materne dello Stato, dei Comuni e delle Provincie. Si considerano compresi fra i suddetti interventi anche quelli volti alla realizzazione di residenze studentesche, impianti sportivi e di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per il soddisfacimento del diritto allo studio nonché le attrezzature per le palestre e i sussidi audiovisivi. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, oppure per l'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo ».

« Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni e le Provincie sono obbligati al reperimento delle aree ».

« I finanziamenti possono essere destinati anche ai piani di intervento organici predisposti dagli Enti locali, anziché alle singole opere ».

Il riparto delle somme dello Stato alle Regioni avrà luogo con il seguente parametro:

« — per il 50 % in rapporto alla popolazione residente inferiore ai 18 anni;

— per il 40 % in rapporto alla popolazione residente nel Mezzogiorno e nelle aree depresse e montane del Centro Nord (legge n. 614);

— per il 10 % in rapporto alla somma di incrementi di scolarizzazione a livello comunale negli ultimi 5 anni ».

La proposta prosegue stabilendo che il versamento alle Regioni delle quote loro assegnate è subordinato all'approvazione, da parte di ciascuna Regione, di un programma quinquennale di interventi da effettuarsi sia con fondi dello Stato che con fondi propri. Il programma dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale ed elaborato con la partecipazione di Comuni, Provincie e in collaborazione con le autorità scolastiche.

La proposta di legge, dopo aver indicato alcune norme circa le caratteristiche di nuovi edifici scolastici, stabilisce che « le opere sono realizzate dai Comuni e dalle Provincie, anche riuniti in Consorzio, secondo modalità da stabilire da parte delle Regioni ». Ai fini degli espropri si applicano le norme della legge n. 865 dell'ottobre 1971. La legge prevede anche che « per necessità eccezionali ed urgenti di locali scolastici il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio comunale, può decretare la requisizione di immobili inutilizzati per un periodo non superiore a 5 anni, con il pagamento di una indennità commisurata al 7,5 % annuo dell'indennizzo che dovrebbe essere pagato per l'immobile in caso di espropriazione ai sensi delle norme vigenti, secondo stime rinnovate di anno in anno ».

Commentando questa proposta di legge, fatta propria da altre regioni, il presidente dell'ANCI avv. Boazzelli ha lamentato che l'iniziativa sia stata realizzata senza consultare gli enti locali e le loro associazioni rappresentative. Ha aggiunto che la legislazione in atto non prevede per la regione talune competenze indicate nella proposta suddetta che sono assegnate ai comuni e alle province.

Il dibattito dagli Enti locali e dalla stampa sarà ora trasferito in Parlamento e non vi è dubbio che sarà piuttosto vivace, in considerazione dei grossi problemi che l'edilizia scolastica pone, e non da oggi, per tutti.

(g. p.)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI PER LA MONTAGNA

La legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) prevede, agli articoli 12 e 17, agevolazioni fiscali per i territori montani, agevolazioni già peraltro operanti ai sensi degli articoli 8 e 36 della legge sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991.

In particolare *l'art. 8-991* prevede:

« Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni sui

redditi agrari, previste dal D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 12 per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 m. sul livello del mare, nonché la esenzione del pagamento dei contributi unificati limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare ».

L'art. 36-991, prevede:

« *Sino al 30-6-1962* nei territori montani, i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento e di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di L. 500 ».

L'articolo unico della legge *13-1-1955, n. 21*, prevede:

« La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, è accertata da certificati dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ».

Successivamente, la legge *5 ottobre 1960, n. 1154*, ha disposto (art. 1) che le agevolazioni esistenti in base a varie leggi, fra cui la 991, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista dalle leggi stesse; con l'articolo 2 le agevolazioni stesse sono state estese anche ad altri beni montani rurali oggetto di trasferimento (fabbricati), mentre con gli articoli successivi sono state precisate altre facilitazioni.

In base alle leggi innanzi ricordate è operante, quindi, tutta una normativa che è stata finora applicata da tutti gli Ispettorati forestali con regolarità ed efficienza, trovando corrispondenza negli Uffici finanziari competenti.

Con l'entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 pervengono ora, da più parti, compresi studi notarili, quesiti ed interrogativi in merito all'applicazione degli artt. 12 e 17 in ordine:

A) al significato da attribuire alla dizione « ... proprietà diretto-coltivatrice, singole o associate... » (3° rigo articolo 12-1102);

B) alla sfera di applicabilità dell'ultimo comma del citato articolo 12: « le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25-7-1952, n. 991 sono estese *all'intero* territorio montano »;

C) all'attuazione totale dell'art. 17-1102.

Il Ministero dell'Agricoltura, con circolare del 6 marzo 1972, n. 12 ha così risposto al quesito:

« Considerato che i principi ispiratori della legge 1102, mirano a mantenere, a prorogare, e ad integrare, con nuove facilitazioni, le agevolazioni esistenti in favore delle popolaziosi montane, nonché ad estenderle anche a categorie prima escluse (quali i proprietari diretto-coltivatori), allo scopo di arrestare, per quanto possibile, l'esodo dalla montagna, e far questa rivivere attraverso le attività agricole, zootecniche, forestali e montane in genere, che concorrono anche alla difesa e conservazione del suolo in montagna;

« Ritenuto che, per proprietà diretto-coltivatrice, singola o associata, senza limiti di entità, debba intendersi quella condotta dal coltivatore diretto in proprio e con la propria famiglia;

« Risultando evidente che, oltre alla "piccola proprietà coltivatrice" le agevolazioni, nella nuova misura, debbano attribuirsi anche alla proprietà diretto-coltivatrice;

« Tenuto presente la precisa enunciazione del 1° comma dell'articolo 17-1102, e cioè: "Le disposizioni della presente legge si devono considerare *integrative* di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna...";

questo Ministero è del parere che:

1) le esistenti agevolazioni fiscali per il trasferimento, a scopo di arrotondamento e di accorpamento, della piccola proprietà coltivatrice, debbano estendersi, in aggiunta, anche alla proprietà diretto-coltivatrice, singola o associata, ma nella nuova misura di L. 500 fino a mq. 5.000 e di L. 2.000 negli altri casi; cioè i trasferimenti di proprietà che potranno avvenire nei territori montani, a scopo di arrotondamento e di accorpamento (1) senza limite di superficie, sono soggetti alla tassa fissa di L. 500 e di L. 2.000 a seconda dei casi; (l'innovazione, quindi, riguarda e la estensione della tassa fissa anche alla proprietà diretto-coltivatrice e l'aumento della tassa a L. 2.000 per le proprietà superiori ai 5000 mq. oggetto di atti di trasferimento);

2) le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 991 siano da estendere all'intero territorio montano, debitamente classificato ai sensi di legge, eliminando cioè ogni e qualsiasi limite altitudinale (è, questa, la 2ª innovazione); il tutto in legittima adesione al disposto del 1° comma dell'art. 17-1102 che recita testualmente:

« le disposizioni della presente si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna. Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente è abrogata ».

Con una successiva circolare, datata 24 maggio 1972, lo stesso Ministero dell'agricoltura, Direzione generale dell'economia montana, ha precisato che i contributi agricoli unificati sono oneri di natura previdenziale e non oneri fiscali, per i quali quindi la legge 1102 non ha apportato alcuna modifica.

---

(1) Fermo restando il concetto che, per *arrotondamento*, s'intende la operazione fondiaria mediante la quale si realizza una integrazione economica di un fondo con trasferimento al suo proprietario di altro fondo non limitrofo; e, per *accorpamento*, s'intende l'aggregazione, mediante atto di trasferimento, di un fondo adiacente.

Si precisa che non si potrà ravvisare *arrotondamento* nei casi in cui la superficie del terreno in trasferimento sia di gran lunga superiore a quella del terreno originariamente posseduto.

La interpretazione data dal Ministero all'art. 12 della legge 1102 per quanto attiene i contributi agricoli unificati ha suscitato una serie di proteste, rappresentate da parecchie lettere ai giornali, sia quotidiani che periodici, nazionali e locali.

Da parte nostra ci sembra opportuno ricordare che il testo dell'art. 12 della legge 1102 è stato inserito dal comitato ristretto alla Camera (nell'aprile 1971) su proposta del Governo, nella stesura contenuta in un articolo, pure col numero 12, del disegno di legge 1675 del 7/7/69 presentato dal Governo alla Camera. Per quanto ci risulta, i legislatori ritenevano di estendere all'intero territorio montano le provvidenze finora in atto solo per i terreni ubicati sopra il livello dei 700 metri s.l.m.

Infatti, l'art. 8 della legge 25/7/52 n. 991 reca nel titolo « agevolazioni fiscali » e tratta contemporaneamente e nello stesso comma delle esenzioni fiscali e delle esenzioni dai contributi agricoli unificati. Ragion per cui, estendendo all'intero territorio montano « le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25/7/52 n. 991 », noi ritenevamo che fossero estesi a tutti i benefici già in atto per una parte del territorio.

Così stando però le interpretazioni ministeriali dell'art. 12 della legge 1102, abbiamo sollecitato al Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, senatore Remo Segnana, la presentazione di un disegno di legge per la estensione all'intero territorio montano non solo delle esenzioni fiscali ma anche dell'esenzione dai contributi agricoli unificati, come finora in atto nei territori superiori ai 700 metri sul mare. Il Senatore Segnana ha accettato la nostra richiesta.

LA LEGISLAZIONE REGIONALE SULLA PARTECIPAZIONE

Tre regioni — Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria — hanno proceduto all'emanazione di leggi sulla partecipazione dei cittadini alla formazione delle leggi regionali. Si tratta della legge regionale concernente « Norme sulll'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi » approvata dal Consiglio della Toscana il 9 giugno 1972; della legge della regione Trentino-A.A. 16 luglio 1972, n. 15, « Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali »; della legge

regionale umbra 10 luglio 1972, n. 4, che contiene « Norme sulla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali ».

Quasi contemporanei nella emanazione, i tre interventi normativi, nella parte che riguarda le proposte legislative, sono analoghi anche nella meccanica dell'iniziativa e della procedura.

Iniziativa. Spetta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali della Regione. In particolare l'iniziativa popolare si esercita direttamente da parte degli elettori mediante la presentazione di un progetto redatto, in forma scritta, per articoli ed accompagnato, per la Toscana ed il Trentino-A. A., da una relazione illustrativa. Non possono essere oggetto di proposta le leggi regionali e provinciali in materia tributaria (Trentino); che concernono materia tributaria e di bilancio, l'assunzione di oneri finanziari continuativi per la Regione, l'organizzazione interna del Consiglio, le elezioni e le nomine (Toscana). Per l'Umbria invece « tutte le materie di competenza della Regione » possono essere oggetto di proposta.

Presentazione delle proposte. Il numero dei sottoscrittori deve essere — per l'Umbria e la Toscana — di 3000. Per il Trentino-A. A. il numero minimo è 5000, dei quali non più di 2500 appartenenti allo stesso comprensorio o comunità di valle, per le proposte di legge regionale, e 3000, con al massimo 1500 di uno stesso comprensorio o comunità di valle, per quelle provinciali. Norme particolari riguardano le minoranze linguistiche ladine di Bolzano (sono sufficienti 1500 proponenti) e di Trento (1000 proponenti). I promotori dell'iniziativa — 4 per il Trentino, 10 per la Toscana e 3 per l'Umbria — hanno la rappresentanza dei sottoscrittori. La proposta formulata su moduli forniti dall'Amministrazione regionale e da questa vidimati da non oltre 6 mesi, deve contenere le firme autenticate, anche collettivamente, dei sottoscrittori ed essere accompagnata dai loro certificati elettorali; le spese di autenticazione sono rimborsate dalla Regione ad eccezione del caso in cui la proposta sia dichiarata inammissibile. È assicurata la possibilità di partecipazione dei cittadini analfabeti o impossibilitati a sottoscrivere.

Le regioni Toscana ed Umbria prevedono che i promotori possano essere assistiti dall'ufficio legislativo del Consiglio: i limiti e le modalità di questa assistenza sono fissati dall'Ufficio di Presidenza.

Accettazione ed esame della proposta. La proposta deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza che ne dà atto. L'esame della

proposta, dopo che è stata accertata la sua regolarità, avviene ad opera della Commissione legislativa alle cui riunioni hanno diritto di partecipare i delegati dei sottoscrittori (da 3 a 9 per la Toscana; il primo proponente o un suo rappresentante scelto tra i firmatari, che può farsi assistere da un esperto, per il Trentino-A. A.; 3 per l'Umbria). Nel caso che la proposta sia dichiarata inammissibile, la decisione motivata viene portata a conoscenza dei promotori e, per la sola regione Trentino-A. A., viene pubblicata — così come la presentazione della proposta — sul Bollettino Ufficiale.

La legge della regione Trentino-Alto Adige regolamenta soltanto questo tipo di iniziativa legislativa. La legge toscana prevede anche la presentazione di proposte da parte di Consigli comunali (almeno 3), dei Consigli provinciali, delle comunità montane e degli enti comprensoriali. Il testo, sempre redatto per articoli e accompagnato da una relazione, dev'essere approvato con deliberazione dell'ente proponente. La proposta e la delibera di approvazione devono essere depositati nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Anche in questo caso è possibile ottenere l'assistenza dell'Ufficio legislativo e degli altri Uffici del Consiglio regionale. Per il resto, l'iter si svolge come abbiamo visto sopra.

La regione Umbria ha invece provveduto a regolare tutta la materia della partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali. La legge infatti prevede anche i casi della presentazione di pareri, proposte di modifica, petizioni ed interrogazioni. Le Commissioni consiliari decidono i modi della partecipazione alla formazione degli atti del Consiglio attraverso la promozione di incontri e la richiesta di pareri. Titolari del diritto di partecipazione sono i Consigli comunali e provinciali, i partiti politici rappresentati in Consiglio o alle Camere, i sindacati, le formazioni sociali, gli enti pubblici anche non territoriali; i singoli cittadini possono pure far pervenire pareri e proposte di modifica.

Le interrogazioni dei Consigli comunali o provinciali e le petizioni dei singoli cittadini vengono esaminate dalla Commissione competente e quindi dal Consiglio regionale che comunica per iscritto la propria risposta al richiedente. Il Sindaco o il Presidente della Provincia possono intervenire al Consiglio regionale per udire la risposta e svolgere una breve replica.

Le proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale, oltre che dai cittadini, possono essere avanzate anche: da ciascun Consiglio provinciale; da uno o più Consigli comunali con almeno una popolazione com-

plessiva di 10.000 abitanti; da 5 Consigli comunali indipendentemente dalla popolazione. I Sindaci e i Presidenti delle Province proponenti hanno diritto di partecipare ai lavori della Commissione e, nel caso degli incontri consultivi, possono svolgere relazioni.

La legge dell'Umbria prevede, infine, il controllo sulla attuazione della volontà del Consiglio che si esercita, dietro richiesta scritta di chiarimenti agli organi della Regione, sulla realizzazione di tutte le attività esecutive proprie della Regione. Il chiarimento viene fornito in contraddittorio o in forma scritta: la mancata risposta ai chiarimenti deve comunque essere espressa e motivata.

Sempre nell'ambito della partecipazione all'attività della Regione si pone la legge regionale 1° agosto 1972, n. 10, del Veneto concernente « Norme per la formazione e convocazione dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, dei comprensori e delle comunità montane della Regione veneta ».

La legge, come è messo in evidenza nella relazione al Consiglio regionale, è un contributo all'interrelazione tra enti locali e Regione, ed è essa stessa il frutto dell'attiva partecipazione dei Comuni e delle Province alla sua formulazione. Nei sette articoli che la compongono la legge indica che l'assemblea si riunisce annualmente ed esamina, oltre agli argomenti richiesti dai Consigli degli enti che vi partecipano, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali e sulle relative previsioni; le funzioni di tale assemblea riguardo alla formazione dei piani saranno precisate con legge regionale. L'assemblea è composta da 396 membri; 6, 9 o 12 membri per ciascun comune capoluogo di provincia con rispettivamente 150.000, 300.000 o più abitanti; 3 membri per ciascun Comune con oltre 15.000 abitanti; 6 membri per ciascun raggruppamento di comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; 3 membri per ciascun Consiglio di comprensorio o di comunità montana.

La scelta dei membri avviene per elezione e devono essere rappresentate le minoranze. I raggruppamenti di comuni sono specificati nella legge: per Belluno sono previsti 4 raggruppamenti, per Padova 7, per Rovigo 3, per Treviso 6, per Venezia 2, per Verona 6 e per Vicenza 8.

L'assemblea, a cui intervengono — senza diritto di voto — i consiglieri regionali, è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, che la convoca. Sugli argomenti esaminati l'assemblea esprime pareri motivati, formulando proposte e raccomandazioni al Consiglio regionale.

NUOVE LEGGI NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER L'URBANISTICA

La normativa in materia urbanistica del Friuli-Venezia Giulia è stata interessata dalla emanazione di due nuove leggi regionali che riguardano una la regolamentazione generale della materia e l'altra interventi finanziari limitati all'esercizio in corso.

La legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica » consta di 32 articoli e viene in diversi punti a sostituire la precedente legge del 1968: in particolare la n. 30 si occupa dei piani urbanistici generali, zonali e comprensoriali, della loro formazione e del loro contenuto; della costituzione di consorzi di comuni e del loro funzionamento; dei piani comprensoriali; della costituzione di parchi naturali; del coordinamento con la normativa nazionale.

La seconda legge, la n. 45 del 19 agosto 1972, riguarda « Interventi finanziari in materia urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1970, n. 13, ed alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60 ». Prevede uno stanziamento complessivo di 805 milioni di lire per l'acquisizione di aree e l'esecuzione di opere.

L'intervento della Regione sui punti generali del programma urbanistico è particolarmente rilevante nella parte che riguarda la preparazione dei piani; per la formazione del piano generale è prevista la consultazione con i comitati zonali e con il comitato regionale economico-sociale e deve inoltre essere sentito il parere del comitato urbanistico regionale. I piani zonali (la regione è divisa in otto zone) vengono predisposti, sentiti i comuni interessati, su parere del comitato zonale di consultazione e del comitato urbanistico regionale. L'attuazione dei piani zonali è però affidata alla Regione, quale specificazione del piano urbanistico regionale.

I comuni di ciascun comprensorio urbanistico, in cui sono divise le varie zone, sono costituiti in consorzio (la legge n. 23 del '68 prevedeva la creazione del consorzio solo nei casi in cui se ne fosse vista l'opportunità) che è tenuto ad adottare entro due anni dalla sua costituzione il piano comprensoriale, sostitutivo del piano regolatore generale comunale.

La rappresentanza di ciascun comune all'interno del consorzio è proporzionale alla popolazione del comune stesso: oltre al sindaco sono presenti 3 o 4 consiglieri, di cui uno della minoranza, per i comuni fino a 3000 e fino a 5000 abitanti. Per gli altri comuni il numero dei consiglieri va da 5 (fino a 10000 abitanti) a 20 (oltre 500000 abitanti). Nell'assemblea generale del consorzio ciascun sindaco e consigliere ha un numero di voti pari a quello della popolazione del co-

mune rappresentato diviso per il numero complessivo dei rappresentanti.

Il piano zonale (art. 9, II comma, lettera c) « definisce e delimita i territori destinati a parchi naturali »; l'art. 24 specifica in proposito che il piano di conservazione e sviluppo deve contenere la delimitazione di uno o più parchi naturali distinti in: zone di riserva integrale, zone di riserva orientata, zone di riserva guidata, zone di preparco.

Gli ultimi articoli della legge si occupano del coordinamento con la normativa statale e del regime temporaneo per cui fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale restano validi i piani regolatori generali, comunali o intercomunali e i programmi di fabbricazione.

Questa legge è stata criticata dai comuni, poiché accentra nella Regione molti poteri e limita la potestà dei comuni stessi alla redazione di piani comprensoriali puramente esecutivi e vincolati dal piano zonale e dal piano regionale.

Aggiungiamo che per quanto attiene più specificamente le zone montane riteniamo si debba far coincidere la Comunità montana con uno dei livelli di pianificazione, possibilmente quello zonale, evitando la duplicazione di organismi e strumenti operativi. In tal senso si è espresso anche il Consiglio della Delegazione regionale dell'UNCEM.

La legge n. 45 disponendo uno stanziamento di 805 milioni per il 1972, ne indica i termini di erogazione. Sono previsti a favore dei comuni e dei consorzi di comuni che, in attuazione dei piani particolareggiati e degli altri piani, acquisiscano mediante espropriazione le aree previste nei piani stessi e procedano all'esecuzione di opere di urbanizzazione, un contributo straordinario nella misura del 90 % della spesa occorrente ed un contributo costante, per un massimo di 20 anni, in misura non eccedente l'8 % della spesa riconosciuta ammissibile.

SI PROROGA LA LEGGE PER REGOLARE IL TITOLO DI PROPRIETÀ IN MONTAGNA

Il 21 febbraio 1959, riprendendo una proposta della legislatura precedente, veniva presentata, dal deputato Lucifredi ed altri, una proposta di legge dal titolo: « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale ». Tale

proposta, dopo un'ampia discussione e con qualche modifica, fu convertita nella legge 14 novembre 1962, n. 1610.

Nella prima approvazione al Senato si ritenne di dover limitare l'efficacia della legge a soli tre anni, nell'approvazione definitiva si elevò la validità a 5 anni; prima della sua scadenza il 14 novembre 1967, su proposta dello stesso deputato Lucifredi, si prorogò la validità della legge per ulteriori cinque anni, cioè fino al 1972.

Questo calendario dimostra la bontà della legge e dimostra ancora che gli obiettivi che essa si propone si raggiungono in tempi assai lunghi. L'approfondita discussione parlamentare fatta in occasione della proroga sottolineava ulteriormente tali aspetti.

Nel suo decennio di attività la legge ha consentito la regolarizzazione fondiaria e catastale di migliaia di piccole proprietà, arrecando notevoli vantaggi senza dar luogo a controindicazioni o seri inconvenienti. Molti procedimenti, a causa della lentezza degli stessi e perché molti interessati ne vennero a conoscenza tardi, sono tuttora in corso e numerosi altri potrebbero proficuamente venir avviati, ed è questo il motivo per cui con la presente proposta si ritiene di dover chiedere una ulteriore proroga della validità della legge per ancora 5 anni.

Dal riordino catastale e dal riconoscimento del titolo di proprietà ne trae vantaggio il possessore, ma ne trae vantaggio anche la comunità, specie in questi anni in cui la rapida evoluzione rende sempre più frequente il ricorso all'esproprio, anche forzoso. Tutti conoscono la lentezza e macchinosità dei procedimenti di esproprio, ma essa è assai più lunga e più ardua dove il reale possessore non può dimostrare il titolo di proprietà.

Anche se da taluni il modo, previsto dalla legge che si chiede di prorogare, per acquisire il titolo di proprietà, non è considerato normale, esso è certamente migliore dell'usucapione e non crea inconvenienti nemmeno sotto l'aspetto fiscale, perché tutta la normativa vigente prevede in questi casi l'esenzione di ogni tassa successoria e d'altronde si tratta sempre di piccoli o piccolissimi appezzamenti. Ben difficilmente le medie e grosse proprietà si trovano in condizione di irregolarità catastale.

Le legge inoltre interessa soprattutto i territori montani dove la limitatezza dei poderi, il rilevante abbandono e la intensa emigrazione transoceanica, hanno prodotto la polverizzazione delle proprietà e il mancato trasferimento o trascrizione degli atti di compra-vendita.

Nella proposta di legge degli on.li Pisoni ed altri (DC) presentata il 2 agosto 1972, dopo questa premessa, si aggiunge:

Pare ai proponenti che i motivi addotti siano sufficienti a giustificare la proroga della validità della legge e si augurano che essa possa incontrare l'approvazione di tutti i gruppi, come già avvenuto per il passato.

*Non si intende proporre alcuna modifica per non ritardarne l'*iter *e perché ormai la legge ha trovato una sua regolamentazione anche attraverso un'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.*

La proposta di legge è la seguente:

ARTICOLO UNICO

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei quindici anni dalla sua entrata in vigore ».

La proposta predetta, esaminata con altre dello stesso tenore, ha avuto parere favorevole in Commissione giustizia della Camera ed è passata alla Commissione Agricoltura il 15 novembre dove ci auguriamo venga rapidamente approvata.

ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Umbria

Si è riunito in Perugia, nella sede di via dei Flosofi, il Consiglio della Delegazione Regionale Umbra dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) sotto la Presidente di Benedetto Mensurati, Presidente della Delegazione. Ha presenziato, in rappresentanza del Segretario Nazionale dell'UNCEM, la Sig.na Bisceglie.

Il Consiglio, che ha tenuto due riunioni a distanza di pochi giorni, e precisamente il 18 e 30/9, ha proceduto in primo luogo alla elaborazione ed alla approvazione, poi avvenuta all'unanimità, dello schema di uno statuto-tipo della Comunità Montana Umbra sulla base della normativa dettata dalla recente legge regionale 6/9/72 n. 23 e dalla legge nazionale 3/12/71 n. 1102.

Detto schema viene ora inviato ai Comuni ed Enti Montani dell'Umbria, associati all'Unione, quale contributo alla redazione, da parte di ciascuna delle costituende 9 Comunità Montane della regione, dello statuto che dovrà reggere le Comunità medesime.

Pubblichiamo il testo a pag. 826.

Come è noto, entro il 25/10/72 tutti i Consigli comunali dei 62 Comuni Montani dell'Umbria dovranno avere eletto i propri rappresentanti (Sindaco o suo delegato, un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza) nel Consiglio della Comunità, il quale, a sua volta, entro il 25/11/72 sarà convocato ed insediato dal Presidente della Giunta regionale per poi procedere, fra l'altro, alla redazione ed approvazione dello Statuto.

Il Consiglio della Delegazione regionale UNCEM ha esaminato anche, in dette sedute, taluni problemi applicativi della citata legge regionale n. 23, decidendo di suggerire agli organi della Regione dell'Umbria proposte solutive; ha preso atto anche con compiacimento che il competente Dipartimento della Giunta regionale sta predisponendo, secondo quanto comunicato dal Dipartimento stesso, il disegno di legge per la determinazione dei criteri di ripartizione fra le Comunità Montane Umbre dei finanziamenti che si renderanno disponibili, secondo quanto previsto dalla citata legge nazionale n. 1102; ha iniziato la trattazione dell'argomento e si è riservato di formulare eventuali proposte, sottolineando al tempo stesso l'esigenza — poi rappresentata alla Regione — che anche questa seconda legge regionale per la montagna sia approvata dal Consiglio regionale sollecitamente.

Sempre al fine della pronta utilizzazione dei finanziamenti (per il 1972 verrebbero assegnati dallo Stato alla Regione 775 milioni da ripartire tra le Comunità Montane), il Consiglio dell'UNCEM ha deciso di suggerire ai Comuni interessati l'opportunità di predisporre immediatamente, avvalendosi di ogni utile collaborazione ed esperienza al riguardo, anche realistici programmi di intervento, sia pure di massima, della Comunità montana da presentare alla Regione non appena approvati dal Consiglio di ogni Comunità.

Piemonte

La riunione del Consiglio della Delegazione regionale piemontese si è svolta a Torino sabato 16 settembre, alle ore 10. Presenti quasi tutti i consiglieri. Ha assistito il Segretario generale.

Il Presidente, avv. Oberto, ha espresso una valutazione positiva sulla proposta ristrutturazione dell'UNCEM.

Hanno fatto seguito le relazioni del Vicepresidente geom. Bignami e del Segretario geom. Martinengo.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio si è trovato d'accordo con le proposte formulate nelle relazioni del Consiglio nazionale, con la richiesta di modificare il sistema di elezione del Consiglio nazionale: 1) fissando un rapporto strettamente legato al solo numero degli associati; 2) approfondendo ulteriormente la proposta — che non è largamente condivisa — di eleggere 45 Consiglieri su 60 nelle Assemblee regionali. Le Assemblee regionali dovrebbero approvare le candidature al Consiglio nazionale, ma l'elezione dovrebbe avvenire al Congresso nazionale.

La Delegazione propone di effettuare il pagamento delle adesioni delle quote associative tramite le Comunità montane per conto dei

rispettivi Comuni, anche riducendo eventualmente le attuali quote nella ipotesi che tutte le Comunità montane aderiscano a tale proposta e quindi si abbia la adesione totalitaria dei Comuni montani.

Il Consiglio ha poi preso atto del lavoro svolto dalla Giunta ed ha sollecitato dal Ministro del Tesoro la firma del decreto per il riconoscimento per la delimitazione delle zone colpite dai danni del maltempo nel febbraio-marzo 1972.

Lombardia

Sabato 16 settembre alle ore 16,30, si è riunita a Bergamo la Giunta della Delegazione regionale UNCEM. Presenti: Sen. Mazzoli (Presidente), Azzaretti, Fusi, Rinaldi, Ruffini, Oberti, Busi, e il Segretario generale Piazzoni.

La riunione è stata dedicata completamente all'esame della proposta di legge della Giunta regionale per la costituzione delle Comunità montane ed ha fatto seguito alla riunione dei Presidenti dei Consigli di Valle e Comunità montane, svoltasi il 12 giugno '72.

Le osservazioni formulate nella prima riunione sono state sostanzialmente ripresentate, poichè la Giunta regionale non le ha accolte.

In particolare le obiezioni formulate sono riferite a tre punti:

1) posizione delle provincie rispetto alle Comunità montane. Non si accetta l'impostazione della Giunta regionale per inserire nelle Comunità montane rappresentanti (di maggioranza e minoranza) delle Amministrazioni Provinciali, nè il passaggio obbligato dei piani di sviluppo tramite le Provincie alla Regione;

2) la inclusione del territorio non montano nei piani urbanistici e nei piani zonali. Il territorio intercluso nella zona montana e non dichiarato tale o limitrofo alla zona montana (per i Comuni parzialmente montani) può essere considerato ai fini del piano urbanistico ma non del piano di sviluppo e dei relativi finanziamenti;

3) massima libertà nella adozione degli statuti. Sono state proposte modifiche ad alcuni articoli.

I Consiglieri regionali presenti (Ruffini e Oberti) hanno concordato pienamente con tali proposte.

Alla parte finale della riunione della Giunta ha presenziato l'Assessore regionale alla montagna, dr. Giuliani, al quale sono state esposte le osservazioni al disegno di legge, sollecitandolo affinchè le stesse vengano accolte.

La Giunta si è nuovamente riunita a Bergamo l'11 novembre.

Il Consiglio della Delegazione regionale lombarda si è riunito a Bergamo sabato 25 novembre, presso la sede del Consorzio BIM.

In assenza del presidente sen. Mazzoli, a causa di un lieve incidente automobilistico, la riunione è stata presieduta dal Vicepresidente avv. Pellegrini, segretario il cav. Busi.

Il Presidente e l'avv. Rinaldi, presidente del BIM ospitante e presidente onorario della Delegazione, hanno riferito sull'esame compiuto dalla Giunta esecutiva — che si è anche incontrata con l'assessore regionale alla montagna dr. Giuliani — sul testo della proposta di legge per la suddivisione delle zone omogenee e la costituzione delle Comunità montane.

Sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta e con un'ampia discussione il Consiglio della Delegazione, con la partecipazione del Segretario generale dell'Unione, ha formulato le proprie osservazioni al testo della legge regionale. Le osservazioni saranno presentate nell'incontro che la Delegazione dell'UNCEM avrà prossimamente con le Commissioni della Regione presso le quali è in corso di esame la legge.

Le maggiori osservazioni rispetto al testo della legge (pubblicato sul precedente numero della rivista, pag. 687) sono le seguenti.

All'art. 5, relativo alle variazioni territoriali delle Comunità montane si propone di stabilire che la variazione debba avvenire « d'intesi con i Comuni, sentite le Comunità montane e le Provincie interessate ».

Le norme relative agli statuti sono formulate nel rispetto delle decisioni spettanti alle singole Comunità montane, secondo l'impostazione di fondo data alla legge nazionale dal relatore senatore Mazzoli, e pertanto si ritiene non opportuna l'indicazione del limite numerico della composizione dell'organo esecutivo della Comunità. Si propone, inoltre, di togliere l'ultimo comma dell'art. 6 che prevede la partecipazione all'assemblea della Comunità dei rappresentanti di maggioranza e minoranza dell'Amministrazione provinciale. La presenza della provincia, regolata dall'art. 11, deve avvenire a livello di comitato tecnico e, se del caso, potrà essere stabilita dagli statuti, non essendo prevista dalla legge nazionale.

Sulla nomina, ammessa dalla proposta di legge, a membri della assemblea della Comunità di elettori di comuni della zona, oltre che di consiglieri comunali, la maggioranza del Consiglio ne ha ammesso la validità. Sulla partecipazione della minoranza all'organo esecutivo della Comunità, richiesta da alcuni consiglieri come emendamento alla proposta di legge, la maggioranza ha espresso parere contrario.

I piani di sviluppo dovranno essere trasmessi dalla Comunità alla regione, senza il passaggio, previsto dall'art. 12 della proposta di legge dalla Provincia. Si potrà ammettere con normativa particolare una diversa procedura per i piani urbanistici che devono essere collegati al piano provinciale, tema sul quale la Regione dovrà provvedere con altra norma.

La partecipazione di comuni non compresi nella zona montana ai piani di sviluppo o urbanistici, prevista dall'art. 12 — è ammessa con la precisazione, contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo, che « in ogni caso gli interventi finanziari della Comunità saranno limitati ai soli settori classificati montani ».

Sull'art. 14 della proposta di legge, la maggioranza del Consiglio della Delegazione ha espresso parere negativo sul comma relativo alla possibilità di delegare alla Comunità la gestione dei sovracanoni idroelettrici dei BIM.

Si ritiene, infatti, che tale normativa sia improponibile perché non di competenza della Regione ma dello Stato, in base alla legge 959 del 27/12/53.

Per le considerazioni svolte in merito all'art. 6 anche nelle norme transitorie si chiede di togliere la prevista partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione provinciale alla prima assemblea della Comunità.

Il Consiglio ha deciso di riconvocarsi entro il 15 dicembre per l'esame delle proposte di legge della Giunta regionale in merito ai parchi naturali e agli interventi per la montagna.

All'inizio dei lavori il Presidente ha ricordato con commosse espressioni la figura del Consigliere regionale Oberti, consigliere della Delegazione, recentemente scomparso, il quale ai problemi della montagna valtellinese aveva dedicato il suo costante impegno.

Toscana

La Giunta della Delegazione regionale si è riunita a Firenze, martedì 19 settembre, alle ore 10. Presenti: Moretti (Pres.), Nucci (Vicepres.), Malfatti (Segr.), Moncelli, Narizzano. Per il Segretario generale dell'UNCEM ha partecipato la sig.na Bisceglie.

All'Ordine del giorno era l'esame delle proposte di ristrutturazione dell'UNCEM — dalla relazione al Consiglio Nazionale del 13 luglio '72 — su cui tutti si sono dichiarati d'accordo.

L'unico punto che la Giunta regionale ha proposto di modificare riguarda la elezione del Consiglio nazionale, laddove è detto « i 60 membri del Consiglio saranno eletti in numero di 45 dalle Assemblee Regionali entro 60 giorni precedenti o conseguenti il Congresso nazionale ». La proposta è di togliere la parola « seguenti », al fine di evitare la possibile incongruenza di avere il Congresso senza il Consiglio eletto.

Sardegna

Il Consiglio della Delegazione regionale, sotto la presidenza del Presidente Camba, presente il consigliere nazionale Cucca, tutti i Consiglieri e il Segretario generale dell'UNCEM, si è riunito a Cagliari martedì 19 settembre.

La riunione si è svolta nella nuova sede della Delegazione regionale in viale Regina Elena 7, messa a disposizione dalla Amministrazione Provinciale di Cagliari per la Delegazione regionale UNCEM e l'Unione Regionale Provincie.

Un ampio dibattito si è svolto sulla attuazione nella Regione della legge 1102.

Dai contatti avuti con l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, è emerso un orientamento della Regione per una interpretazione restrittiva della legge nel senso di limitare l'attività delle costituende Comunità montane, valorizzando l'Ente Regionale di sviluppo e la struttura comprensoriale posta in atto con il piano di rinascita (16 Comitati zonali di sviluppo).

Il discorso è molto impegnativo per effetto dei precedenti legislativi della Regione in materia di programmazione.

Durante la riunione si è avuto un incontro presso la Regione dei Consiglieri della Delegazione con il Presidente del Consiglio regionale, on. Contu.

A seguito di tale incontro si è esaminata la possibilità di formulare proposte di modifica del piano per la pastorizia in corso di redazione, che prevede una serie di interventi anche in settori diversi dalla agricoltura e una spesa complessiva di 100 miliardi.

La Segreteria generale ha preso impegno di collaborare per la ricerca di una possibile intesa, nella speranza di ottenere dalla Giunta regionale l'accoglimento delle nostre richieste. In caso diverso si darà luogo alla presentazione di proposte di legge di iniziativa consiliare.

A conclusione della riunione si è deciso di effettuare 12 convegni zonali di sindaci di Comuni montani per discutere le proposte di zonizzazione.

Per quanto attiene alle proposte di ristrutturazione dell'UNCEM il Consiglio le ha approvate, proponendo la modifica della composizione del Consiglio nazionale che dovrebbe essere composto di 80 membri anziché 60 (oltre i Presidenti delle Delegazioni e i 10 esperti) ed essere eletto per metà nelle Assemblee regionali e per metà al Congresso Nazionale.

Emilia-Romagna

Il Consiglio della Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna si è riunito il 7 ottobre a Bologna, nella sede dell'Amministrazione provinciale, sotto la presidenza del sen. avv. Gino Cacchioli. Erano presenti: il vice Presidente sig. Enrico Bonazzi; i consiglieri cav. Muzzarelli, sig. Notari, cav. Cavazzini, geom. Malmassari, dott. Colò, dott. Morisi, sig. Magrini, sig. Mucini, dott. Marchini; il vice Presidente nazionale geom. Piazzi, il revisore dei conti sig. Zagnoni e il segretario dott. Romualdi.

La riunione ha avuto per scopo la messa a punto di un documento conclusivo riflettente le opinioni della Delegazione in merito al progetto di legge regionale su « Costituzione e funzionamento delle Comunità montane » pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 17 della Regione Emilia-Romagna in data 24 giugno 1972 (1).

Il Presidente sen. Cacchioli ha ricordato che già sin dall'approvazione della legge dello Stato n. 1102 del 3-12-1971 recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », la Delegazione pose allo studio il problema della costituzione delle Comunità montane discutendone sia in sede di Consiglio sia in sede di incontri appositamente promossi a livello provinciale fra i Soci. I risultati di questi studi ed incontri vennero riassunti nel seguente documento che fu consegnato all'Assessore all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, dott. Emilio Severi, in data 21 aprile 1972.

PROPOSTE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE ELABORATE DALLA DELEGAZIONE REGIONALE UNCEM

Come delimitare il territorio montano in zone omogenee per costituire le Comunità Montane?

L'omogeneità richiesta dalla Legge 2/12/1971, n. 1102 da ricercarsi « in base ai criteri di unità territoriale economica e sociale », non sembra individuabile facilmente nell'Appennino emiliano. A differenza delle Alpi, le vallate appenniniche non sono così profondamente incise da determinare diversità di ambienti, anzi spesso i centri abitati sono ubicati in crinale mentre i torrenti che corrono a fondo valle dividono amministrativamente comuni e province. Ne deriva che fra vallata e vallata le realtà economiche e sociali risultano poco differenziate. Ne consegue che un'interpretazione troppo restrittiva della legge 1102, porterebbe, sull'Appennino, a individuare zone omogenee di ampiezza minima. Ne deriverebbero organismi di scarsa capacità operativa con conseguente vanificazione degli interventi legislativi.

---

(1) Confronta « Il Montanaro d'Italia » n. 6/7 pag. 399.

Si esprime quindi la necessità di una « dimensione funzionale » della comunità, la quale ovviamente terrà conto, nella elaborazione del piano di sviluppo, delle varietà ambientali esistenti.

Si deve costituire una sola Comunità Montana nell'ambito provinciale oppure si può prevedere la costituzione di più Comunità?

Ferme restando le premesse che indicano nella Comunità sufficientemente ampia, lo strumento operativo efficiente, provincia per provincia sono state affacciate varie ipotesi. In Provincia di Piacenza, è stata, per ora, costituita un'unica Comunità Montana e anche in Provincia di Parma. In Provincia di Reggio Emilia c'è un'unica Comunità. A Modena ne è stata costituita una, ma qui prevale l'opinione di scinderla in due o tre. A Bologna esiste una Comunità che non comprende tutti i Comuni della Provincia. I Comuni della Vallata del Santerno e del Sillaro che ne sono stati esclusi, potranno formare una seconda comunità. In Provincia di Forlì sono in corso di costituzione due Comunità, dalle quali rimangono esclusi i Comuni di Tredozio e di Modigliana che dovrebbero costituire una Comunità interprovinciale con i Comuni di Casola Valsenio e Brisighella, unici comuni montani della Provincia di Ravenna.

La Comunità può estendersi, in casi eccezionali, su territori di diverse province?

Si ritiene, in linea teorica, possibile, tuttavia quando il caso si presenti, bisognerà chiarire attentamente tutti i termini del problema perché, ove la Regione demandasse alla Provincia competenze di coordinamento delle varie comunità montane, si determinerebbe poi un ulteriore problema di coordinamento fra Provincia e Provincia.

Va aggiunto che si presenteranno anche casi di comunità montane che avrebbero ragione d'essere a livello interregionale. Ce ne offrono l'esempio, i comuni romagnoli di Palazzuolo sul Senio e di Marradi, che, amministrativamente, ricadono nella Regione toscana. Anche in Provincia di Reggio Emilia si potranno creare rapporti di collaborazione con le limitrofe vallate toscane della Lunigiana e della Garfagnana.

Nel caso di comuni solo parzialmente considerati montani, con quale peso amministrativo entrano a far parte della Comunità?

Su questo punto esistono varie proposte:

a) *i comuni parzialmente montani partecipano alla comunità con un peso proporzionale che tenga conto dei parametri: popolazione-superficie. Questo meccanismo proporzionale dovrà essere studiato in*

funzione del numero dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza che ciascun comune dovrà designare;

b) *i comuni parzialmente montani partecipano alla comunità a pieno titolo;*

c) *i comuni il cui territorio è in minima parte montano, non partecipano alla comunità.*

Da questa disparità di opinioni, delle quali, la prima è peraltro la prevalente, si può ricavare una proposta che contemperi le varie ipotesi e cioè: un comune parzialmente montano ha diritto di partecipare alla comunità: a) a pieno titolo, *se il territorio dichiarato montano è rilevante rispetto all'intero territorio comunale;* b) con peso proporzionale, *se il territorio dichiarato montano è sufficientemente ampio rispetto all'intero territorio comunale;* c) *se il territorio dichiarato montano è esiguo, il comune potrebbe anche non partecipare alla comunità montana.*

Va sottolineato il carattere di relatività di questi concetti. Potremmo trovarci ad esempio di fronte ad un comune parzialmente montano, il cui territorio montano supera in estensione l'intero territorio di un comune limitrofo, interamente montano. In ogni caso, tutti i territori dichiarati montani godono i benefici di legge loro riservati.

I rappresentanti dei Comuni nella Comunità possono essere soltanto consiglieri comunali o cittadini iscritti o meno nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni?

Vengono sostenute due tesi. La prevalente è quella che demanda ai soli consiglieri comunali (maggioranza e minoranza) di rappresentare il comune nella comunità. Questa tesi, suffragata anche da fondamenti giuridici, si basa sul fatto che i consiglieri comunali portano di prima mano, nella comunità, la voce del comune che rappresentano, e l'eco immediata dei problemi delle proprie amministrazioni.

La seconda tesi è meno restrittiva; consente al Consiglio Comunale di farsi rappresentare anche da persone estranee al Consiglio stesso. Questa tesi si divide in due sottotesi: 1) i delegati possono essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale, ma devono essere elettori del Comune; 2) i delegati possono essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale, dovunque.

Vi è poi il problema del numero dei rappresentanti di ogni comune, nella comunità. Le proposte che riscuotono i maggiori suffragi sono quelle che indicano nel numero 3-2 o 2-1 il numero dei rappresentanti, dove il primo numero indica i delegati della maggioranza o il secondo quelli della minoranza.

Rimane da risolvere il problema della rappresentanza dei comuni parzialmente montani. Anche in questo caso andrebbero salvaguardati i diritti della maggioranza o della minoranza.

Potrebbe essere adottato il sistema di assegnare la rappresentanza (3-2) ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e (2-1) ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. Vi sono anche numerose istanze che propongono di assegnare a tutti i comuni un uguale numero di rappresentanti.

Possono partecipare alla Comunità altri Enti (Amministrazioni Provinciali, Consorzi di Bonifica Montana, Camere di Commercio, Enti Provinciali per il Turismo, ecc.) e quali rapporti possono comunque instaurarsi fra essi e la Comunità?

La legge è chiara su questo punto: i soggetti della comunità sono i comuni. Altri Enti potranno essere chiamati a collaborare in qualità di consulenti o quali organismi tecnici o quali strumenti operativi settoriali cui la comunità potrà delegare l'esecuzione di particolari studi, progettazioni, opere, ricerche, ecc.

Nel caso di una scelta regionale di politica comprensoriale, quali rapporti dovranno intercorrere fra Comunità Montane e Comprensori?

È stata messa in evidenza la sostanziale differenziazione fra Comunità Montane e « Comprensori ». Le Comunità Montane nascono in forza della nuova Legge per la Montagna ed hanno una precisa funzione. Si riconosce, tuttavia, ai comprensori, una effettiva ed insostituibile utilità per la risoluzione di specifici problemi quali: i trasporti, le scuole, le unità sanitarie locali, ecc.

Non dovrebbe esserci sovrapposizione fra comunità montana e comprensori e naturalmente, in montagna, dovrà esistere soltanto la comunità.

Nelle zone « cerniera » e cioè dove alcuni comuni della comunità possono avere interesse ad iniziative di comprensori limitrofi, i singoli comuni della comunità possono aderire al comprensorio.

In altri termini, non dovranno esistere artificiose separazioni fra comprensori e comunità e questo anche perché la comunità non dovrà chiudersi in una sorta di autarchica amministrazione o ghetto economico. Si ripete, non devono esistere sovrapposizioni di competenze.

Si ritiene che la Provincia possa assumere funzioni di coordinamento fra Comunità Montane e Comprensori operando nel proprio territorio?

La Provincia è l'ente locale che può utilmente assumere funzioni di coordinamento fra le comunità montane e i comprensori.

VOTI DELLA DELEGAZIONE

Dopo la presentazione del progetto di legge regionale, vi sono stati altri incontri e dibattiti. Il Consiglio ha constatato che molti dei punti proposti dalla Delegazione UNCEM sono stati recepiti dall'Ente Regione. Tuttavia sui seguenti quattro punti non è stata trovata l'unanimità dei consensi:

1) delimitazione delle zone omogenee in provincia di Parma;
2) delimitazione delle zone omogenee in provincia di Modena;
3) composizione del Direttivo della Comunità Montana (1);
4) ruolo della Provincia.

Dopo ampia discussione, sono stati presentati e votati due diversi documenti.

Il documento seguente, presentato dal sen. Cacchioli, ha ottenuto sei voti.

Punti 1 e 2.

La Delegazione Regionale dell'UNCEM, preso atto della ripartizione delle zone omogenee proposte dalla Giunta Regionale, rileva che in ordine ad alcune delimitazioni, sono sorte perplessità. Invita pertanto il Consiglio Regionale a tener conto dell'art. 3, comma 3° e 4° della legge nazionale n. 1102 che prevedono la riadozione o la correzione delle delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 10-6-1955, n. 987 e che, comunque, obbligano a formulare le delimitazioni d'intesa con le Amministrazioni Comunali. In ordine a quest'ultimo comma, rivolge espresso invito al Consiglio Regionale di tener conto delle deliberazioni prese dalle Amministrazioni Comunali.

In ordine, poi, alle delimitazioni proposte dalla Giunta Regionale, si precisa che quelle indicate per le province di Parma e di Modena non corrispondono alla volontà della grande maggioranza delle Amministrazioni Comunali interessate.

Punto 3.

Il Direttivo delle Comunità non può essere unitario perché, — a parte che nella legislazione amministrativa italiana non esiste uno strumento di questa natura — il dibattito a livello di Consiglio della Comunità, si riprodurrebbe nell'organo esecutivo che è chiamato ad eseguire le deliberazioni del Consiglio.

Si ritiene che l'Esecutivo unitario istituzionalizzato per legge può rappresentare una prevaricazione al libero scontro delle forze politiche che dialetticamente possono trovarsi o non trovarsi convergenti sulla strutturazione politica dell'organo esecutivo.

---

(1) Così è denominato l'organo esecutivo.

Punto 4.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Amministrazione Provinciale si fa presente che il potere di coordinamento riconosciuto all'Amministrazione Provinciale dalla proposta di legge della Giunta Regionale può far sorgere il pericolo di una riduzione dell'autonomia della Comunità Montana. Si ribadisce pertanto il concetto che all'Amministrazione Provinciale sia riconosciuta la funzione di regolamentare il rapporto fra Comunità Montana e il resto del territorio Provinciale nella salvaguardia però dell'autonomia che alla Comunità Montana viene assicurata dalla legge 1102.

Ha ottenuto quattro voti il seguente documento presentato dal Vice-presidente sig. Bonazzi.

1) La Delegazione Regionale UNCEM preso in esame il progetto di legge Regionale sulle Comunità Montane, n. 17 del 24 giugno 1972, ritiene che detto Progetto corrisponda, in generale, allo spirito ed alle norme della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dà atto alla Giunta ed al Consiglio Regionale di avere applicato il metodo della consultazione democratica a norma dell'art. 38 dello Statuto Regionale;

2) Circa le delimitazioni territoriali delle Comunità si ritengono valide le proposte di 12 zone omogenee come risultano dall'art. 2 del progetto di legge regionale n. 17 del 24 giugno 1972.

In ogni caso, di fronte ad eventuali disaccordi sul numero delle Comunità in una o più Province, auspica che il problema venga risolto sulla base di un accordo e di un voto del Consiglio Regionale tra tutte le forze conseguentemente regionaliste, tenendo nel dovuto conto la volontà dei Comuni interessati;

3) Circa eventuali disaccordi riguardanti il Direttivo (art. 12 del Progetto di Legge Regionale n. 17 del 24 giugno 1972), approva pienamente l'orientamento e lo spirito unitario cui si ispira detto art. 12 e raccomanda al Consiglio la sua approvazione e che comunque l'accoglimento di eventuali emendamenti non abbiano ad alterare i contenuti e lo spirito unitario dell'art. 12;

4) Circa il ruolo della Provincia, nei rapporti con le Comunità Montane, sottolinea la giustezza che negli artt. 18, 20 e 21 venga esplicitamente precisato detto ruolo, così come viene sancito dallo Statuto Regionale (titolo V, artt. 55, 57 e 58).

I risultati della seduta e il testo dei due documenti sono stati quindi trasmessi alle autorità Regionali perché ne tengano conto quale contributo della Delegazione emiliano-romagnola dell'UNCEM.

* * *

Il Consiglio della Delegazione si è riunito nuovamente il 24 novembre a Bologna, presso l'Amministrazione provinciale, sotto la presidenza del vice presidente sig. Bonazzi, segretario il dr. Romualdi.

Il Consiglio ha preso atto delle comunicazioni del Presidente sullo stato attuale dei lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge sulle Comunità montane, auspicandone la sollecita conclusione.

Il Segretario generale dell'UNCEM ha quindi illustrato l'accordo UNCEM-TECNECO e la proposta collaborazione dell'UNCEM all'elaborazione della relazione sulla situazione dell'ambiente che la Tecneco sta predisponendo per incarico del Governo.

Sull'argomento si è svolta un'ampia discussione. È stato considerato il lavoro in atto a livello regionale per la raccolta di dati sui temi dell'inquinamento e lo studio finora compiuto dalle Comunità montane per la preparazione dei piani di sviluppo, ritenendo che la collaborazione della Tecneco, nel quadro dell'accordo nazionale, possa essere utilmente recepita a livello regionale per l'impostazione dei piani di sviluppo, per la cui redazione dovranno attivamente collaborare sia gli amministratori che tutte le forze locali.

Il Consiglio ha quindi deciso la convocazione dei presidenti delle Comunità montane e dei rappresentanti delle costituende Comunità, unitamente ai tecnici incaricati degli studi preliminari al piano di sviluppo, allo scopo di confrontare il lavoro finora compiuto e, con la collaborazione della Regione, impostare le linee per l'elaborazione dei piani.

Il Consiglio, a conclusione dei propri lavori, ha deciso di promuovere, non appena la legge regionale per l'istituzione delle comunità montane sarà approvata, la redazione di uno statuto tipo da suggerire alle Comunità montane.

Liguria

Il Consiglio della Delegazione regionale ligure si è riunito il 18 novembre a Genova, presso la sede della Camera di Commercio, sotto la presidenza del comm. Ferralasco, presenti con il Vicepresidente, cav. Grasso, tutti i Consiglieri e il Segretario generale Piazzoni.

Il Consigliere regionale cav. geom. Dario Casassa, Consigliere della Delegazione, ha illustrato il testo della proposta di legge presentato dalla Giunta regionale, in corso di esame presso il Consiglio, per la costituzione delle Comunità montane.

Il Consiglio ne ha ampiamente discusso, esprimendo un giudizio globalmente positivo sulla proposta di legge e auspicandone la sollecita approvazione, unitamente alla delimitazione delle zone omogenee, e i vari Consiglieri hanno formulato alcune osservazioni e proposte di emendamenti che il Presidente della Delegazione è stato incaricato di trasmettere agli organi della Regione.

Gli aspetti maggiormente approfonditi si riferiscono alla composizione del Consiglio e della Giunta della Comunità, alla redazione e approvazione dei piani di sviluppo, alla partecipazione e al riparto dei fondi dalla Regione alle Comunità montane.

Il Consiglio della Delegazione regionale ha poi preso atto delle comunicazioni del Segretario generale sull'esito del convegno di studio delle Aziende speciali e Consorzi forestali e in ordine all'accordo UNCEM-TECNECO. Ha infine deciso la costituzione di una commissione tecnico-legislativa che affianchi l'opera del Consiglio e della Giunta della Delegazione regionale.

Basilicata

Si è riunito a Potenza il 21 novembre il Consiglio della Delegazione regionale, sotto la presidenza del Sindaco di Potenza, dr. Bellino, presenti tutti i Consiglieri, il Consigliere nazionale geom. Sorrentino e il Segretario generale dell'UNCEM.

Il Consiglio, riprendendo l'esame già compiuto nella seduta del 27 luglio scorso, ha completato il proprio parere sulla proposta di legge presentata dalla Giunta regionale (1) e sulle proposte presentate dai Gruppi consigliari del PCI e del PSI.

Dopo un approfondito dibattito, il Consiglio ha approvato all'unanimità le osservazioni e le proposte che seguono, che sono state formulate da una Commissione composta dal Presidente, dr. Bellino, dal Vicepresidente, dr. Lombardi (DC) e dai Consiglieri Nicola Tompone (PSI), Ciro Grande (PCI) e Giovanni Sorrentino (DC), con l'assistenza del Segretario generale dell'UNCEM.

Il Consiglio della Delegazione è stato quindi ricevuto dal Presidente della Giunta regionale, on. prof. Verrastro, presente il consigliere regionale dr. Coviello, già assessore all'Agricoltura e Foreste e presentatore del disegno di legge della Giunta regionale.

Il Presidente della Delegazione e il Segretario generale hanno esposto al Presidente della Giunta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio della Delegazione, sottolineando l'unanimità delle decisioni assunte e chiedendo che la seconda commissione del Consiglio regionale si riunisca prima delle riunioni dei sindaci dei Comuni montani, convocati dalla Giunta regionale per il 7 e l'8 dicembre allo scopo di constatare la possibilità di unificare i tre testi legislativi tenendo presenti le proposte della Delegazione regionale dell'UNCEM.

---

(1) Il testo integrale della proposta di legge della Giunta regionale della Basilicata è stato pubblicato sul n. 6-7 1972 (pag. 390).

Il Presidente della Giunta, dopo aver ricordato con piacere di avere ricoperto in passato l'incarico di Consigliere nazionale dell'UNCEM, ha espresso il ringraziamento alla Delegazione regionale per il lavoro svolto confermando l'impegno della Giunta regionale di sollecitare l'approvazione della legge per la montagna.

Ha assicurato la disponibilità della Regione a recepire anche in futuro la collaborazione della Delegazione regionale dell'UNCEM affinché — valorizzando pienamente la responsabilità degli amministratori locali — sia possibile ottenere una serie di interventi a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna nel quadro del piano di sviluppo e della politica del territorio, che la Regione intende realizzare.

PROPOSTE DI MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3 - Terzo comma: trasferirlo all'art. 8 sostituendo le parole « non deliberino l'adesione » con « non provvedano alla elezione dei rappresentanti ».

— Togliere il quarto comma.

Art. 8 - Tenere valido solo il primo comma con l'aggiunta delle seguenti parole « di cui uno appartenente alla minoranza ».

— Aggiungere il seguente comma: « per i Comuni a gestione commissariale il Commissario provvederà alle nomine tenendo conto del rapporto di forze politiche esistente nel disciolto Consiglio comunale ».

— Aggiungere il terzo comma (corretto) dell'art. 3.

Art. 9 - Sostituire il primo comma come segue: « La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri da determinarsi con norma statutaria, eletti dal Consiglio della Comunità, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare ».

Art. 11 - Primo comma: sostituire la parola « pluriennale » con la parola « quinquennale ».

— Specificare nel terzo comma che per il piano di sviluppo urbanistico della zona si deve intendere il piano di assetto territoriale. Tale piano può essere redatto contemporaneamente al piano di sviluppo economico sociale mentre il successivo Piano Regolatore intercomunale potrà essere redatto entro il termine di due anni.

Art. 12 - Primo comma: togliere le parole « e dalle associazioni sindacali e culturali ».

— Sostituire le parole « dieci giorni » con « venti giorni » al quinto comma.

— È necessario aggiungere una norma (sul tipo di quanto previsto all'art. 28 del disegno di legge dei Consiglieri Altamura ed altri)

per stabilire che il Presidente della Giunta regionale può sospendere licenze di costruzione o lavori in contrasto con il piano di sviluppo della Comunità montana. Analogamente dovrebbe essere stabilito per i casi di competenza comunale (3).

Art. 14 - Utilizzando l'art. 31 della proposta Altamura ed altri, sostituire il secondo comma come segue: « I fondi saranno ripartiti tra le Comunità montane in base ai seguenti criteri: *a*) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna Comunità montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica, disponibile al momento della ripartizione; *b*) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna Comunità; *c*) per 4/10 in proporzione diretta ai coefficienti migratori di ciascuna Comunità. Si propone di aggiungere che i 4/10 devono essere assegnati in relazione ai coefficienti migratori e allo stato della occupazione nell'ambito della Comunità con riferimento alla media regionale degli occupati nell'agricoltura, nell'industria e in altri settori ».

Art. 20 - Sostituire le parole « della sua costituzione » con le parole « indicata all'art. 8 » (i 60 giorni necessari per le nomine da parte dei Comuni).

— Aggiungere un nuovo articolo utilizzando l'art. 20 ed il terzo comma dell'art. 21 della proposta Altamura e l'art. 13 della proposta Pagano ed altri, fermi restando i poteri decisionali del Consiglio delle Comunità montane (4).

---

(3) Art. 28 - legge Altamura ed altri (PCI): « A decorrere dalla data dell'adozione del piano di sviluppo economico e sociale e del piano di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3-12-1971 n. 1102, la Regione su richiesta della Giunta della Comunità si avvale dei poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia urbanistica ».

(4) Art. 20 - proposta Altamura ed altri: « La Comunità montana promuove la partecipazione popolare diretta nonché il concorso delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre organizzazioni sociali al processo di formazione e di attuazione dei piani. Per singoli settori di intervento, la Comunità montana può istituire appositi Comitati ».

Art. 21 - Terzo comma, stessa proposta: « Per la formazione del Piano la Giunta formula una proposta di piano articolata per settori; su tale base la Giunta svolge la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni e degli enti interessati e provvede quindi alla definitiva redazione del piano ».

Art. 13 - Proposta Pagano ed altri (PSI): « La Comunità montana promuove la partecipazione popolare diretta nonché il concorso delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione e attuazione dei piani.

Per l'attuazione dei piani, la Comunità montana può istituire consigli o comitati permanenti con poteri di proposta consultivi, di controllo dell'attività di programmazione e di gestione di servizi in ordine a singoli settori di intervento.

Di tali consigli o comitati fa comunque parte una rappresentanza espressa dalle assemblee dei cittadini o categorie interessate ».

— Prevedere inoltre che i Consigli di Valle o Comunità montane costituiti ai sensi del D.P.R. 10/6/1955, n. 987 sono sciolti nel momento in cui entrano in funzione le Comunità montane.

— Si chiede, inoltre, di prevedere un finanziamento ordinario annuale per le Comunità montane anche sotto forma di un importo percentuale da riservarsi sul fondo globale assegnato dalla Regione alla Comunità montana.

— Il Consiglio ribadisce infine le proposte di suddivisione delle 15 zone come indicate dalla Giunta regionale, d'intesa con lo stesso Consiglio.

Nota - Le presenti proposte sono state approvate all'unanimità dal Consiglio della Delegazione regionale dell'UNCEM, nella riunione del 21 novembre 1972, ad eccezione delle proposte di modifica dell'articolo 8 per le quali il rappresentante del PSI si richiama alla proposta contenuta nell'art. 8 del disegno di legge Pagano ed altri per assegnare ai Comuni con oltre 5.000 abitanti 5 rappresentanti.

A PROPOSITO DELL'ACCORDO UNCEM-TECNECO

In relazione a notizie di stampa, in particolare di quanto riportato da « L'Unità », del 5, 17, 19 ottobre e 3 novembre e per rispondere alle richieste formulate dai Consiglieri delle Delegazioni regionali e da altri Enti associati all'UNCEM, precisiamo quanto segue:

La nota de « L'Unità » del 17 ottobre a firma dell'on. Giorgio Bettiol, Capo gruppo PCI al Consiglio nazionale dell'UNCEM, è in palese contraddizione con quanto lo stesso giornale, che in data 6 ottobre ha annunciato l'accordo e il giorno successivo, commentando favorevolmente l'accordo, dopo aver premesso che l'accordo stesso costituiva « soprattutto una manifestazione di volontà » in quanto « i committenti effettivi sono le Comunità montane » ha affermato: « la società dell'ENI presenta tuttavia una formula interessante per gli Enti locali perché si presenta come capo gruppo di branche specializzate con possibilità di organizzare capacità tecniche ».

La stessa risposta data a un lettore il 19 ottobre, dà una visione sostanzialmente diversa da quella dell'on. Bettiol.

Come è stato chiaramente riportato dalla stampa e in modo più dettagliato comunicato alle Delegazioni regionali dell'UNCEM, lo scopo dell'accordo con la TECNECO, deliberato dalla Giunta esecutiva nazionale, è quello di collaborare per la migliore attuazione della nuova legge della montagna 3-12-71 *n.* 1102.

Circa il « diritto di rappresentanza dell'UNCEM » appare utile un chiarimento.

Se viene riconosciuta valida la pluralità di rappresentanze sindacali, anche se oggi in Italia i sindacati raggruppano complessivamente molto meno del 50 % *dei lavoratori, non dovrebbe essere messa in discussione una rappresentanza unitaria e consistente come quella dell'UNCEM. All'UNCEM infatti aderiscono regolarmente* 2.053 *Comuni montani su* 3.974, *ma va considerato che tra questi ultimi sono compresi* 777 *Comuni parzialmente montani che hanno ovviamente minore interesse, per cui possiamo affermare che su* 3.197 *Comuni totalmente montani circa il* 65 % *è regolarmente associato all'UNCEM, mentre sono state preannunciate numerose altre adesioni di Comuni nelle Regioni meridionali. L'UNCEM ha quindi le carte in regola per parlare pubblicamente a nome di tutti i Comuni montani, come del resto ha fatto offrendo il proprio determinante contributo, con l'appoggio di tutte le forze politiche, per la formulazione e l'approvazione della nuova legge per la montagna.*

L'UNCEM intende collaborare sia con le Regioni che con le Comunità montane e i Comuni per favorire e sollecitare l'attuazione della legge della montagna, ferma restando, ovviamente, l'autonomia decisionale ed operativa di ciascun Ente.

Ricordiamo che la « Bozza di legge regionale per l'attuazione della legge nazionale della montagna » — preparata dalla Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM — è stata adottata o attentamente considerata da numerose Regioni.

Per la predisposizione degli studi preliminari al piano di sviluppo economico e sociale della zona montana l'UNCEM, fin dal luglio 1971, *quando la nuova legge della montagna era solo approvata dalla Camera, ha fornito concreti indirizzi alle* 126 *Comunità montane le quali, utilizzando il finanziamento di* 2 *miliardi disposto con il « Decretone », stanno ora ultimando questi studi. Il loro contenuto costituirà la base di partenza per la redazione del vero e proprio piano di sviluppo.*

Le Comunità montane da costituire in applicazione delle nuove leggi regionali della montagna saranno circa 320, *per cui* 200 *nuove Comunità montane si aggiungeranno a quelle finora operanti, le quali peraltro dovranno trasformarsi e adeguarsi alla nuova normativa.*

In questa prospettiva la disponibilità della TECNECO e di altre società del gruppo ENI dotate di una vasta esperienza in materia

di pianificazione territoriale e di problemi dell'ambiente, verrà utilizzata per libera scelta di Regioni e di Comunità montane.

L'accordo di collaborazione tra l'UNCEM e la TECNECO ha questo preciso significato e non altri. L'attuazione dell'accordo nazionale sarà concordata con ciascuna Delegazione regionale. Inoltre, in caso di affidamento di studi di pianificazione e programmazione, la TECNECO curerà la migliore possibile utilizzazione di professionisti o esperti locali scelti di comune accordo con gli Enti interessati.

Con la decisione assunta, quindi, l'UNCEM offre un concreto apporto a tutti gli Enti operanti in montagna e pertanto non può che respingere ogni faziosa o interessata interpretazione di un atto stipulato alla luce del sole e che non è altro che la continuazione di una multiforme attività svolta da 20 anni a servizio della montagna. L'UNCEM è convinta che nessun amministratore di Comunità o di Comuni montani abbia il minimo dubbio sul fatto che, qualsiasi strumento tecnico o scientifico si possa avere a disposizione, non potrà e non dovrà mai mancare la volontà degli amministratori locali, i quali sono — come vuole la legge e come l'UNCEM ha sempre sostenuto — i veri responsabili del programma di sviluppo economico e sociale della montagna.

UNA NUOVA E INTERESSANTE STRENNA NATALIZIA

Presentiamo alle Comunità e Comuni montani, perché ne facciano omaggio alle Biblioteche di classe e agli alunni della Scuola Media, un interessante volume a ricordo del centenario delle « penne nere », pubblicato dalla

VARESINA GRAFICA EDITRICE

LE BATTAGLIE DEGLI ALPINI

Dalle origini alla Campagna di Russia

di PAOLO PROSERPIO

Prezzo di copertina L. 2.000; per le Comunità e Comuni montani L. 1.600 da versarsi sul Conto corrente postale N. 27/12960, intestato alla Varesina Grafica, Azzate (Varese).

Nella collana «Le grandi battaglie della storia», la Varesina Grafica Editrice ha pubblicato in questi giorni il volume *«Le battaglie degli alpini»*, di Paolo Proserpio.

Il libro non vuole essere una commemorazione, né una storia completa degli alpini: esso è piuttosto un invito ad accostarsi alla vicenda, ormai secolare, dei soldati della montagna, con animo attento ma scevro da facili quanto devianti retoriche.

In modo assolutamente non oleografico, infatti, l'Autore indaga nelle tradizioni e negli usi del Corpo degli alpini, cercando di definirne le costanti storiche e culturali: lo spirito d'uguaglianza e di fratellanza, la naturale avversione per la violenza e la guerra (avversione che non vieta poi a questi soldati di distinguersi per eroismo quando malaugurate vicende storiche li sospingono verso tragici destini), l'amore religioso per la montagna e – più in generale – per la natura. Il Proserpio – che, *en passant*, si definisce, con una punta di autentica commozione, «un *vecio* del *Tolmezzo*» – riconosce, anzi, proprio nella natura, il vero interlocutore dell'alpino.

«Dai giorni lontani di Adua fino a quelli (più recenti ma non meno tragici) di Nikolajewka», è scritto nella presentazione, «l'alpino ha dovuto lottare, più che contro le lance di Menelik o contro i razzi delle katiusce sovietiche, contro seracchi e crepacci, frane e valanghe, sesti gradi e doline, sabbie e venti, sole e pioggia, neve e grandine.» E la guerra contro gli aspetti maligni della natura continua infatti incessante anche in tempo di pace, e assurge a eroismo là dove i compiti di solidarietà umana richiedono sacrificio e abnegazione.

Eppure, sostiene il Proserpio, questo nemico costante è anche il vero grande amico dell'alpino. Nella natura esso si confonde per riconoscersi parte di un tutto sublime, e la natura è assai più «madre» che «matrigna» anche nel momento della sofferenza o del sacrificio.

Individuato in questo modo lo spirito profondamente solidale e altruistico delle «penne nere», il libro mostra poi gli alpini in azione là dove i tragici eventi della guerra chiamano al sangue e alla battaglia. In pagine di avvincente narrazione, corredate da numerose illustrazioni, sono descritte le principali imprese belliche, dalle origini del Corpo fino alla tragica e recente Campagna di Russia.

Insomma, *«Le battaglie degli alpini»* sono un'opera significativa e seria, rivolta soprattutto ai giovani ma destinata a tutti coloro che in qualche modo si sentono legati alla montagna.

VENEZIA: IL PREMIO STAMPA AGRICOLA

Con la consegna, da parte del ministro dell'Agricoltura, on. Lorenzo Natali, del premio « Stampa Agricola 1972 », giunto alla sua terza edizione, si è concluso, il 30 settembre, alla Fondazione « Giorgio Cini », nell'isola di San Giorgio », il settimo Congresso della Stampa agricola.

L'ambito riconoscimento — un trofeo in argento, opera dello scultore Aldo Caron, consegnato personalmente dal ministro Natali, è andato al presidente del Senato, senatore Amintore Fanfani, al presidente della Cee (Comunità economica europea) on. Sicco Mansholt, al presidente della Coltivatori diretti, on. Paolo Bonomi, al prof. Emilio Sereni, e al presidente della Federazione nazionale agricola e direttore generale dell'Ente per le Tre Venezie, Luigi Rizzi.

Il conte Cini ed il prof. Spanio presidente della Fondazione, hanno dato il benvenuto ai partecipanti alla cerimonia della premiazione, avvenuta nella degna cornice del salone del « Cenacolo palladiano ». Fra gli intervenuti, altre agli illustri ospiti ed al ministro Natali, il sindaco di Venezia, Giorgio Longo, il presidente del Consiglio regionale e della Giunta dott. Vito Orcalli e avvocato Pietro Feltrin, l'assessore regionale all'Agricoltura, Veronese, l'avvocato Corder, commissario per il governo dell'Ente per le Tre Venezie, il sottosegretario all'Agricoltura, on. Alesi, gli onorevoli Schiavon ed Esposto, il presidente della Provincia Simion ed altre personalità del mondo agricolo.

Erano presenti, inoltre, i componenti il comitato per l'assegnazione del premio, presieduto dal giornalista Giovanni Martirano e composto dal presidente dell'Associazione Nazionale della stampa Agricola, rieletto durante i lavori congressuali, Oberdan Ottaviani; il dottor Valentino Crea, nominato presidente dell'Istituto superiore di Giornalismo Agricolo ed altri.

Prima della chiusura del convegno, il sindaco Giorgio Longo e l'avvocato Feltrini (rispettivamente a nome di Venezia e della Regione Veneta, hanno ringraziato i congressisti per il consapevo-

le interessamento espresso con l'ordine del giorno, votato all'unanimità dal congresso sul problema di Venezia.

Il presidente dell'Associazione, Ottaviani, ha poi sottolineato come oggi, in Italia, non vi sia quotidiano o settimanale che non abbia uno o più giornalisti specializzati per i problemi agricoli. Il dottor Crea, dal canto suo, è andato più in là, affermando che il giornalismo ha accompagnato, in questi ultimi anni, la trasformazione della nostra agricoltura. L'iniziativa di dar vita ad un istituto professionale specializzato per la preparazione del giornalismo agricolo esprime appunto la volontà di partecipare alla evoluzione dell'agricoltura, imposta dalla tecnologia.

È stato invece il presidente del comitato del Premio, Giovanni Martirano, ad illustrare le motivazioni per le autorità insignite del trofeo, che il ministro Natali ha consegnato.

Al senatore Fanfani, per la sua incisiva azione politica svolta nel corso di una lunga attività, come promotore della Confederazione nazionale dell'agricoltura e come ministro dell'Agricoltura della difesa e valorizzazione della montagna, oltre che per la battaglia ecologica intrapresa a livello parlamentare; al dottor Mansholt, per aver fatto dell'agricoltura uno dei settori guida della Cee; all'on. Bonomi, per essere uno dei protagonisti più rappresentativi del mondo rurale, alla cui elevazione civile ed economica egli ha grandemente contribuito; al prof. Sereni, per la sua opera di studioso, attento al processo evolutivo subito dall'agricoltura in questi ultimi anni; ed al dottor Rizzi per l'incisiva azione svolta da anni per promuovere l'associazionismo quale forma di difesa e di effettivo rilancio dell'economia agricola.

Nel sottolineare i meriti di ciascuno degli insigniti del Premio nei riguardi dell'agricolutra, il Ministro Natali ha cordialmente dato atto ai Dirigenti della Associazione della loro feconda attività, come Gruppo di specializzazione della Federazione stampa, per mantenere vivo il dibattito ed il dialogo con tutte le forze interessate sui grandi temi politici, economici e sociali che interessano da vicino l'agricoltura nazionale ed europea. « Tali apporti oggi sono più che mai necessari perché la nostra agricoltura vede aprirsi la necessità di un nuovo impiego per uno sforzo di ammodernamento che si inquadri in quelle prospettive aperte dall'instaurazione della politica agricola comune nel settore delle strutture. In ciò potrà, appunto, essere aiutata e sostenuta dalla diffusione, tramite la stampa quotidiana e periodica e gli altri strumenti di grande informazione, della conoscenza dei suoi problemi in un ambito sempre più vasto della pubblica opinione. Una informazione metodica e costante per la migliore conoscenza del settore e del ruolo che esso è chiamato a svolgere per uno sviluppo armonico di tutto il Paese; insieme alla consapevolezza della necessità di uno sforzo comune per promuovere lo sviluppo. In questo quadro l'Associazione si colloca come strumento prezioso per tutto il mondo agricolo ».

FIUGGI: CONGRESSO STAMPA PERIODICA

Il VI Congresso nazionale della Stampa periodica organizzato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI) si è svolto dal 14 al 16 settembre a Fiuggi. Presenti fra gli altri il ministro dei Trasporti Bozzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Evangelisti, il presidente della Federazione italiana editori giornali dottor Gianni Granzotto, il direttore generale dei servizi informazioni e della proprietà letteraria e artistica avvocato Renato Giancola e numerose autorità locali e personalità del mondo della cultura.

L'onorevole Evangelisti dopo aver portato il saluto del governo e quello del presidente del Consiglio onorevole Andreotti, ha detto che « il governo segue con responsabile attenzione, anche attraverso gli organi dell'esecutivo preposti all'informazione e alla cultura, i problemi della stampa, consapevole dell'importantissima funzione che essa svolge per lo sviluppo democratico e civile del Paese ».

« L'attenzione del governo per i problemi della stampa — ha aggiunto — scaturisce dalla consapevolezza che la libertà di stampa va tutelata sia impedendo prevaricazioni e abusi, sia consentendo alle imprese editoriali e agli operatori del settore di agire in condizioni e con mezzi tali da poter garantire la loro autonomia e indipendenza: libertà politica e libertà economica diventano quindi fattori inscindibili, un momento di una esigenza irrinunciabile ».

Dopo aver rilevato che « fin dall'immediato dopoguerra i governi democratici si sono resi interpreti di tale esigenza », l'onorevole Evangelisti ha ricordato alcune iniziative in questo settore ed ha aggiunto che ora « si tratta di porre in atto quelle iniziative che consentano alla stampa di continuare a svolgere la propria funzione di tramite tra opinione pubblica e governo e di interprete delle esigenze di una società in continua evoluzione e trasformazione ».

Il sottosegretario ha concluso accennando alla nuova legge riguardante le provvidenze sulla stampa, il cui testo — ha precisato — non è stato ancora ripresentato perché si è preferito inserirvi anche le provvidenze per la stampa periodica.

Ha preso poi la parola il ministro Bozzi il quale ha detto fra l'altro che i problemi della stampa in generale sono i problemi della società moderna, della libertà, della vita quotidiana. Riferendosi ai periodici, Bozzi ha aggiunto che questo tipo particolare di stampa nella sua vasta gamma risponde alle esigenze di una società viva, pluralistica e specializzata. Il ministro ha quindi invitato ad evitare che la specializzazione finisca per trasformarsi in settorialismo: essa — ha detto — deve inserirsi in un contesto politico, in modo da vedere i problemi particolari inseriti in quelli generali. Accennando poi alla nuova legge per le provvidenze per la stampa l'onorevole Bozzi ha detto che il nuovo disegno di legge dovrà fare in mo-

do che l'esercizio del potere non intacchi la libertà: bisogna trovare — ha concluso — il punto di incontro perché il potere sia esercizio di libertà.

Quindi il professor Giuseppe Padellaro, già direttore generale dei servizi dell'informazione alla Presidenza del Consiglio, ha svolto la relazione introduttiva sul tema « L'informazione fra il potere e la libertà ».

Il relatore, che è stato direttore generale dei servizi dell'informazione alla presidenza del Consiglio, ha denunciato le gravi difficoltà della stampa quotidiana, prima di discutere di quella periodica. « *In Italia* — ha detto — *si pubblicano 87 quotidiani, per circa sei milioni di copie giornaliere. Appena undici cittadini su cento sono lettori abituali* ». Secondo l'Unesco il limite al disotto del quale si parla di « *sottinformazione* » è di dieci lettori per cento abitanti. « *La gravità della situazione* — ha aggiunto il professor Padellaro — *spiega il carattere di priorità che deve avere l'esame dei problemi dell'editoria quotidiana* ».

Successivamente ha accennato ai problemi dei periodici, che in Italia sono più di ottomila. « *Per loro vi sono nuovi traguardi da raggiungere dirigendosi al pubblico femminile ed a quello dei giovani* ». Infine ha indicato aree nuove da conquistare nel Centro-Sud, dove alcune regioni — ha concluso il relatore — sono addirittura prive di un quotidiano.

Dopo ampio dibattito il congresso si è concluso con l'approvazione di una mozione.

Con la mozione si auspica che « il Governo tenga nel dovuto conto le necessità della stampa periodica, nel disporre il testo del nuovo disegno di legge a favore dell'editoria in sostituzione di quello incompleto presentato dal precedente governo Colombo e decaduto per anticipato scioglimento delle Camere ».

Nel documento vengono a questo scopo formulate le seguenti richieste: « Uno stanziamento di quattro miliardi annui a favore dei periodici, analogamente a quanto contemplato nel precedente progetto per i quotidiani; l'estensione di tutte le provvidenze contemplate dall'art. 1 del decaduto progetto di Legge a tutta la stampa periodica di informazione; la ripartizione a favore della stampa periodica di almeno un terzo della pubblicità statale; l'inclusione di rappresentanti della stampa periodica nelle commissioni per l'editoria giornalistica e per la riforma della RAI-TV, nonché in quella per i problemi della pubblicità radiotelevisiva; un adeguato aumento dei fondi a disposizione del ministero della Pubblica Istruzione e destinati agli abbonamenti per i periodici e la costituzione di un'apposita commissione nella quale sia presente un rappresentante della Unione della stampa periodica ».

Infine la mozione richiede « la concesione di ulteriori particolari agevolazioni in campo postale e cioè tariffe di spedizione in abbonamento postale maggiormente ridotte e un rapido avviamento e più frequente distribuzione della stampa periodica in abbonamento ». Sono stati votati anche

alcuni ordini del giorno tra i quali di particolare importanza quello relativo all'IVA affinché « siano contemplate le particolari necessità della stampa periodica ed il rappresentante della stessa, sia chiamato a far parte dell'apposita commissione ».

Al Congresso ha partecipato anche il segretario generale dell'UNCEM, condirettore responsabile de « Il Montanaro d'Italia ».

CEVA: CONVEGNO DI MICOLOGIA

Ceva (Cuneo) ha ospitato, nei giorni 16 e 17 settembre, il primo convegno nazionale di Micologia, organizzato dall'Unione Micologica Italiana, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Cuneo.

Durante i lavori sono state svolte le seguenti relazioni: dal Prof. Govi « Necessità dell'informazione micologica »; dal Prof. Ceruti « Tartuficoltura e rapporti dei funghi con le piante forestali »; dal Prof. Alessandri « Sindromi cliniche da intossicazioni fungine » e dal Prof. Fiume « Meccanismo d'azione delle tossine da Amanita phalloides ».

I numerosi amministratori di enti locali, presenti ai lavori, hanno poi particolarmente apprezzata l'ultima relazione, svolta dal Dr. Casadei dell'Istituto giuridico dell'Università di Bologna, sul tema « Questioni giuridiche in tema di raccolta dei funghi ».

Il relatore ha riassunto i motivi per i quali sono sorti contrasti fra i coltivatori diretti e raccoglitori precisando che fino a non molti anni fa i funghi non costituivano problema giuridico; i contadini li raccoglievano e li vendevano direttamente e ad essi si aggiungeva qualche cercatore dilettante. Poi, con lo spopolamento delle montagne, lo sviluppo della motorizzazione, si è moltiplicato il numero di coloro che, specie alla domenica, invadono i boschi alla ricerca del prelibato frutto che, nel frattempo ha acquistato sempre più valore commerciale, tanto che oggi il reddito dei funghi supera abbondantemente quello delle piante forestali.

A chi appartengono i funghi? Il relatore constata che la giurisprudenza non ha compiuto significativi passi avanti; anche se la tendenza vigente è quella secondo la quale il fungo è un « frutto naturale » proveniente direttamente dalla cosa che la produce, il terreno, e perciò appartiene al proprietario del fondo finchè non ne è staccato. I tentativi fatti di considerare il fungo « res nullius », suscettibile di appropriazione da parte di chicchessia con un atto di occupazione non sono convincenti, anzi privi di fondamento. Chi poi sostiene la tesi del « res nullius » in relazione allo scarso valore intrinseco è in

errore perché, art. 820 del C.C., nella elencazione dei frutti naturali non si tiene conto del criterio economico.

Il relatore ha sostenuto che il proprietario può escludere chiunque dalla raccolta sul suo terreno installando recinti o paline di divieto e pretendere l'eventuale rifusione dei danni in caso di raccolta abusiva. Coloro che non rispetteranno tali divieti saranno passibili di accusa per furto, anche se potranno invocare la prassi di tolleranza, finora seguita dai proprietari, in rispetto delle antiche consuetudini, anche se attualmente superate dal sensibile aumento del valore commerciale dei funghi.

Il Dr. Casadei, pur confermando la carenza legislativa in materia, ha individuato nelle Comunità Montane gli organismi locali a cui delegare i vari aspetti della regolamentazione della raccolta dei funghi, in quanto i nuovi organismi montani potrebbero operare in materia con l'indirizzo della regione.

Ha auspicato l'immediata proibizione delle raccolte rovinose, effettuate con rastrelli e uncini, che turbano l'equilibrio ecologico, l'istituzione di una carta di autorizzazione per i raccoglitori ed infine la creazione di zone di riserva per l'incremento delle specie in via di estinzione.

Il Ministro per la Ricerca Scientifica, on. Romita, ha portato il saluto del Governo, rendendosi partecipe delle istanze espresse nelle relazioni ed assicurando che il problema, sopratutto sotto il profilo ecologico, giuridico ed alimentare, è vivo nelle autorità competenti, che cercheranno di favorire ogni possibile migliore soluzione dei vari aspetti del problema.

Al Convegno l'UNCEM è stata rappresentata dal geom. Parola, sindaco di Demonte e Direttore della Federbim.

ELETTI I RAPPRESENTANTI NEL PARLAMENTO EUROPEO

Camera e Senato hanno eletto i loro rappresentanti nel Parlamento europeo e nel Consiglio d'Europa. Per il primo, si è votato su liste concordate fra tutti i gruppi con una ripartizione dei 36 seggi disponibili proporzionata alla rispettiva consistenza numerica: 14 democristiani (7 deputati e 7 senatori), 8 comunisti (5 e 3), 4 soliasti (2 e 2), 2 socialdemocratici (1 e 1), 1 liberale e 1 indipendente di sinistra (entrambi senatori), 1 repubblicano, 2 altoatesini (1 e 1) e 3 del Movimento sociale (2 e 1).

Per il Consiglio d'Europa, invece, i 18 membri effettivi e i 18 supplenti sono stati designati con una votazione a maggioranza dai gruppi della maggioranza e dai socialisti, con l'esclusione cioè dei comunisti e dei missini. I rappresentanti del PCI hanno protestato per la loro esclusione, giudicandola immotivata, e non hanno partecipato alla votazione. I socialisti hanno detto di condividere la protesta, ma hanno votato.

I RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA AL PARLAMENTO EUROPEO

1)	VETRONE Mario	DC
2)	PISONI Ferruccio	DC
3)	MALFATTI Franco Maria	DC
4)	ANTONIOZZI Dario	DC
5)	BERSANI Giovanni	DC
6)	GALLI Luigi	DC
7)	GIRARDIN Luigi	DC

8) AMENDOLA Giorgio	PCI
9) JOTTI Nilde	PCI
10) LEONARDI Silvio	PCI
11) MARRAS Luigi	PCI
12) SANDRI Renato	PCI
13) BALLARDINI Renato	PSI
14) DELLA BRIOTTA Libero	PSI
15) RIZZI Enrico	PSDI
16) MITTERDORFER Karl	SVP
17) COVELLI Alfredo	(DN) MSI
18) ROMUALDI Pino	(DN) MSI

MEMBRI EFFETTIVI
Assemblea Consultiva Consiglio d'Europa

1) ARNAUD Gian Aldo	DC
2) LA LOGGIA Giuseppe	DC
3) MIOTTI CARLI Amalia	DC
4) PICA Domenico	DC
5) ZAMBERLETTI Giuseppe	DC
6) PRETI Luigi	PSDI
7) SALVATORE Elvio	PSI
8) QUIRELLI FAUSTO	PLI
9) MAMMÌ Oscar	PRI

MEMBRI SUPPLENTI

1) BOTTARI Carlo	DC
2) CASTELLUCCI Albertino	DC
3) CATTANEO PETRINI Giannina	DC
4) DRAGO Antonino	DC
5) NEGRARI Andrea	DC
6) PREARO Roberto	DC
7) REALE Giuseppe	DC
8) MAGLIANO Terenzio	PSDI
9) BRANDI Lucio	PSI

I RAPPRESENTANTI DEL SENATO AL PARLAMENTO EUROPEO

1) BOANO Giovanni	DC
2) GIRAUDO Giovanni	DC
3) LIGIOS Giosuè	DC
4) NOÈ Luigi	DC
5) ROSATI Luigi	DC
6) SCELBA Mario	DC
7) VERNASCHI Vincenzo	DC
8) CIPOLLA Rosario	PCI
9) D'ANGELOSANTE Francesco	PCI

10) FABBRINI Fazio	PCI
11) BERMANI Alessandro	PSI
12) CORONA Achille	PSI
13) ARIOSTO Egidio	PSDI
14) BRUGGER Peter	Misto
15) CIFARELLI Michele	PRI
16) DE SANTIS Valerio	MSI
17) PREMOLI Augusto	PLI
18) ROMAGNOLI CARETTONI Tullia	Ind. Sin.

MEMBRI EFFETTIVI ALL'ASSEMBLEA CONSULTIVA

1) BETTIOL Giuseppe	DC
2) TREU Renato	DC
3) PECORARO Antonio	DC
4) VEDOVATO Giuseppe	DC
5) COPPOLA Mattia	DC
6) LEGGIERI Vincenzo	DC
7) AVERARDI Giuseppe	PSDI
8) TALAMONA Augusto	PSI
9) MINNOCCI Giacinto	PSI

MEMBRI SUPPLENTI

1) LA ROSA Giuseppe	DC
2) MONETI Alfredo	DC
3) FARABEGOLI Furio	DC
4) ACCILI Achille	DC
5) SANTALCO Carmelo	DC
6) SPORA Ettore	DC
7) BONALDI Umberto	PLI
8) CAVEZZALI Paolo	PSI
9) ARFÈ Gaetano	PSI

* * *

Agli onorevoli parlamentari eletti — e in modo particolare al sen. Giraudo, Presidente onorario dell'UNCEM, e agli on. Castellucci e Della Briotta, consiglieri nazionale dell'Unione — il cordiale augurio di buon lavoro.

LA CARTA EUROPEA DEL SUOLO ADOTTATA DAL COMITATO DEI MINISTRI

Il Consiglio d'Europa, nell'intento di porre un termine al deterioramento crescente del suolo, ha deciso di adottare una « Carta europea del suolo ». La Carta enuncia dodici principi. Essa è stata elaborata da esperti della salvaguardia della natura e delle risorse naturali ed è stata adottata dal Comittao dei Ministri del Consiglio. L'applicazione dei principi enunciati da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa darà la possibilità di proteggere il suolo contro le aggressioni naturali o provocate dall'uomo e, se sarà necessario, di riparare i danni arrecati. Il suolo è uno dei beni più preziosi dell'umanità, perché da esso deriva la possibilità di vita per i vegetali, per gli animali e per gli uomini; però esso è da considerarsi una risorsa limitata e di facile distruzione per effetto, principalmente, dell'erosione, di metodi di lavorazione male attuati e delle polluzioni (concimi chimici e pesticidi, soprattutto). Per far fronte a tali pericoli, la Carta esige che qualsiasi politica di riordinamento del territorio sia concepita in funzione delle esigenze e delle qualità dei diversi suoli e delle necessità della società d'oggi e di domani. Deve essere evitata in ogni caso la distruzione del suolo per ragioni economiche. Perciò è importante che in ogni Paese sia redatto un rigoroso inventario delle risorse del suolo. Il pubblico deve essere informato di tali problemi: a tale scopo, il problema della conservazione del suolo deve formare l'oggetto di un insegnamento scientificamente corretto a tutti i livelli, ivi compreso nelle Facoltà Universitarie, nelle scuole di genio civile e di agronomia, ed agli adulti degli ambienti rurali. Inoltre i Governi sono invitati a pianificare e ad amministrare in modo razionale le risorse del suolo, programmando non soltanto ed unicamente le necessità a breve termine, ma conservando la capacità

produttiva di tali risorse. Gli Stati che riconoscono la Carta sono invitati a dedicare alla sua applicazione tutti i mezzi necessari ad una vera politica di conservazione del suolo.

La carta europea del suolo

Il suolo è uno dei beni più preziosi dell'umanità. Esso dà ai vegetali, agli animali ed all'uomo la possibilità di vivere sulla superficie terrestre. Il suolo è un ambiente vivo e dinamico che permette l'esistenza della vita vegetale ed animale. Esso è essenziale alla vita dell'uomo come fonte di nutrimento e di materie prime. Esso è un elemento fondamentale della biosfera e contribuisce, con la vegetazione ed il clima, a regolare il ciclo idrologico e ad influenzare sulla qualità delle acque. Il suolo costituisce una entità per se stesso. Contenendo esso le tracce dell'evoluzione della terra e dei suoi esseri viventi, e costituendo esso inoltre il supporto naturale dei paesaggi, l'interesse scientifico e culturale che esso suscita deve essere preso in considerazione.

Il suolo è una risorsa limitata, soggetta facilmente alla distruzione. Il suolo è una sottile pellicola che ricopre una parte della superficie dei continenti. L'uso di esso è limitato dal clima e dalla topografia. Esso si forma lentamente con processi fisici, fisico-chimici e biologici, ma può essere distrutto rapidamente sotto l'influsso di azioni sconsiderate. La produttività del suolo può essere migliorata con un riordinamento appropriato che può durare degli anni, alle volte dei decenni. La sua ricostituzione, quando esso sia diminuito o distrutto, può richiedere secoli.

La società industriale utilizza il suolo sia a fini agricoli che a fini industriali e ad altri. Qualsiasi politica di riordinamento del territorio deve essere concepita in funzione delle prerogative del suolo e delle necessità della società d'oggi e di domani. Il suolo può essere destinato ad usi multipli, poiché le scelte sono generalmente ispirate da necessità economiche e sociali. Ma tali scelte devono tener conto delle caratteristiche dei suoli, della loro fertilità e dei servizi socio-economici che possono rendere alla società d'oggi e di domani. Queste stesse caratteristiche determinano pertanto l'attitudine del suolo ad essere destinato a scopi agricoli, di forestazione od altri. Deve essere evitata la distruzione del suolo, particolarmente per ragioni puramente economiche suggerite da considerazioni di resa a breve termine. Le terre marginali propongono problemi speciali ed offrono particolari possibilità per la conservazione del suolo, perché, convenientemente riordinate, esse offrono un potenziale non trascurabile come riserve naturali, come zone di rimboschimento, come settori di protezione contro l'erosione e le frane, come riserve d'acqua e come elementi regolatori dei regimi idrici e come siti nei quali attuare attività ricreative.

Gli agricoltori ed i cultori delle foreste devono applicare metodi che preservino le prerogative del suolo. La meccanizzazione ed i me-

todi moderni offrono la possibilità di aumentare notevolmente le rese, ma, impiegati senza discernimento, essi possono rompere l'equilibrio naturale del suolo, alterando le sue proprietà fisiche, chimiche e biologiche. La distruzione dei componenti organici del suolo con pratiche agricole inadeguate e con il cattivo impiego di macchine pesanti sono fattori importanti, capaci di degradare la struttura del suolo e conseguentemente di diminuire la produttività delle colture. La struttura dei suoli erbosi può essere egualmente danneggiata con carichi eccessivi. La silvicoltura dovrebbe applicare metodi di riordinamento e di sfruttamento propri ad evitare la degradazione del suolo. Le tecniche di coltura e di raccolta devono conservare e migliorare il capitale naturale che è il suolo. L'introduzione di nuove tecniche su larga scala non dovrebbe essere decisa se non dopo averne studiato gli eventuali inconvenienti.

Il suolo deve essere protetto dall'erosione. Il suolo è esposto agli agenti atmosferici: esso è eroso dall'acqua, dal vento, dalla neve e dal ghiaccio. Le attività umane, intraprese senza precauzione, accelerano la degradazione della struttura del suolo e ne diminuiscono la normale resistenza agli agenti erosivi. In qualsiasi situazione è opportuno attuare le misure fisiche e biologiche appropriate per proteggere il suolo da qualsiasi erosione accelerata. Devono essere prese particolari misure per le zone soggette alle inondazioni ed alle frane.

Il suolo deve essere protetto dalle polluzioni. Alcuni concimi chimici e pesticidi, usati senza discernimento e senza controllo, si possono accumulare nelle terre coltivate e, in tal modo contribuire alla polluzione del suolo, delle acque sotterranee, dei corsi d'acqua e dell'aria. Se le attività industriali e agricole richiedono l'eliminazione di residui tossici o di residui organici dannosi per il suolo e l'acqua, i responsabili delle imprese devono assicurare un trattamento adeguato delle acque o l'accumulo dei rifiuti in luoghi appropriati, oppure anche la trasformazione dei luoghi di accumulo dei rifiuti allo scopo di una ulteriore utilizzazione.

Qualsiasi impianto urbano deve essere organizzato in modo che esso comporti il meno che sia possibile ripercussioni dannose sulle zone circonvicine. Le città occupano e rendono sterile il suolo sul quale esse sono state costruite. Esse danneggiano anche le zone limitrofe, a causa delle infrastrutture necessarie al funzionamento dello spazio urbanizzato (strade, acquedotti, ecc.) e delle quantità sempre crescenti dei rifiuti da evacuare. L'urbanizzazione deve essere concentrata ed organizzata in modo da evitare per quanto è possibile l'occupazione dei suoli di buona qualità, come pure la degradazione o la polluzioni nei suoli agricoli e boscati, le riserve naturali e le zone ricreative.

Al momento dell'attuazione di opere di genio civile e fin dalla progettazione dei piani devono essere valutate le ripercussioni sui terreni limitrofi e previste misure adeguate. Le opere, quali la costru-

zione di sbarramenti, ponti, strade, canali, fabbriche o edifici, possono esercitare un'influenza più o meno permanente sui terreni che le circondano in un raggio più o meno grande. Tali opere alterano spesso il drenaggio naturale e le falde acquifere. È necessario prevederne le ripercussioni allo scopo di evitare, con misure appropriate, gli effetti nefasti che esse potrebbero comportare. Il costo delle misure di protezione delle terre limitrofe deve essere calcolato fin dal momento della progettazione dei piani e, in caso di installazione provvisoria, deve essere inclusa nel calcolo dei costi il ripristino dello stato precedente. È indispensabile l'inventario delle risorse del suolo. In vista di un riordinamento razionale del territorio, e per dare la possibilità di una autentica politica di conservazione e di miglioramento, è indispensabile classificare i differenti suoli, definirne le attitudini e conoscere la loro distribuzione spaziale. A tale scopo ogni Paese dovrà procedere ad un inventario, dettagliato secondo le esigenze, delle risorse del suolo. Le carte pedologiche, debitamente completate con carte tematiche — carte sulla idrogeologia reale e potenziale dei suoli, carte di utilizzazione dei suoli, carte delle attitudini colturali, carte della vegetazione e carte idrologiche, ecc. — danno la possibilità di attuare un tale inventario. La loro stesura da parte di servizi specializzati che lavorino in comune rappresenta per ogni Paese un'attività fondamentale. Tali carte dovrebbero essere preparate in modo da permettere il raffronto su scala internazionale.

Un più intenso sforzo di ricerca scientifica ed una collaborazione interdisciplinare sono necessari per assicurare l'utilizzazione razionale e la conservazione del suolo. La ricerca sul suolo e sulla sua utilizzazione deve essere incoraggiata al massimo. È da essa che dipende la messa a punto delle tecniche di conservazione in agricoltura e nella silvicoltura, l'elaborazione delle norme per l'uso dei concimi chimici, lo sviluppo dei metodi di sostituzione dei diserbanti tossici e dei mezzi di prevenzione contro la polluzione. La ricerca scientifica rimane l'elemento essenziale per evitare le conseguenze dannose derivate dal cattivo uso del suolo nell'attuazione delle diverse attività umane. Tale ricerca deve essere sviluppata in centri multidisciplinari, data la complessità dei problemi da risolvere. Gli scambi di informazione ed il coordinamento a livello internazionale devono del pari essere incoraggiati.

La conservazione del suolo deve formare l'oggetto di un insegnamento a tutti i livelli e di una pubblica informazione sempre più intensa. L'informazione del pubblico sulla necessità e sui mezzi atti a conservare la buona qualità del suolo deve essere incrementata e adattata alle condizioni locali e nazionali. Le autorità devono sforzarsi ad essere vigilanti affinché l'informazione del pubblico attraverso i mezzi moderni di informazione sia scientificamente corretta. I principi della conservazione del suolo devono figurare nei programmi di insegnamento a tutti i livelli come elemento dell'educazione in materia di salvaguardia dell'ambiente in quanto tale: a livello della

scuola primaria, della scuola secondaria e dell'università. Le tecniche della conservazione del suolo devono essere insegnate nelle facoltà, nelle scuole di genio civile, di agronomia, di silvicoltura, ed agli adulti negli ambienti rurali.

I governi e le autorità amministrative devono pianificare ed amministrare razionalmente le risorse del suolo. Il suolo costituisce una risorsa vitale, ma limitata. Esso, pertanto, deve formare l'oggetto di una pianificazione razionale che comporti che le autorità competenti non programmino soltanto le necessità a breve termine, ma garantiscano ugualmente la conservazione del suolo a lungo termine aumentandone o, almeno, mantenendone la capacità produttiva. Pertanto, una vera politica di conservazione si impone nel settore del suolo; attraverso l'attuazione di strutture amministrative appropriate, necessariamente centralizzate e ben coordinate a livello regionale. Del pari si impone una legislazione appropriata che dia la possibilità di ripartire razionalmente le diverse attività umane nel quadro regionale e nazionale, di controllare le tecniche di utilizzazione dei suoli soggetti alla degradazione o comportanti la polluzione dell'ambiente, di proteggere i suoli contro le aggressioni naturali o provocate dall'uomo, infine, se si presenta la necessità, di ripristinarli nella loro integrità. Gli Stati che riconoscono i principi sopra enunciati, si impegnano per la loro attuazione, a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari ed a promuovere una vera politica di conservazione del suolo.

RIUNITO A ZURIGO IL DIRETTIVO DELLA CONFERENZA CEA PER LA MONTAGNA

Il Direttivo della Conferenza europea per i problemi economici e sociali della montagna si è riunito a Zurigo il 7 novembre, sotto la presidenza del dr. Ryser (Svizzera).

L'Italia era rappresentata dal sen. Segnana, presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, e dal Segretario generale Piazzoni, nonché dal dr. Salvatici, in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione generale dell'economia montana.

All'inizio della seduta, il Presidente ha commemorato il prof. Ovald dell'Università di Zurigo, recentemente scomparso, che per lunghi anni ha presieduto la Conferenza. Si sono associati i membri del Direttivo.

Il Presidente Ryser ha relazionato sull'esito della Conferenza di Stoccolma sul latte, nella quale il rapporto da lui presentato (cfr. « Il Montanaro d'Italia » n. 4/5 1972, pag 361) è stato accettato. Ha quindi riferito sui voti espressi dalla Assemblea generale della CEA di Berlino, voti che sono stati trasmessi ai singoli Governi.

Il Presidente ha poi informato la Conferenza sulle iniziative in corso di esame a Bruxelles per l'istituzione di un fondo europeo per la montagna ed ha informato sulle realizzazioni di vari Paesi europei, tra cui la Francia che ha recentemente stabilito un premio di 25.000 franchi ai giovani che presentano un programma di ristrutturazione e gestione aziendale nelle zone montane. A tale proposito ricordiamo la interpretazione più estensiva data dalla stampa (e anche da noi riportata sul precedente numero della rivista, pag. 747),

ritenendo il premio assegnato ai giovani che si sposano e restano in montagna.

Nella discussione sono intervenuti i rappresentanti della Svizzera, Francia, Austria, Germania, Norvegia, Spagna e il sen. Segnana, relazionando sul testo della legislazione nazionale per quanto riguarda le zone montane.

Il Direttivo ha valutato positivamente la nuova legge italiana per la montagna ritenendo che la stessa, attraverso l'identificazione delle zone omogenee, consenta la predisposizione e l'attuazione di programmi organici di intervento.

Il Direttivo ha quindi discusso ed approvato il programma per il 12° incontro di studio sulla montagna europea, a Oviedo, nella regione spagnola delle Asturie, dal 22 al 24 maggio 1973.

Il convegno sarà dedicato all'esame dei rapporti di ciascun Paese sulla situazione della montagna e alla elaborazione di « principi fondamentali e informatori della legislazione per soddisfare le esigenze delle genti di montagna ». Nella elaborazione di tali principi si farà riferimento al « manifesto » sulle condizioni di vita di 50 milioni di montanari, approvato dal 9° Convegno di studio svoltosi a Briga (Svizzera) dal 6 al 9 giugno 1967, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'UNCEM (1). Relatore sarà lo spagnolo ing. De Rada.

La prossima riunione del Direttivo avrà luogo a Oviedo, alla vigilia del Convegno.

---

(1) Cfr. il testo del « manifesto » pubblicato sul n. 10-1967 de « Il Montanaro d'Italia ».

INCONTRO INTERREGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA-STIRIA

Programmazione e urbanistica, infrastrutture viarie, trasporti marittimi e idrovie, metanodotto Urss-Italia, fiere e mostre, turismo e scambi culturali sono stati i temi dei colloqui ufficiali che la delegazione della giunta regionale ha avuto il 29-30 settembre con i rappresentanti del land della Stiria nella sede del governo a Graz. La delegazione della regione — guidata dal presidente della giunta Berzanti e composta dagli assessori all'industria e commercio Dulci, all'istruzione e alle attività culturali Giust, e al lavoro e programmazione Stopper — era stata accolta al Pak, sul confine tra la Carinzia e a Stiria, dal vicepresidente del land, Adalbert Sebastian e dall'assessore regionale Anton Peltzmann. All'incontro erano presenti anche il console d'Italia a Klagenfurt dottor Venier e il viceconsole a Graz Di Maria.

La visita della delegazione regionale, che avviene su invito del presidente del land della Stiria dottor Friedrich Niederl, rientra nel quadro della politica di buon vicinato e di amichevoli relazioni che il Friuli-Venezia Giulia ha avviato e sviluppato con le regioni contermini e rappresenta anche l'occasione per un ulteriore sviluppo dei già proficui rapporti esistenti con la Stiria.

La giornata ha avuto inizio con la visita al dottor Niederl che si è dichiarato lieto dell'incontro e un ammiratore dell'Italia e del Friuli-Venezia Giulia in particolare; ha pure ricordato le sue visite in forma privata a Trieste e a Gorizia e si è detto convinto dell'utilità di questi contatti nell'interesse delle due regioni.

Da parte sua il presidente Berzanti ha detto che con questa visita in Stiria il Friuli-Venezia Giulia allarga la sua già avviata politica di buon vicinato e di collaborazione con le regioni confinanti.

Successivamente la delegazione ha visitato lo stabilimento della Steyr-Daimler-Puch a Graz, che occupa oltre 5 mila dipendenti e produce biciclette, motociclette, auto e fuoristrada.

La delegazione è stata quindi ricevuta dal sindaco di Graz ingegner Gustav Scherbaum. Anche in questa occasione da entrambe le parti è stata espressa piena soddisfazione per questo primo incontro. In serata il presidente Niederl ha offerto un pranzo ufficiale alla delegazione italiana, al quale sono intervenute le maggiori autorità locali. Al termine della cena il presidente Berzanti ha risposto all'indirizzo di saluto rivoltogli dal dottor Niederl.

Dopo avere sottolineato l'esistenza di comuni tradizioni e aspirazioni, Berzanti ha osservato che « l'amicizia, come quella fra la Stiria e il Friuli-Venezia Giulia, nasce soprattutto da una consapevole maturazione, dalla disponibilità al dialogo e alla collaborazione; la nostra regione — ha aggiunto — si sente impegnata a dare un significato positivo, di tramite tra culture e civiltà diverse, di centro di intensi rapporti economici. Ritengo — ha proseguito Berzanti — che abbiamo comune interesse al potenziamento delle comunicazioni autostradali e ferroviarie a servizio di ambedue le regioni lungo le grandi direttrici che attraversano sia il territorio austriaco e italiano che quello austriaco e jugoslavo, alla migliore valorizzazione delle infrastrutture energetiche (oleodotto e metanodotto), a forme nuove di collaborazione industriale, all'intensificazione dei rapporti culturali e scientifici, in particolare fra le università di Graz e Trieste, a una più stretta collaborazione fra le maggiori rassegne merceologiche, da quella di Graz, a quelle di Trieste e di Pordenone, a un coordinato sviluppo del turismo ».

La seconda giornata della visita è stata dedicata principalmente alla fiera di Graz e a una serie di contatti con gli operatori economici.

... E COMUNITÀ CARNICA-CAPODISTRIA

La delegazione dell'assemblea comunale di Capodistria (composta dal sindaco Miro Kocjan e dai suoi più diretti collaboratori, fra cui gli assessori Fabio Valentic e Mandlio Vidovic) è stata ricevuta, nella sala consiliare di palazzo Campeis, dal presidente Talotti e dai vice presidenti della giunta comunitaria, dai sindaci Candotti di Enomonzo, Plozzer di Sauris, Fabris di Ovaro, Cella di Verzegnis e Dorigo e Blarzino rispettivamente per i comuni di Forni di Sopra e di Lauco.

Il presidente Talotti, nel porgere il saluto agli ospiti, ha sottolineato l'importanza dell'incontro che « avviene nel clima di cordiale

collaborazione — ha detto — instaurato fra l'Italia e la Jugoslavia e rende effettiva la funzione di ponte, a cui insieme con la regione, la nostra comunità intende fornire il suo apporto, per il dialogo con le regioni contigue dell'Europa centro-orientale ».

Ricambiando il saluto, il sindaco di Capodistria si è compiaciuto della struttura della comunità carnica e ha rilevato l'utilità dell'incontro, che offre la possibilità di fare esperienze diverse e di apprendere, gli uni dagli altri, ciò che può interessare alle popolazioni amministrate. Ha quindi illustrato l'ordinamento politico-amministrativo della vicina federazione, con particolare riferimento all'assetto del comune, ai piani urbanistici, viari e dell'istruzione.

L'incontro si è concluso con un ampio scambio di chiarimenti; quindi il presidente Talotti ha ringraziato gli ospiti e ha offerto al sindaco Kocjan un'artistica cassapanca, opera dell'artigianato carnico.

È seguita la visita al museo. Al pomeriggio la delegazione di Capodistria ha visitato alcuni stabilimenti del nucleo industriale Medio Tagliamento.

A sera, dopo una sosta all'azienda di soggiorno di Arta Terme, i rappresentanti jugoslavi si sono accomiatati con l'impegno di fare in modo che « questo primo incontro — ha detto tra l'altro il sindaco Kocjan — possa segnare l'inizio di un'era di lunghi e costruttivi rapporti fra le due comunità ».

DALLA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGI E DECRETI

(G.U. n. 289 dell'8 novembre 1972)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. 626

Norme dell'attuazione dell'art. 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali.

(Supplementi alla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972)

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634

Disciplina dell'imposta di registro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 635

Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

Supplemento n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 636

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 637

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 639

Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 640

Imposte sugli spettacoli.

Supplemento n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Supplemento n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 644

Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 645

Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 646

Istituzione del Consiglio superiore delle finanze.

Supplemento n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 647

Revisione delle circoscrizioni degli ispettori compartimentali del-

le imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 648

Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 649

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 651

Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

Si tratta dei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria. Per i settori di più diretto interesse dei Comuni e delle Province ne riferiremo sui prossimi numeri.

(G.U. n. 301 del 20 novembre 1972)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n 669

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA Via Giacomo Veneziani is. 302, n. 53
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 tel. 070/52267

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 00185 ROMA

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)